

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI ED ECONOMISTI D'IMPRESA

Documento n. 17

IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991 n° 127, è stata data attuazione alle direttive n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, relative, rispettivamente, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.

Il presente documento ha lo scopo di definire le regole tecnico-ragionieristiche per la predisposizione del bilancio consolidato sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge. Inoltre, esso è stato predisposto con l'intento di fornire una guida tecnica per addivenire ad un bilancio consolidato redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo (inteso come un insieme costituito dalla società controllante e dalle sue controllate), in conformità a corretti principi contabili.

I principi contabili cui il presente documento si riferisce sono formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a valori storici (detto anche a costi storici).

Il presente documento sostituisce il documento n. 8 per la parte inerente al bilancio consolidato ed è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative di dettaglio relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.

2. LE FONTI NORMATIVE

2.1 Norme civilistiche

La disciplina generale del bilancio consolidato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario.

Le principali norme dettate dal Decreto citato sono qui di seguito richiamate:

OBBLIGHI E CASI DI ESONERO

(a) L'art. 25, che introduce l'obbligo di redazione, stabilisce che:

- (i) Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
- (ii) Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'art. 2201 Codice Civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

(b) L'art. 27 regola i casi di esonero dall'obbligo di consolidamento:

- (i) Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: [1]
- 19 miliardi di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 - 38 miliardi di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- (ii) L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbiano emesso titoli quotati in borsa.
- (iii) Non sono inoltre soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
- (iv) Quest'ultimo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità Europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. n. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità Europee;
 - che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.
- (v) Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

CLAUSOLE GENERALI

- (c) In materia di clausole generali, l'art. 29 dispone che:
- (i) Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
 - (ii) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
 - (iii) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
 - (iv) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
 - (vi) Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono

essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

(d) L'area di consolidamento è regolata dall'art. 26 :

- (i) Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2359 Codice Civile.
- (ii) Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
 - le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- (iii) Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

CASI DI ESCLUSIONE

(e) L'art. 28 individua i casi di esclusione dal consolidamento come segue:

- (i) Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
- (ii) Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
 - la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati al punto precedente, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
 - l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
 - non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
 - le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(f) L'uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall'art. 34:

- (i) Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
- (ii) A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

(g) L'art. 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:

- (i) I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.

- (ii) Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

(h) In tema di principi di consolidamento, l'art. 31 introduce i seguenti obblighi:

- (i) Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
- (ii) Sono invece eliminati:
 - a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
 - b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
 - c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
 - d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.
- (iii) Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.
- (iv) Ai fini dell'eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".

(i) In merito al consolidamento delle partecipazioni, l'art. 33 detta le seguenti regole:

- a) L'eliminazione prescritta dall'art. 31, secondo comma, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
- b) Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
- c) L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426 n. 6 Codice Civile.
- d) Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

l) Quanto alle partecipazioni non consolidate, l'articolo 36 dispone che:

- (i) Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28 sono valutate con il criterio indicato

nell'articolo 2426, numero 4, del Codice Civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

- (ii) Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
 - (iii) Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.
- (m) Il consolidamento proporzionale alla partecipazione è infine regolato dall'articolo 37:
- (i) Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, terzo comma del Codice Civile.
 - (ii) In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

STRUTTURA E CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA

(n) In materia di struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, l'articolo 32 detta i seguenti obblighi:

- (i) Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
- (ii) Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
- (iii) L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".
- (iv) La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

(o) Per quanto riguarda la nota integrativa, l'articolo 38 così regola le linee guida del suo contenuto:

- (i) La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
 - a) i criteri di valutazione applicati;
 - b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;
 - c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
 - d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";

- e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28;
- i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
- m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'articolo 37;
- o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.
- o-bis) I motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati, rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli allontanamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico.

(ii) La nota integrativa deve inoltre contenere:

- a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'articolo 26;
- b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 37;
- c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 36;
- d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

(p) Gli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo sono così regolamentati dell'art. 39 :

- (i) Gli elenchi previsti nell'articolo 38, secondo comma, devono indicare per ciascuna impresa:
 - a) la denominazione, la sede e il capitale;
 - b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

- c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- (iii) La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del primo comma.
- (iv) Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
- (v) E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

- (q) Il contenuto della relazione sulla gestione è delineato dall'articolo 40 come segue:
 - (i) Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
 - (ii) Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
 - a) le attività di ricerca e di sviluppo;
 - b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
 - c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

- (r) L'articolo 30 fissa la data di riferimento del bilancio consolidato nei seguenti termini:
 - (i) La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
 - (ii) La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
 - (iii) Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

- (s) Gli obblighi inerenti il controllo del bilancio consolidato sono stabiliti dall'articolo 41 :

- (i) Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.
- (ii) La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.
- (iii) Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
- (iv) Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.
- (v) Il bilancio consolidato e la relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.
- (vi) Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi (ii) e (iv) deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ALTRI OBBLIGHI

(t) Gli altri obblighi riguardano la pubblicazione del bilancio consolidato regolata dall'articolo 42:

- (i) Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi secondo e quarto, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
- (ii) Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

(u) e gli obblighi delle imprese controllate, stabiliti dall'articolo 43:

- (i) Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

NORME TRANSITORIE

(v) Le disposizioni transitorie in materia sono infine contenute nell'articolo 46:

- (i) Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 90 del 17 aprile 1991).
- (ii) Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel primo comma dell'articolo 27 sono raddoppiati.
- (iii) Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, le società non quotate in borsa che non intendono avvalersi della facoltà accordata dall'art. 2429 [5], quarto comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41, commi quinto e sesto.
- (iv) Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi primo e secondo.

2.2 Altre fonti normative ed amministrative

Nel nostro ordinamento i precedenti legislativi storici in materia di bilancio consolidato riguardano il settore dell'editoria e della radio-telediffusione limitatamente al mero obbligo di redazione del bilancio consolidato di "settore", con rinvio per i principi di consolidamento a non meglio specificate direttive della CONSOB.

In materia, la CONSOB ha utilizzato sin dal 1982 la facoltà concessa dall'art. 3, 1° comma, lett. a), della Legge 216/1974, di imporre alle società capogruppo quotate in borsa l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'esercizio di tale facoltà, in carenza di normativa tecnica di riferimento, è stato accompagnato da tre comunicazioni esplicative della Commissione, delle quali l'ultima n. DAC/RM/95005249 ha reso superate le precedenti.

Questa comunicazione tratta degli "Effetti dell'entrata in vigore della nuova disciplina del bilancio consolidato" e della "Trasmissione preventiva alla CONSOB del bilancio consolidato".

Recentemente è stato introdotto dall'art. 7 della Legge 9 gennaio 1991 n. 20 l'obbligo del bilancio consolidato per le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato, secondo modalità e criteri successivamente fissati dall'ISVAP (circolare n. 171 del 24 febbraio 1992).

Successivamente al D.Lgs. n. 127/1991, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, capo III, che ha attuato la Direttiva CEE n. 86/635 dell'8 dicembre 1986, ha introdotto l'obbligo della redazione del bilancio consolidato per le banche e gli altri istituti finanziari, definendone modalità e campo di applicazione.

La disciplina speciale dettata dal legislatore per i comparti assicurativi e bancari costituisce, anche sul piano dell'interpretazione sistematica, un corpus normativo a sé stante, la cui trattazione costituirà oggetto di un altro documento della commissione.

3. IL GRUPPO DI IMPRESE

Il D.Lgs. n. 127/1991 non esprime altra nozione di gruppo se non quella implicita nella definizione dell'obbligo di consolidamento di tutte le imprese controllate (artt. 25 e 26) ad esclusione di quelle la cui attività abbia caratteri tali da inficiare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato nel suo complesso (art. 28).

Pur se l'obbligo di consolidamento prescinde dalla sussistenza o meno di un "gruppo" nel senso accolto dalla dottrina aziendalistica e dalla professione contabile internazionale si ritiene che tali nozioni di gruppo possano costituire un utile quadro di riferimento concettuale. Per questioni di carattere sistematico, tale trattazione è preceduta dalla nozione di controllo assunta dal legislatore a base dell'obbligo di consolidamento e da altre nozioni, quali il collegamento e la direzione unitaria, che costituiscono un importante corollario alla tematica del gruppo di imprese.

3.1 I rapporti societari di controllo, collegamento, partecipazione e la direzione unitaria

IL CONTROLLO SOCIETARIO

L'art. 2359 Codice Civile configura, secondo dottrina ormai consolidata, situazioni di controllo di "diritto", di "fatto", e "contrattuali".

Il controllo è presunto (controllo di "diritto" art. 2359, primo comma, n. 1) quando una società (controllante) dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società (controllata). A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.

In questa fattispecie, secondo la dottrina prevalente, il controllo è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Il controllo di "fatto" (art. 2359, primo comma, n. 2) si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle delibere assembleari ordinarie.

Secondo la dottrina prevalente, non vi sono apprezzabili differenze rispetto alla prima fattispecie, se non in merito alla prova dell'esistenza del presupposto dell'influenza dominante, che dovrà essere dimostrata nella seconda fattispecie, caso per caso, mentre è connaturata nella prima.

Il controllo "contrattuale" (art. 2359, primo comma, n. 3), possibile anche in assenza di partecipazione azionaria, si configura nell'influenza dominante cui soggiace una società rispetto ad un'altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Fra i contratti idonei a configurare una situazione di dominanza, la dottrina considera i contratti di agenzia, i contratti di franchising, di licenza, di brevetto, di fornitura esclusiva ed in linea generale tutti i rapporti contrattuali le cui prestazioni siano fondamentali per una delle due società.

Il controllo è caratterizzato dalla proprietà transitiva, sì che è società controllata qualunque società sulla quale si possa esercitare un'influenza dominante in virtù di una catena di controllo discendente.

Come meglio si vedrà al capitolo 5, dalle forme di controllo rilevanti ai fini del consolidato sono state escluse quelle cosiddette "contrattuali".

IL COLLEGAMENTO

Secondo l'art. 2359, terzo comma, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

La norma non tratta della graduazione tra influenza dominante, la quale si configura certamente nella potestà deliberativa, ed influenza notevole; bensì si limita a presumere la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato il 20% dei voti, ovvero il 10% se trattasi di società quotate.

Si ritiene comunemente che sussista influenza notevole quando una società abbia, nella vita dell'altra società, un "peso" del quale gli altri soci - compresi quelli controllanti - devono, di fatto, tener conto.

Determinare se la società investitrice sia nelle condizioni di esercitare un'influenza notevole sulla partecipazione richiede un'attenta valutazione delle singole fattispecie. Tra i fattori indicativi delle predette condizioni possono segnalarsi i seguenti:

- (a) appartenenza a sindacati di controllo, quando lo stesso è affidato ad altri soggetti estranei alla collegante;
- (b) presenza negli organi direttivi fondamentali della società (Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, ecc.), quando la maggioranza degli organi è estranea alla collegante;
- (c) partecipazione nella formulazione delle direttive cui si deve informare la gestione, senza che si possa configurare direzione unitaria;
- (d) operazioni intersocietarie rilevanti, sia nel valore che nella natura;
- (e) nomina di personale a livello dirigenziale;
- (f) relativa dipendenza della partecipata dalla partecipante (ne è esempio la dipendenza tecnologica, quale la consulenza sui processi produttivi, sulla scelta degli impianti, ecc.).

Di contro, l'impossibilità di ottenere i necessari dati ed informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della partecipata, formalmente richiesti dalla partecipante ma senza risultato, può essere indicativa di una situazione in cui non vi sia influenza notevole.

Il collegamento non gode di proprietà transitiva nel senso che esso, al contrario del controllo, non si estende per successivi collegamenti.

LE PARTECIPAZIONI DI SOLO INVESTIMENTO FINANZIARIO

Sono quelle in cui la partecipante non è in grado di esercitare un'influenza notevole o dominante sulla partecipata e sono mantenute principalmente come investimento duraturo per ricavarne dividendi, ovvero come investimento temporaneo per ricavarne capital-gain.

LA DIREZIONE UNITARIA

Il concetto di direzione unitaria, previsto dall'art. 1, secondo comma, della VII direttiva CEE, ma assente nel D.Lgs. n. 127/1991, è stato introdotto per la prima volta dal legislatore nella Legge 3 aprile 1979 n. 95 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nella disciplina speciale bancaria concetti equivalenti sono stati introdotti tanto nella regolamentazione della vigilanza di gruppo, quanto nel citato D.Lgs. n. 87/1992 in tema di obbligo di consolidamento (art. 26) nei cosiddetti gruppi orizzontali.

Nei casi citati, elementi caratterizzanti della direzione unitaria sono stati ritenuti essere i seguenti:

(a) unitarietà del disegno imprenditoriale;

(b) comunanza nella rappresentanza di interessi della maggioranza degli amministratori.

Il legislatore ha escluso dal D.Lgs. n. 127/1991 la fattispecie della direzione unitaria ed il connesso obbligo del consolidamento.

3.2 Il gruppo di imprese secondo la dottrina aziendalistica

La dottrina aziendalistica ha esaminato il gruppo sotto molteplici punti di vista (produttivo, strutturale, organizzativo ecc.) ed ha elaborato diverse distinzioni concettuali. Di seguito si riportano alcune di queste configurazioni teoriche:

(a) Dal punto di vista del livello di integrazione strategica si distingue tra:

(i) Gruppo economico

Secondo questa teoria una aggregazione di imprese configura una unità economica se è caratterizzata da un disegno imprenditoriale e da una direzione unitaria del complesso di imprese che lo compongono.

Tale concetto implica l'esercizio effettivo del coordinamento e non la mera potenzialità del potere di controllo.

Quest'ultimo poi, viene fatto discendere tanto dal potere attribuito dal possesso di partecipazioni maggioritarie, quanto dal potere derivante in virtù di legami contrattuali.

Secondo una parte della dottrina, nel gruppo economico non è necessaria l'esistenza di una società capogruppo (gruppo verticale) essendo possibile attuare l'unità del disegno imprenditoriale e della direzione anche attraverso accordi fra più imprese che portino, ad esempio, alla designazione di un unico comitato di direzione o alla designazione comune degli amministratori.

(ii) Gruppo finanziario


Il gruppo finanziario è caratterizzato dalla presenza di un controllo garantito tanto dal possesso di partecipazioni, quanto da vincoli contrattuali, che non si esplica però necessariamente in un coordinamento di gruppo inteso quale unica entità economica.

(b) Con riferimento all'attività svolta dalla società capogruppo (holding) quest'ultima è così qualificata:

- (i) holding pura se è caratterizzata dall'assenza di attività produttiva e dall'accentramento delle funzioni di pianificazione, finanza e controllo;
- (ii) holding mista, quando unisce alle funzioni proprie di pianificazione, finanza e controllo anche quella produttiva.

(c) Con riferimento alle modalità di configurazione del controllo si distingue infine tra:


- (i) gruppi a struttura semplice caratterizzati da partecipazioni di controllo dirette della capogruppo in tutte le società controllate, come nell'esempio di seguito raffigurato.



Il gruppo sopra schematizzato può avere una qualunque delle diverse caratteristiche viste in precedenza.


A potrebbe essere una capogruppo finanziaria (holding pura) e B, C e D, potrebbero essere imprese che operano in settori diversificati (ad es. meccanico, trasporti e grande distribuzione) configurando così un gruppo cosiddetto conglomerato. B, C e D, potrebbero invece svolgere attività complementare, configurando così un gruppo integrato orizzontale (esempio nel settore chimico; B farmaceutico, C per l'agricoltura, D per l'alimentazione) o verticale (esempio nel settore automobilistico: B per la componentistica, C per i motori e D per l'assemblaggio). A potrebbe poi coordinare strategicamente l'attività delle controllate (gruppo economico) ovvero limitarsi ad esercitare un puro e semplice potere di nomina degli organi sociali, senza alcuna altra ingerenza nell'attività della controllante (gruppo finanziario).

- (ii) Gruppi a struttura complessa nei quali il controllo viene esercitato a cascata o a mezzo di livelli successivi di controllo, come nell'esempio di seguito raffigurato.



In questo caso A (società capogruppo) controlla direttamente la sottocapogruppo (sub-holding) di 1° livello B e attraverso di essa le sottocapogruppo di 2° livello C, D ed E e quindi attraverso queste ultime le imprese F, G, H, I, L, M. Verosimilmente, in questo caso, A potrebbe essere una holding pura con funzioni finanziarie, e B, una holding mista, che unisce alle funzioni di pianificazione e controllo anche quelle produttive.

- (iii) Gruppi a catena, nei quali i poteri di controllo si compongono variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate, come nell'esempio di seguito raffigurato.



In questo caso, A controlla direttamente B ed attraverso di questa controlla indirettamente C. A controlla inoltre D, attraverso la partecipazione diretta e quella indiretta tramite B e C.

3.3 Il gruppo di imprese secondo la dottrina contabile internazionale

La prassi contabile internazionale, occupandosi delle problematiche connesse agli aspetti economico-patrimoniali ed alla conseguente esigenza di rappresentazione delle interessenze dei soci di minoranza, ha elaborato tre [1] diverse configurazioni di gruppo che di seguito si riassumono per sommi capi:

(a) La teoria dell'entità (Entity Theory)

Secondo tale teoria il gruppo è un'unica entità economica, la cui attività è effettivamente coordinata da una società capogruppo (o nei gruppi orizzontali attraverso intese). Tale teoria riflette, dal punto di vista contabile la teoria aziendalista del gruppo economico. Il bilancio consolidato rappresenta secondo tale teoria il bilancio del gruppo considerato come unica impresa e pertanto rappresenta i risultati integrali del gruppo a prescindere dalla divisione, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e dei risultati d'esercizio.

(b) La teoria della proprietà (Proprietary Company Theory)

Secondo tale teoria, il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo può esercitare un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza (anche se non è di fatto esercitata un'attività di coordinamento) e per le sole quote o azioni proporzionalmente detenute. Tale teoria riflette la teoria aziendalista del gruppo finanziario nel senso che il bilancio consolidato rappresenta un'estensione del bilancio della capogruppo per le porzioni di attività e passività detenute nelle controllate, piuttosto che il bilancio dell'impresa gruppo. Pertanto il bilancio consolidato è ottenuto consolidando proporzionalmente i bilanci delle società controllate. Ne consegue che nel consolidato non trovano rappresentazione né le porzioni di capitale, né quelle del risultato d'esercizio di competenza dei soci di minoranza.

(c) La teoria della capogruppo (Parent Company Theory)

Tale teoria attua un compromesso tra le prime due, dando rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantenendo al tempo stesso la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso.

Il bilancio consolidato è pertanto un bilancio che include integralmente la situazione di gruppo come nel caso (a), nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.

3.4 Il gruppo secondo la VII direttiva ed il D.Lgs. n. 127/1991

Il legislatore comunitario non ha configurato con precisione i lineamenti del gruppo ai fini del consolidato, lasciando ai singoli Stati membri diverse opzioni.

Dall'art. 1 punto 1 della direttiva, infatti, si evince una configurazione di gruppo quale insieme di imprese assoggettate al controllo della capogruppo (impresa madre) in virtù della maggioranza dei voti esercitati in assemblea o della titolarità del diritto, in quanto azionista, a nominare la maggioranza dell'organo amministrativo, di direzione o di vigilanza di un'impresa figlia.

Nello stesso articolo, al punto 2, la direttiva consente agli Stati membri la facoltà di includere nell'area di consolidamento le imprese nelle quali la capogruppo ha una partecipazione di capitale ed esercita un'influenza dominante, ovvero che assoggetta ad una direzione unitaria.

Più avanti, all'art. 12, è altresì concessa la facoltà di includere nell'area di consolidamento quell'impresa che pur in assenza di vincoli partecipativi è sottoposta a direzione unitaria in virtù di contratto o di clausole statutarie, ovvero di considerare imprese di un medesimo gruppo quelle imprese in cui gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in maggioranza dalle medesime persone.

L'ampiezza delle opzioni considerate dal legislatore comunitario trova origine nelle diverse esperienze dei paesi membri e nell'esigenza di collocare il nuovo obbligo societario nel contesto dei diversi impianti normativi già collaudati in ciascuno di essi.

Il legislatore nazionale ha optato per una configurazione di gruppo ancorata sostanzialmente alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359, ampliandone la portata solo per i casi particolari di controllo esercitato in virtù di accordi con altri soci (patti di sindacato ed altri) e di diritto della capogruppo di esercitare un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, quando la legge del paese in cui ha sede la società controllata li consenta.

In merito alla portata di tale disciplina, si veda più avanti il capitolo 5.

A conclusione della panoramica sulle diverse distinzioni e categorie brevemente riassunte più sopra, si rileva come le scelte operate dal legislatore del D.Lgs. n. 127/1991, nel contesto delle opzioni consentite dal legislatore comunitario in tema di configurazione di gruppo, siano riconducibili esclusivamente alla facoltà di esprimere, di diritto o di fatto, una legittima maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria.

Infatti:

- a) L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è il controllo, sia questo esercitabile direttamente od indirettamente tramite società controllate, persone interposte o società finanziarie.
- b) La complementarietà dei processi produttivi, o più in generale il grado di integrazione strategico, operativo o più semplicemente finanziario, non ha alcun rilievo né nelle legislazioni nazionali né in quelle comunitarie.
- c) L'assoggettamento a direzione unitaria, ovvero le circostanze riconosciute quali elementi caratterizzanti dei gruppi cosiddetti orizzontali, non hanno alcun rilievo.

3.5 Il gruppo secondo il D.Lgs. n. 87/1992

La normativa del D.Lgs. n. 87/1992, recante, tra l'altro, gli obblighi relativi alla redazione del bilancio consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari, non costituisce oggetto del presente documento. Si ritiene opportuno, tuttavia, riprendere di seguito alcune disposizioni utili a tracciare una linea di demarcazione tra questa disciplina speciale e la normativa generale recata dal D.Lgs. n. 127/1991.

1. l'art. 44 del D.Lgs. n. 127/1991 esclude dall'ambito di applicazione del decreto gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari;

2. l'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 stabilisce che le disposizioni relative si applicano:

a) alle banche: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. Per attività bancaria si intende la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (art. 1 comma 1 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico);

b) alle società di gestione previste dalla Legge 23 marzo 1983, n.77 (fondi comuni di investimento);

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all'Albo (Albo dei gruppi creditizi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356);

d) alle società previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 (società di intermediazione mobiliare: SIM);

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del Testo Unico emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n.142: esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Tale esercizio è riservato ad intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro che si avvale dell'U.I.C. Questi intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 106, comma 1 e 2);

f) alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso Testo Unico: società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività seguenti previste dall'art. 1, lettera f):

1. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

2. leasing finanziario;

3. servizi di pagamento;

4. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "traveller's cheques", lettere di credito);

5. rilascio di garanzie e di impegni di firma;

6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

- cambi;

- strumenti finanziari a termine e opzioni;

- contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;

- valori mobiliari;

7. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

8. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

9. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

10. gestione e consulenza nella gestione di patrimoni;

11. custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Prevede inoltre l'art. 1 del decreto che il ministero del Tesoro con riferimento ai soggetti previsti alla lettera e) "stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato".

Il decreto precisa infine che l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

Viene così chiaramente circoscritto l'ambito di applicazione del DLgs. n. 87/1992 e conseguentemente meglio precisato quello relativo al DLgs. n. 127/1991.

Sul piano sostanziale, e per quanto attiene alla sola configurazione di gruppo, oggetto di questo capitolo, si rileva che la disciplina speciale del DLgs. n. 87/1992 contiene in materia alcune differenze sostanziali rispetto alla normativa generale del DLgs. n. 127/1991:

a) innanzitutto è considerato capogruppo, ai fini della normativa sul bilancio consolidato, l'ente creditizio o finanziario (come definito al punto 2 sopra) capogruppo ai fini della vigilanza ai sensi del DLgs. del 20 novembre 1990, n. 356;

b) esiste poi l'obbligo del consolidamento degli enti creditizi e finanziari che, anche in assenza di legami partecipativi, operano secondo una direzione unitaria, ovvero hanno gli organi amministrativi composti in maggioranza dalle medesime persone, ovvero sono diretti in maniera unitaria da un terzo soggetto controllante (persona fisica, impresa od ente diverso da ente creditizio e finanziario, impresa ed ente costituito in altro paese).

4. LA NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO E I CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

L'esigenza di essere informati sui risultati economici della gestione e sulla evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo insieme può essere soddisfatta unicamente dal bilancio consolidato, sebbene sia ritenuto unanimemente che tale documento contabile abbia natura integrativa, piuttosto che sostitutiva, dei bilanci della capogruppo e delle singole imprese consolidate.

4.1 Definizione di bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Da ciò derivano due importanti caratteristiche:

(a) Le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività ed ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate.

(b) Gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato, quando le società vengono considerate come un'unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i terzi.

Pertanto, il bilancio consolidato consente di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli utili intragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo;
- eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

4.2 I metodi di consolidamento e le interessenze di terzi nella prassi internazionale

La redazione del bilancio consolidato di gruppo comporta innanzitutto la scelta del metodo di consolidamento (integrale o proporzionale) e la problematica di individuare il trattamento delle interessenze di terzi al patrimonio netto ed al risultato d'esercizio tanto in termini di valore quanto in termini di rappresentazione.

Le soluzioni predisposte dalla tecnica ragionieristica sono diverse in relazione alle diverse teorie contabili di gruppo accettate.

IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE NELLA TEORIA DELL'ENTITA' (ENTITY THEORY)

Secondo questa teoria, come già visto, il gruppo costituisce un'unica entità economica e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, senza distinzione alcuna delle interessenze di terzi in termini economici e patrimoniali.

Conseguentemente, anche attività e passività, costi e ricavi, risultato d'esercizio e patrimonio, devono essere consolidati integralmente, al fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del Gruppo quale unicum indivisibile (cosiddetto metodo dell'integrazione globale).

IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE NELLA TEORIA DELLA PROPRIETA' (PROPRIETARY THEORY)

Secondo la teoria della proprietà, dato che le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella medesima proporzione.

In questa teoria l'unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il bilancio della capogruppo ed il consolidato altro non è che un'estensione di quello, per tenere conto delle quote detenute nelle società controllate.

Il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio consolidato dovranno rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo ed il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (cosiddetto metodo proporzionale - si veda capitolo 15). Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di consolidamento.

IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE NELLA TEORIA DELLA "CAPOGRUPPO" (PARENT COMPANY THEORY)

La teoria della capogruppo contempera l'esigenza di fornire una completa informazione della realtà economico patrimoniale del gruppo con quella di evidenziare il risultato economico ed il patrimonio netto di stretta pertinenza della capogruppo.

Il metodo di consolidamento è pertanto quello della integrale attrazione di attività, passività ecc., che al contrario di quanto previsto nell'applicazione connessa con la teoria dell'entità, deve evidenziare la quota di patrimonio netto e di risultato economico di pertinenza di terzi.

Le quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi possono essere evidenziate nel contesto del patrimonio netto o nelle passività.

IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (EQUITY METHOD)

Lo stesso risultato informativo in termini quantitativi può ottenersi con un metodo cosiddetto di consolidamento sintetico o del patrimonio netto (equity method) che tuttavia non può considerarsi sostitutivo di un vero e proprio procedimento di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività ed i componenti del risultato economico.

4.3 Il metodo di consolidamento e le interessenze di terzi secondo il D.Lgs. n. 127/1991

Il D.Lgs. n. 127/1991 prevede il metodo di consolidamento integrale (art. 31), disponendo che l'importo del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi sia iscritto in una apposita voce del patrimonio netto e che la parte del risultato economico di terzi sia distinta nel risultato consolidato (art. 32). Le modalità tecniche di calcolo delle interessenze di terzi sono descritte al capitolo 11.6.

Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l'esclusione dal consolidamento (si veda capitolo 5.4) ci si deve avvalere del metodo del patrimonio netto, descritto al capitolo 9.9(b).

Nella ipotesi di controllo congiunto è previsto l'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale (si veda capitolo 15).

5. OBBLIGHI GENERALI, AREA DI CONSOLIDAMENTO, ESONERI ED ESCLUSIONI

5.1 Obblighi ed area di consolidamento

L'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991 stabilisce che il bilancio consolidato, ossia il bilancio con il consolidamento integrale dell'attivo, del passivo e dei componenti di conto economico, debba essere preparato come regola generale dalle società che controllano, direttamente ed indirettamente, un'impresa.

L'art. 26 del citato provvedimento precisa poi la nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) primo comma dell'art. 2359 del Codice Civile, ed in parte prevedendo le due fattispecie specifiche dell'influenza dominante derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e dal controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Il rinvio ai numeri 1 e 2, primo comma, del citato articolo e quindi al dominio derivante dal controllo di diritto o di fatto che scaturisce dalla disponibilità dei diritti di voto, esclude sia la fattispecie dei cosiddetti gruppi orizzontali e della direzione unitaria della direttiva comunitaria, sia le situazioni di controllo basate sui particolari vincoli contrattuali di cui al punto 3 primo comma dell'art. 2359.

Più in generale, il disposto normativo esclude tutte le situazioni in cui il coordinamento o la direzione unitaria delle imprese, pur ravvisabile in situazioni di fatto, non è basato su vincoli giuridici obiettivamente rilevabili.

Quanto alle caratteristiche intrinseche che deve presentare il controllo ai fini dell'obbligo di consolidamento, è opinione diffusa in dottrina che esso debba essere:

(a) stabile nel tempo, ovvero non deve trattarsi di un rapporto di controllo transitorio od occasionale;

(b) autonomo, nel senso che l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla collaborazione o dall'alleanza con altri soggetti indipendenti.

Oltre alle ipotesi di controllo di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2359 sin qui commentate, l'art. 26 del citato decreto dispone al comma 2 che sono considerate controllate:

(a) le imprese in cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;

(b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Quanto al punto a), è dottrina unanime che le clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione di un diritto ad esercitare un'influenza dominante su una società siano contrarie al nostro ordinamento giuridico; l'ipotesi è stata prevista dal legislatore al fine di attrarre nell'area di consolidamento quelle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica.

In merito al punto b), è opinione altrettanto diffusa in dottrina che possa trattarsi anche di sola maggioranza relativa, esercitata in virtù di "accordi tra soci" nella cui specie possono rientrare tutte le pattuizioni il cui fine sia quello di attribuire ad uno solo degli azionisti il controllo della maggioranza.

Quest'ultimo punto richiama la problematica generale (riconducibile anche al controllo di fatto di cui al punto 2 dell'art. 2359) connessa alle difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

L'accertamento di tale situazione dipende anzitutto dalla constatazione del grado di polverizzazione delle partecipazioni, e di conseguente assenteismo dei piccoli azionisti dall'assemblea: è chiaro che se, per anni, all'assemblea ordinaria non si raggiunge la presenza (in proprio o per delega) del 70% delle azioni con voto, una partecipazione del 40% basta a consentire l'esercizio dell'influenza dominante. E, in una situazione di questo tipo, l'esistenza di un sindacato di voto tra azionisti portatori del 40% dei voti, nel quale l'azionista società X disponga di oltre la metà dei voti sindacati, fa sì che la società X sia controllante.

A confermare il giudizio che una società, pur con una partecipazione non di maggioranza assoluta, controlla la maggioranza di fatto dei diritti di voto possono valere anche i seguenti elementi indiziari:

- la società ha nominato la maggioranza degli amministratori in carica;
- la società esercita con continuità il controllo operativo e finanziario dell'altra società.

Tali situazioni, che non devono avere carattere temporaneo, vanno comunque associate alla disponibilità sufficientemente ampia ancorché inferiore alla maggioranza assoluta, dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

5.2 Esonero dall'obbligo di redazione per limiti quantitativi

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991), salvo le società quotate in borsa, le società che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, incluso l'esercizio di prima applicazione (e cioè nell'esercizio in questione e nel precedente esercizio) due dei seguenti limiti:

- 19 miliardi nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 38 miliardi di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'anno.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci, compreso quello della capogruppo, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.

Ai fini di tale computo non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

5.3 Esonero dall'obbligo di redazione per i sottogruppi

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllate, purché non quotate in borsa (cosiddette società sotto-capogruppo o sub-holding), a loro volta controllate da società soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alla normativa di uno stato membro della Comunità Europea.

L'esonero è subordinato al fatto che:

- la sub-holding sia controllata da un'impresa, soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità Europea, la quale rediga e sottoponga a controllo il proprio bilancio consolidato secondo il diritto di altro Stato membro, e
- non vi sia richiesta (almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio) di redazione del bilancio consolidato da parte di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 5 per cento del capitale sociale.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate in nota integrativa e nel caso della sub-holding deve altresì essere indicata la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

5.4 Esclusioni dall'area di consolidamento

L'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991 prevede distinte ipotesi di esclusione obbligatoria e facoltativa dall'area di consolidamento.

ESCLUSIONE OBBLIGATORIA

L'esclusione obbligatoria è prevista in tutti quei casi in cui l'attività della controllata abbia caratteri tali da che la sua inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di chiarezza, verità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di gruppo.

Tale precetto rispetta sostanzialmente l'art. 19 primo comma della norma comunitaria, la quale contiene poi al punto 2 l'avvertenza che esso non è applicabile per il solo fatto che le imprese da consolidare svolgono attività diverse (commerciale, industriale e di servizio), rendendo pacifico pertanto l'obbligo di consolidamento dei gruppi cosiddetti "conglomerati".

La Relazione Ministeriale al decreto chiarisce che eguale interpretazione deve essere data al disposto normativo nazionale, avvertendo che "la non inclusione è imposta per quelle imprese controllate la cui attività è tanto diversa da quella svolta dalla maggior parte delle imprese consolidate, che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare correttamente la situazione e il risultato economico del complesso delle imprese. Deve trattarsi di eterogeneità tale da comportare che le voci di bilancio di eguale denominazione abbiano significato economico diverso, sì che il loro consolidamento produrrebbe effetti distorsivi sull'informazione (si pensi al consolidamento, dei debiti da finanziamento di un insieme di imprese industriali o commerciali, con i debiti di una banca verso i depositanti).

La disposizione andrà applicata anche nei confronti delle società che si trovino in liquidazione, giacché il bilancio ne è redatto con criteri eterogenei rispetto a quelli dell'esercizio".

Viceversa, non costituiscono motivo di esclusione le attività complementari o servizi o altre attività finanziarie od assicurative svolte prevalentemente nell'ambito del gruppo.

Da quanto detto sopra, consegue che nel caso in cui le attività svolte dalle imprese del gruppo siano diversificate, occorre distinguere se:

(a) le società del gruppo svolgono attività marcatamente dissimili (ad esempio varie imprese industriali e commerciali, una banca ed una compagnia di assicurazione). In tale fattispecie, le partecipazioni (banca e compagnia di assicurazione) vanno valutate con il metodo del patrimonio netto;

(b) le attività delle società del gruppo si svolgono in settori che, sia pur dello stesso tipo (ad esempio industriale, commerciale, servizi), sono ciascuno di rilevanza tale da non far assumere a nessuno di essi preminenza sugli altri. In tale caso, dovrà essere redatto un bilancio consolidato riepilogativo di gruppo che includa tutte le controllate; è inoltre raccomandato che a tale bilancio consolidato vengano allegati i bilanci consolidati per settori omogenei. Alternativamente, nel caso che il numero delle attività dissimili sia rilevante, andrà allegato un prospetto con i dati aggregati più significativi dei bilanci delle singole imprese che includa almeno: le attività non immobilizzate e quelle immobilizzate, le passività a breve e quelle a lungo termine, il patrimonio netto, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggette a restrizioni o vincoli o in sospensione d'imposta, ricavi, risultato operativo, risultato netto.

ESCLUSIONE FACOLTATIVA

I motivi facoltativi dell'esclusione dal consolidato (art. 28 D.Lgs. n. 127/1991) possono riguardare:

(a) Irrilevanza della controllata

Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, può essere escluso dall'area di consolidamento.

La rilevanza del bilancio della società controllata in termini quantitativi è misurata sia con riferimento a ciascuno dei parametri seguenti:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici,

sia rispetto alla posizione patrimoniale e finanziaria della controllata nel suo complesso, ivi comprese garanzie, impegni, contratti ed ogni altra informazione sugli affari dell'impresa che se portata a conoscenza di terzi potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della posizione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso. Va precisato che ragioni non meramente quantitative possono, per contro, indurre al consolidamento

dell'impresa, come quando ad esempio questa occupi una posizione strategica di rilievo nell'ambito del gruppo.

Ovviamente, qualora più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti, esse devono essere consolidate.

(b) Limitazioni nei diritti della controllante

Quando l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidato.

Casi di restrizioni gravi e durature sono considerati i seguenti:

- assoggettamento della controllata a procedura concorsuale, salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento;
- procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso e, per le società operanti all'estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi;
- rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società operanti all'estero.

(c) Impossibilità di ottenere le informazioni

Quando non è possibile reperire in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidamento. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e possono eccezionalmente riguardare:

- controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono più delle informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il consolidamento;
- controllate residenti all'estero, nella circostanza in cui, per motivi di ordine politico, siano nell'impossibilità di comunicare le necessarie informazioni.

(d) Quando infine, le azioni o quote sono detenute a scopo di successiva alienazione, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidato

Si precisa che tale scopo deve essere immediato e non eventuale e che conseguentemente la partecipazione deve essere iscritta non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell'attivo circolante; tuttavia, nel caso della controllata che sia stata ritenuta strategica e classificata nel bilancio d'esercizio della controllante tra le immobilizzazioni finanziarie, è accettabile mantenere tale classificazione.

6. BILANCI DA CONSOLIDARE

6.1 Società i cui bilanci vanno inclusi nel bilancio consolidato

Le società i cui bilanci vanno inclusi nel bilancio consolidato sono identificate nel precedente capitolo 5.1 di questo documento. Il consolidamento dei bilanci completi delle società identificate nel citato paragrafo, le quali sono sostanzialmente le partecipazioni su cui si esercita un controllo di diritto o di fatto, dicesi anche consolidamento integrale o ad integrazione globale, in contrapposizione al metodo del patrimonio netto, utilizzato per la valutazione delle partecipazioni nel bilancio consolidato, nei casi indicati nel capitolo 5.4.

Il metodo di valutazione delle partecipazioni detto "metodo del patrimonio netto" può indicarsi da un punto di vista pratico, per i suoi effetti assimilabili a quelli del consolidamento, anche con la denominazione di metodo di consolidamento sintetico. Tuttavia la valutazione delle

partecipazioni con il metodo del patrimonio netto non è sostitutiva della redazione del bilancio consolidato.

6.2 Data di chiusura dei bilanci da consolidare

I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti alla stessa data, e devono riferirsi ad un esercizio di eguale durata. La problematica connessa alla distribuzione di dividendi non costituisce di per sé una ragione valida per giustificare il consolidamento di bilanci a date diverse. Come precisato nel successivo capitolo 6.3, l'attuale normativa non consente di includere nel consolidamento integrale bilanci di partecipate ad una data diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato. Pertanto, nei casi in cui alcune delle partecipate o la controllante stessa chiudano il proprio bilancio d'esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse dovranno redigere un bilancio annuale intermedio.

La normativa non fornisce indicazioni in merito alla data di chiusura dei bilanci di imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Poiché in questi casi l'influenza della capogruppo sulla collegata è minore, ove la data di chiusura di bilancio dell'impresa collegata differisca dalla data di riferimento del bilancio consolidato, si ritiene accettabile utilizzare il bilancio chiuso ad una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9(b)(iv).

6.3 Data di riferimento del bilancio consolidato

Il D.Lgs. n. 127/1991 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante (art. 30 , comma 1).

Esiste peraltro la facoltà (art. 30, comma 2), purché indicata e motivata nella nota integrativa, di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, ma coincidente con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

Il D.Lgs. n. 127/1991 ha altresì previsto, per i casi in cui la data di chiusura di un'impresa inclusa nel consolidamento (ivi inclusa l'impresa controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, che tale impresa sia inclusa nell'area di consolidamento in base ad un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato (art. 30, comma 3). Questa impostazione rispetto a quella consentita dai principi contabili internazionali (consolidamento di bilanci chiusi ad una data diversa, purché non superiore ai tre mesi) è più adeguata all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

L'inclusione nel consolidamento di bilanci annuali intermedi non coincidenti con i bilanci d'esercizio deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante purché non costituiscano una parte rilevante del gruppo e di tale fatto si deve dare menzione nella nota integrativa. Inoltre, è prevedibile che tali bilanci non siano approvati dalle rispettive assemblee e, pertanto, è necessario che essi siano approvati redatti dai rispettivi consigli di amministrazione.

La facoltà di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, se utilizzata, non pregiudica la significatività e rappresentatività del bilancio consolidato, essendo questo un documento informativo autonomo. Tuttavia, viene meno la possibilità di raffronto con il bilancio d'esercizio della capogruppo, in quanto il raccordo con lo stesso, che sovente costituisce un aspetto informativo di importanza tutt'altro che trascurabile, diventa molto più difficile, ed a volte impossibile, per motivi d'ordine pratico.

Poiché le situazioni anomale sin qui descritte debbono essere temporanee, è necessario che da parte dei gruppi venga avviata, ove applicabile, un'azione di allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del gruppo, per poter raggiungere nel più breve tempo tecnicamente possibile l'obiettivo che il bilancio consolidato, ed i bilanci d'esercizio delle società consolidate siano allineati alla stessa data.

6.4 Obblighi delle imprese controllate di trasmettere le informazioni

L'art. 43 del D.Lgs. n. 127/1991 stabilisce l'obbligo, per le imprese controllate incluse nell'area di consolidamento, di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante ai fini della redazione del bilancio consolidato. Come precisato nella relazione ministeriale, il compito di fissare il tipo e la natura dei dati e delle informazioni ed i termini precisi per l'invio delle stesse spetta all'impresa che redige il bilancio consolidato, mentre alle controllate incombe l'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati richiesti. Di norma i documenti richiesti dovrebbero comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni ritenute necessarie per l'effettuazione delle scritture di consolidamento (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento, ecc.) e per la stesura della nota integrativa consolidata.

La responsabilità della correttezza e completezza dei documenti da trasmettere alla società controllante compete agli amministratori delle imprese controllate, così come il rispetto dei termini precisi di inoltro dei documenti stessi. L'osservanza di quest'ultimo obbligo è particolarmente importante, in quanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, deve permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e la pubblicazione del bilancio consolidato (artt. 41 , 42 e 46 del D.Lgs. n. 127/1991).

6.5 Bilanci da utilizzare per l'applicazione del metodo del patrimonio netto

I precedenti paragrafi da 6.1 a 6.4 si riferiscono anche al caso in cui venga applicato il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale, sia nel bilancio consolidato che nel bilancio della partecipante. Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a partecipazioni di influenza notevole ma non maggioritaria, la partecipante potrà trovarsi nella condizione di dover utilizzare il bilancio d'esercizio redatto a fini legali dalle partecipate, purché predisposto correttamente secondo i principi di redazione e di valutazione del bilancio d'esercizio, anche se non armonizzato con i propri principi, a causa della indisponibilità dei dati necessari per l'armonizzazione. Le eventuali difformità rispetto ai criteri di gruppo devono essere indicate nella nota integrativa. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9.

7. LA TRADUZIONE IN MONETA DI CONTO DEI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

7.1 Premessa

Un'impresa che svolga la propria attività in diversi paesi e, quindi, in valute di conto diverse dalla Lira italiana è naturalmente soggetta, oltre che ai rischi derivanti dalle variazioni dei prezzi che si verificano in tali paesi, anche a quelli derivanti dalle variazioni dei rapporti di cambio fra le diverse monete.

Ciò vale, oltre che per le operazioni che l'impresa di un paese svolge direttamente in altri paesi, per esempio di acquisto, di vendita, di provvista od impiego di capitali, anche per quelle operazioni svolte indirettamente tramite altre imprese controllate, collegate o comunque consociate. In questo caso vi è la necessità di tradurre nella moneta della società capogruppo i bilanci che tali imprese controllate, collegate o consociate redigono nella moneta del paese in cui operano, allo scopo di permettere, ove ne ricorrano le condizioni:

- la preparazione del bilancio consolidato di gruppo;
- la determinazione del valore attribuibile alle partecipazioni in tali imprese controllate o collegate in base al metodo del patrimonio netto.

I principi contabili da applicare per la traduzione di un bilancio in moneta estera non sono necessariamente diversi a seconda che il bilancio si riferisca ad una società controllata o

collegata o più semplicemente consociata. I metodi di traduzione enunciati nei successivi paragrafi viceversa si differenziano, a seconda che disciplinino:

- la traduzione del bilancio di società appartenenti al medesimo gruppo ma che sono sostanzialmente autonome dalla capogruppo sia come operatività che come gestione finanziaria (ivi incluse le società collegate da valutare con il metodo del patrimonio netto);
- la traduzione dei bilanci di filiali o altre stabili organizzazioni all'estero, che sono parte integrante della gestione della capogruppo.

Affinché il bilancio di una impresa partecipata operante in un paese diverso da quello della capogruppo possa, ai fini del consolidamento, essere tradotto nella moneta di quest'ultima, è necessario che esso sia redatto secondo principi contabili conformi a quelli applicati dalla capogruppo, non rilevando, ai fini della uniformità dei principi contabili, il fatto che l'impresa figlia abbia adottato criteri conformi alla legislazione estera. Se il bilancio in questione non è stato redatto in base ai principi contabili della capogruppo occorrerà provvedere alle necessarie rettifiche prima di procedere alla sua traduzione. Poiché la quasi totalità delle imprese estere tengono la contabilità e preparano i bilanci nella valuta del Paese in cui operano, mentre i bilanci consolidati sono invece preparati nella valuta dell'impresa capogruppo, i bilanci delle imprese estere dovranno essere tradotti nella valuta utilizzata per il bilancio consolidato.

7.2 La traduzione dei bilanci in moneta estera secondo le direttive comunitarie e secondo la legislazione civilistica e fiscale

Né la normativa italiana, né la VII Direttiva affrontano la problematica della traduzione dei bilanci.

L'art. 34 n. 1 della VII Direttiva prescrive solo che nell'allegato al bilancio consolidato, per gli elementi patrimoniali che sono o erano all'origine espressi in valuta estera, vengano indicate "le basi di conversione utilizzate per la loro espressione nella valuta in cui sono stati redatti i conti consolidati"; una norma analoga è contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991. In tema di bilancio consolidato, infatti, l'art. 38 del citato decreto stabilisce al comma 1 punto b) che "la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, i criteri ed i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato".

La legislazione fiscale, a sua volta, non detta particolari norme per la traduzione del bilancio di una partecipata operante all'estero ed i principi adottati per tale traduzione assumono rilevanza ai fini fiscali solo per i loro effetti sulla valutazione della partecipazione nella società a cui il bilancio si riferisce, ai fini dell'articolo 61 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Recita, infatti, tale articolo che "i titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 (n.d.r. azioni o quote di partecipazioni in società ed enti) esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 6 dell'articolo 59...". Il comma 4 dell'art. 59 stabilisce tra l'altro che "per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio". Criteri analoghi valgono per il trattamento, nel bilancio d'esercizio, delle differenze di conversione derivanti dalla traduzione dei bilanci delle filiali estere, l'art. 76, comma 2 stabilisce che "la conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito".

7.3 I procedimenti di traduzione

I due principali metodi riconosciuti per tradurre i bilanci espressi in valuta estera sono i seguenti:

(a) Il metodo del cambio corrente

Questo metodo prevede la traduzione di tutte le attività e le passività al cambio in essere alla data di bilancio e delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni

operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo. Le voci di patrimonio netto (sia quelle di patrimonio netto iniziale che le successive variazioni incluso il risultato di esercizio) sono iscritte ai cambi storici ossia ai cambi in essere alla data in cui l'operazione ha interessato il patrimonio netto. Pertanto la differenza tra il valore così ottenuto e quello derivante dalla traduzione delle stesse voci al cambio corrente è iscritta in un'apposita voce del patrimonio netto stesso.

Da un punto di vista pratico, tale metodo è il più semplice ed il più comunemente applicato, ma non è del tutto coerente con un sistema a costi storici. L'Allegato VI presenta un'esemplificazione pratica di questo metodo.

(b) Il metodo temporale

Questo metodo prevede la traduzione di tutte le attività e passività monetarie al cambio in essere alla data di bilancio. Lo stesso cambio è utilizzato per la traduzione delle eventuali attività e passività non monetarie quando siano iscritte in bilancio a valori correnti. Attività e passività monetarie sono quelle che rappresentano denaro o sono convertibili o liquidabili in denaro in breve tempo (ad esempio: cassa, crediti e debiti); tutte le altre voci di bilancio, tra cui magazzino, immobilizzazioni e capitale, sono non monetarie.

Le attività e passività non monetarie, contabilizzate a costi storici, sono tradotte ai cambi in essere alle date in cui furono acquistate le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve.

Le voci di conto economico sono tradotte al cambio medio del periodo in cui si sono formate, ad eccezione degli ammortamenti e delle altre rettifiche di poste patrimoniali contabilizzate a costi storici, che vengono tradotti allo stesso cambio delle attività cui si riferiscono.

Il metodo temporale consente di tradurre il bilancio in un modo che approssima quello che risulterebbe se l'impresa estera avesse tenuto i suoi conti nella valuta utilizzata nel bilancio consolidato. Una parte della dottrina ritiene che tale metodo sia più in sintonia con l'adozione del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.

L'adozione di cambi differenti (storici o correnti) per tradurre le varie poste dello stato patrimoniale a seconda della loro natura, l'uso di un cambio diverso per le voci del conto economico e la variazione nei tassi di cambio da inizio a fine esercizio, determinano uno sbilancio che è l'effetto combinato dei vari fattori. L'ammontare netto di tale sbilancio secondo il metodo temporale va iscritto tra le differenze di cambio nel conto economico dell'esercizio. L'Allegato VII presenta un'esemplificazione pratica di questo metodo.

Come già indicato, né la normativa italiana, né la IV Direttiva contengono disposizioni circa il metodo da adottare per la traduzione dei bilanci espressi in valuta estera ai fini del consolidato, rinviando quindi ad una interpretazione, in chiave tecnica, dei principi generali.

In questa ottica, e sulla base delle considerazioni nel seguito esposte, è da condividersi quanto raccomandato dallo IASC nell'International Accounting Standard n. 21, secondo cui la scelta del metodo di traduzione più appropriato va fatta avendo riguardo ai rapporti di carattere finanziario ed operativo che intercorrono fra il gruppo e la partecipata estera. In particolare:

- il metodo del cambio corrente è da adottarsi per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività è sostanzialmente autonoma rispetto a quella della capogruppo;
- il metodo temporale invece è da adottarsi per la traduzione del bilancio delle partecipate la cui attività è integrata a quella della capogruppo.

A questi fini sono da ritenersi partecipate con attività sostanzialmente autonoma quelle le cui operazioni (acquisti, vendite, produzione) non sono legate o interdipendenti con quelle della capogruppo e, nel contempo, hanno una propria gestione finanziaria.

Sono invece da intendersi partecipate con attività integrate quelle la cui attività è concepita come una estensione di quella della casa madre.

Onde stabilire l'autonomia o meno dell'attività di una partecipata occorre considerare se:

- la partecipata estera svolga la maggior parte della propria attività con imprese che non facciano parte del gruppo;
- la partecipata finanzi le proprie attività principalmente con i proventi che da esse trae e facendo eventualmente ricorso al credito locale e non dipenda invece per tali attività dalle risorse finanziarie messe a sua disposizione dalla capogruppo;
- la partecipata realizzi i propri prodotti avvalendosi principalmente delle risorse locali di materiali e mano d'opera e non si avvalga invece soprattutto di componenti e servizi forniti dalla capogruppo;
- la partecipata venda la maggior parte dei propri prodotti nel proprio paese e comunque in paesi diversi da quelli in cui opera la capogruppo;
- esistano altri fattori che dimostrino che i flussi finanziari della capogruppo non sono direttamente influenzati dall'attività della partecipata.

Se ricorrono le suddette condizioni è da ritenersi che la partecipata estera sia sostanzialmente autonoma rispetto alla capogruppo; negli altri casi avremo viceversa una partecipata con attività integrata a quella della capogruppo.

7.4 Traduzione del bilancio di una partecipata sostanzialmente autonoma dalla capogruppo

(a) Il procedimento di traduzione

Se una partecipata svolge la propria attività come un'impresa sostanzialmente autonoma dalla capogruppo può assumersi che l'investimento di quest'ultima sia rappresentato dal patrimonio netto della partecipata preso nel suo complesso piuttosto che dalle singole attività e passività di tale società. Pertanto in tali circostanze tutte le attività e le passività che appaiono dal bilancio di tale impresa vanno tradotte nella moneta della capogruppo al medesimo tasso di cambio, vale a dire quello corrente alla data di bilancio.

Si osserva inoltre che la migliore indicazione del reddito di una partecipata, che svolga la propria attività in modo sostanzialmente autonomo dalla capogruppo, è rappresentata dall'utile netto che appare dal conto economico espresso nella moneta del paese in cui tale società svolge la propria attività e che, pertanto, tale utile netto debba essere riflesso nel bilancio consolidato di gruppo senza assoggettarlo ad alcuna rettifica oltre a quelle necessarie per:

- (i) eliminare i profitti non ancora realizzati su operazioni con altre società del gruppo;
- (ii) allineare i principi contabili della partecipata a quelli del gruppo.

Pertanto tutte le voci del conto economico di una partecipata che operi in un paese diverso da quello della capogruppo vanno tradotte nella moneta di quest'ultima al cambio in essere alla data di ogni operazione, ovvero, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo.

(b) Rilevazione e rappresentazione delle differenze di cambio

Le variazioni intervenute tra il cambio alla data di un bilancio rispetto a quello usato per il bilancio precedente danno naturalmente luogo a differenze di cambio. Anche la traduzione del conto economico della partecipata ad un cambio corrispondente alla media dei cambi dell'esercizio (e pertanto diverso da quello corrente alla data del bilancio) origina differenze di cambio.

E' necessario ricordare che tali differenze:

- non derivano da operazioni commerciali o finanziarie della partecipata il cui patrimonio netto non varia in conseguenza della traduzione nella moneta della capogruppo;

- non hanno alcun effetto sui flussi finanziari derivanti dalle operazioni effettuate dalla partecipata nella moneta del paese in cui svolge la propria attività.

Conseguentemente, le differenze di cambio in questione non devono essere accreditate o addebitate al conto economico consolidato ma portate in aumento o diminuzione del patrimonio netto mediante accredito o addebito ad un'apposita voce delle altre riserve, quale "Riserva da differenze di traduzione".

Quando una partecipata estera inclusa nel consolidamento non è posseduta al 100%, la differenza di conversione cumulativa va ripartita fra quota di pertinenza della maggioranza e quota di pertinenza delle minoranze. La quota spettante alla maggioranza sarà indicata in detta voce specifica del patrimonio netto mentre la parte attribuibile alle minoranze sarà ricompresa nella voce "Capitale e riserve di terzi".

Alla luce delle suddette considerazioni si può pertanto concludere che il "metodo del cambio corrente" è quello raccomandato per le partecipate estere che sono sostanzialmente autonome dalla capogruppo.

7.5 Traduzione del bilancio di una partecipata la cui attività è integrata a quella della capogruppo

(a) Il procedimento di traduzione

In alcuni gruppi, l'attività della società partecipata è talvolta così strettamente collegata a quella della capogruppo da potersi sostanzialmente considerare come un'estensione dell'attività di quest'ultima in un paese e in una moneta diversi. Qualsiasi variazione nei flussi finanziari della partecipata ha allora un immediato e diretto riscontro nei flussi finanziari della capogruppo, in quanto è questa a fornire alla partecipata la maggior parte dei mezzi finanziari di cui essa ha bisogno.

In tali circostanze, il procedimento di traduzione del bilancio della partecipata deve essere tale da permetterne l'inserimento nel bilancio consolidato come se tutte le operazioni, che detto bilancio riflette, fossero state effettuate dalla capogruppo nella propria moneta; conseguentemente:

- le attività e le passività di carattere monetario, nonché le altre attività e passività non monetarie che sono iscritte nel bilancio a valori correnti, sono tradotte al cambio alla data del bilancio;
- le altre attività e passività sono tradotte al cambio "storico", vale a dire al cambio alla data dell'operazione che ha dato loro origine. Nel caso di attività il cui costo sia stato assoggettato a rivalutazione o a svalutazione, per esempio con riferimento al loro costo di rimpiazzo od al loro valore netto di realizzo, la traduzione dovrà naturalmente essere effettuata al cambio alla data di tale rivalutazione o svalutazione;
- le voci del conto economico che derivano da attività e passività tradotte a tassi di cambio "storici", per esempio gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, sono tradotte ai medesimi cambi applicati a tali attività e passività;
- gli altri proventi e spese sono tradotti al cambio alla data dell'operazione che ha dato loro origine. Se tali operazioni fossero molto numerose ed estese a tutto l'esercizio, come è spesso il caso, e il descritto procedimento fosse quindi inattuabile, si potrà far ricorso a cambi medi, preferibilmente ponderati in relazione al volume di operazioni effettuate nel corso dell'esercizio. Per esempio tutti i proventi accreditati e le spese addebitate al conto economico in ogni mese dell'esercizio potrebbero essere tradotti al cambio medio in vigore in quel mese.

(b) Rilevazione e rappresentazione delle differenze di cambio

Le variazioni intervenute nel cambio nel corso dell'esercizio e l'applicazione di tassi diversi per la traduzione delle varie attività e passività, dei proventi e delle spese danno naturalmente luogo ad un utile o ad una perdita di cambio. Traducendo il conto economico della partecipata

secondo il procedimento qui esposto, si perviene infatti ad un risultato d'esercizio in moneta della capogruppo che, sommato al patrimonio netto della partecipata quale era stato determinato in moneta della capogruppo alla fine dell'esercizio precedente, non corrisponde all'ammontare della differenza fra le attività e le passività della partecipata così come sono state tradotte in moneta della capogruppo.

Come già detto, quando l'attività di una società partecipata, che operi in un paese diverso da quello della capogruppo, è in effetti parte integrante dell'attività di quest'ultima, qualsiasi variazione del rapporto di cambio tra le monete di tali paesi ha immediate conseguenze sui flussi finanziari della capogruppo. Conseguentemente l'utile (o la perdita) di cambio in questione va accreditato (o addebitato) ad apposita voce del conto economico consolidato.

Pertanto, si raccomanda l'applicazione del cosiddetto metodo temporale per la traduzione, ai fini del consolidamento, del bilancio di una partecipata estera le cui attività siano interdipendenti con quelle della capogruppo.

7.6 Traduzione di un bilancio redatto nella moneta di un paese ad economia fortemente inflazionistica

Il postulato secondo cui il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento presuppone una moneta di conto il cui potere d'acquisto sia ragionevolmente stabile nel tempo. Un valore di costo perde infatti rapidamente il proprio significato allorché la moneta che è servita a misurarlo è soggetta alle conseguenze di una forte inflazione.

E' opportuno osservare che se una partecipata (sostanzialmente autonoma dalla capogruppo, si veda capitolo 7.4) opera in un paese diverso da quello della capogruppo la cui economia è fortemente inflazionistica, la moneta di tale paese non può essere considerata un adeguato mezzo di espressione delle valutazioni di bilancio di tale partecipata. In tali circostanze, prima di procedere alla traduzione del bilancio della partecipata, è necessario provvedere a quelle rivalutazioni del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti ed a quelle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese che fossero opportune per l'eliminazione degli effetti dell'inflazione.

Se l'economia di un paese sia fortemente inflazionistica o meno è un problema da risolvere in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d'inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente un'economia che sia soggetta ad un tasso cumulativo d'inflazione di almeno il 100% nell'arco di tre anni è da considerarsi fortemente inflazionistica.

Delle rivalutazioni ed eventuali rettifiche del valore contabile delle attività, passività, proventi e spese di una partecipata operante in un paese ad economia fortemente inflazionistica è naturalmente necessario fornire esaurienti informazioni nella nota integrativa.

7.7 Trattamento delle voci monetarie infragruppo

L'inclusione in bilancio consolidato di una partecipata estera, comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine è necessario che gli stessi, nel bilancio d'esercizio o, successivamente, nell'ambito delle rettifiche per l'inclusione nel bilancio consolidato, siano convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo. Nell'Allegato VIII vengono presentati due esempi di applicazione di questa metodologia.

Nel caso in cui una voce monetaria dei suddetti saldi infragruppo rappresenti nella sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della capogruppo nell'entità estera la relativa differenza cambio va imputata al patrimonio netto consolidato nella voce "Riserva da differenza di traduzione". Un esempio di questa fattispecie è costituito da un prestito immobilizzato concesso dalla capogruppo alla controllata estera con scadenza indeterminata e senza addebito di interessi che è di fatto assimilabile ad un finanziamento in conto aumento capitale.

7.8 Investimenti in partecipazioni estere ed in immobilizzazioni materiali coperti da prestiti nella stessa valuta estera

Gli utili e le perdite su cambi derivanti da prestiti in valuta estera erogati alla controllante sono normalmente rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano, mentre quelli derivanti da un investimento da parte della capogruppo in una partecipata estera sono iscritte a patrimonio netto, secondo la metodologia descritta in precedenza per le entità estere autonome.

Se, tuttavia, tali operazioni di finanziamento sono destinate a fornire, ed effettivamente forniscono, una copertura effettiva in valuta a fronte di un investimento in un'entità estera autonoma è corretto non rilevare le relative differenze di cambio. Una "effettiva copertura" si verifica quando esiste correlazione tra l'effetto cambio gravante sull'operazione in valuta estera e l'effetto cambio derivante dall'investimento nella partecipata estera; deve pertanto essere dimostrabile che la partecipazione sarà ceduta entro le scadenze e per gli ammontari necessari al pagamento del prestito acceso per la copertura. Tale condizione, essendo le partecipazioni per definizione investimenti di lungo periodo, si potrà verificare solo in casi eccezionali.

Va infine osservato che le eventuali perdite di cambio, derivanti da una grave svalutazione della moneta della società capogruppo, che fossero relative a finanziamenti a lungo termine accesi dalla partecipata nell'esercizio allo specifico scopo di finanziare l'acquisto di attività non monetarie possono contabilizzarsi in aumento del valore di tali attività, purché il valore così aumentato non ecceda il minore tra il costo del loro rimpiazzo ed il presumibile valore netto di realizzo.

7.9 Informativa sui metodi di traduzione

La nota integrativa al bilancio consolidato deve:

(a) illustrare il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento;

(b) indicare i cambi utilizzati nell'applicazione del criterio di cui al punto (a);

(c) fornire l'ammontare degli eventuali utili o perdite di cambio relativi a voci monetarie infragruppo che sono in effetti un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della capogruppo nell'entità estera e che sono stati imputati al patrimonio netto consolidato nell'ambito della "Riserva da differenza di traduzione";

(d) evidenziare nel prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto di tale società, gli utili e le perdite di cambio derivanti dalla traduzione di bilanci di partecipate che fossero stati portati in aumento od in diminuzione del patrimonio netto della partecipante.

Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio consolidato e quella in cui esso viene redatto, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, siano evidenziati la natura delle variazioni ed il loro effetto sul bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio dopo la fine dell'esercizio.

8. COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

8.1 Composizione del bilancio consolidato

L'art. 32 , comma 1 del D.Lgs. n. 127/1991 indica che "salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati

nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa". La normativa vigente indica quindi che il bilancio consolidato si compone di:

- stato patrimoniale consolidato;
- conto economico consolidato;
- nota integrativa.

A tali componenti, similmente a quanto previsto per il bilancio d'esercizio, si aggiunge la relazione sulla gestione naturalmente riferita alla gestione d'insieme del gruppo. La nota integrativa, similmente a quanto statuito nel Documento Principi Contabili n. 12 dovrebbe comprendere anche:

- il rendiconto finanziario consolidato;
- il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato;
- il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato.

La norma, quindi, impone la redazione del bilancio consolidato secondo gli stessi schemi previsti per il bilancio d'esercizio (per quanto concerne i principi che regolano tali schemi, si rinvia al Documento Principi Contabili n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi") salvi gli adeguamenti necessari, trattati qui di seguito.

ADEGUAMENTI DA APPORTARE AGLI SCHEMI PREVISTI PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Per rappresentare le poste che, ove applicabili, sono caratteristiche del bilancio consolidato, agli schemi previsti per la redazione del bilancio d'esercizio è necessario apportare alcuni adeguamenti, che, in sintesi, sono i seguenti:

- l'inserimento all'attivo patrimoniale, tra le voci del gruppo "Immobilizzazioni immateriali", dopo la voce "Avviamento", della voce separata "Differenza da consolidamento", trattata al capitolo 10 di questo documento;
- l'inserimento della voce separata "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", proveniente dal processo di consolidamento delle partecipazioni, nel gruppo del passivo patrimoniale "Fondi per rischi ed oneri";
- l'inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce "Riserva di consolidamento", anch'essa trattata al capitolo 10 di questo documento;
- l'inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce "Capitale e riserve di terzi", rappresentativa della quota di patrimonio netto di spettanza dei soci di minoranza e, similmente, della voce "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi";
- l'inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce "Riserva da differenza di traduzione" rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera secondo il metodo del "cambio corrente".

Oltre agli adeguamenti sin qui indicati, la norma dà facoltà al redattore del bilancio consolidato di non esporre analiticamente (come prescritto per il bilancio d'esercizio) le voci relative alle rimanenze, se la determinazione dei dati occorrenti per tale esposizione risultasse eccessivamente onerosa.

BILANCIO CONSOLIDATO ESPRESSO IN MULTIPLI DI LIRE INTERE

Il D.Lgs. 127/91 non esplicita se i valori esposti nel bilancio consolidato possano essere espressi in unità di misura diverse dalle lire intere. Poiché, a causa della perdita di potere d'acquisto che nel corso degli anni ha colpito la moneta nazionale, la misurazione in lire dei fatti economici richiede l'uso di cifre assai grandi, si è instaurata la diffusa prassi di esprimere tali valori in multipli di lire intere, ad esempio in migliaia o milioni di lire. Tale prassi, che contribuisce grandemente ad una più agevole e sinottica lettura dei bilanci, quando essi esprimono in forma comparativa valori di grandezza assai rilevante, non contrasta certamente con il principio di precisione che regola la redazione dei bilanci, se l'entità degli arrotondamenti derivanti dall'adozione di ordini di grandezza superiori alle lire intere è assolutamente insignificante rispetto ai valori presentati in bilancio. Si ritiene, pertanto, la prassi di esporre i bilanci consolidati in multipli di lire intere totalmente accettabile e, nella normalità dei casi, preferibile all'uso delle lire intere.

BILANCI COMPARATIVI NEL CASO DELLA PREPARAZIONE DEL PRIMO BILANCIO

Nel caso di prima stesura del bilancio consolidato non è obbligatorio presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente. Nel caso si volessero presentare i dati dell'esercizio precedente, non è sufficiente presentare il bilancio della capogruppo, ma va predisposto il bilancio consolidato.

8.2 Schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati

Come già indicato al precedente capitolo 8.1, gli schemi previsti dalla vigente normativa per la redazione dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato sono i medesimi prescritti per la redazione dei bilanci d'esercizio, trattati nel Documento Principi Contabili n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", cui si rinvia per la trattazione delle specificità inerenti il contenuto e l'esposizione di detti schemi; in questo Documento, tuttavia, si ritiene utile riprendere e trattare gli aspetti generali e le limitazioni inerenti o implicite in tali schemi.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Come osservato nel Documento Principi Contabili n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", lo schema obbligatorio di stato patrimoniale consolidato prescritto dal combinato disposto degli artt. 32 D.Lgs. n. 127/1991 e 2424 Codice Civile, non presenta tutti gli elementi strutturali che vengono professionalmente ravvisati utili alla chiara e completa informativa. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, secondo corretti principi contabili.

Di conseguenza, si ritiene che lo stato patrimoniale consolidato classificato secondo il ricordato combinato legislativo possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di tale documento.

Indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale consolidato sono fornite dai documenti relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio o, per le poste tipiche del bilancio consolidato, in altre parti di questo stesso documento; ciò vale particolarmente per voci aggiunte, per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo corretti principi contabili.

Le limitazioni più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema obbligatorio ai fini della corretta informativa secondo corretti principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

(a) Attività e passività a breve termine

Lo schema di stato patrimoniale consolidato previsto dalla legge è in grado di fornire una informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece, a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della

liquidità ed esigibilità, ancorché per i crediti e debiti sia stata data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L'esigenza di informazioni riguardanti il grado di liquidità e di equilibrio finanziario del gruppo è dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo per l'utilità del lettore del bilancio, per il quale l'esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione del gruppo e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario consolidato, se esso viene preparato in termini di "capitale circolante consolidato netto". Per queste ragioni è utile che l'indicazione dei totali delle attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) e, per maggior completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale consolidato, secondo i criteri di classificazione definiti nel Documento Principi Contabili n. 12.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria, anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a desumerle approssimativamente non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio consolidato e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata.

(b) Conti d'ordine

In analogia al bilancio d'esercizio, "in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali" (art. 2424, ultimo comma, del Codice Civile) e devono riguardare sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi ed a favore di controllate non incluse nel consolidamento.

Secondo il soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia, si deve suddividere l'iscrizione in calce allo stato patrimoniale come segue:

- garanzie prestate a favore di terzi;
- garanzie prestate a favore di controllate (non incluse nel consolidamento) e collegate;
- garanzie prestate a favore di controllanti (della capogruppo) e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

(c) Separazione tra patrimonio netto di pertinenza della controllante e patrimonio netto di pertinenza di terzi

La norma prescrive che la quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi sia iscritta in una apposita voce del patrimonio netto consolidato. A tale proposito, si ricorda che in gran parte dei paesi esteri tale voce non è inclusa tra le componenti del patrimonio netto, bensì tra le passività, considerandola quasi un debito complessivo che la società controllante ha nei confronti dei soci minoritari. Poiché, tuttavia, il legislatore italiano ha ritenuto di prescrivere l'iscrizione di questa voce tra le componenti del patrimonio netto, si ritiene che per assolvere al principio generale di rappresentazione chiara, veritiera e corretta, le componenti di capitale, riserve, utili e perdite di spettanza di terzi debbano essere almeno espone in maniera tale da non essere confuse con le rispettive componenti che, invece, sono di pertinenza del gruppo. Pertanto, nello stato patrimoniale consolidato, il patrimonio netto dovrà presentare un sottotale immediatamente dopo la elencazione di tutte le componenti di spettanza del gruppo (tale sottotale rappresenta appunto il complesso di sua pertinenza) al quale facciano seguito le componenti di spettanza di terzi.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lo schema di conto economico previsto dalla norma è classificato per natura, ed è finalizzato a determinare il valore ed i costi della produzione. Tuttavia, anch'esso presenta delle lacune, le più significative delle quali sono:

- non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza segnaletica è fondamentale; tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico;
- espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto: i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali secondo il criterio di valutazione adottato;
- l'indice ottenuto rapportando la differenza tra valore e costi della produzione al valore della produzione non ha sufficiente valore segnaletico autonomo e, pertanto, il suo utilizzo, in particolare nel raffronto con l'esercizio precedente, rende necessario di conoscere le cause che hanno determinato le variazioni delle singole componenti del valore e dei costi della produzione per evitare di raggiungere conclusioni fuorvianti.

Pur in presenza di quanto appena detto, tuttavia, si ritiene che lo schema di conto economico consolidato possa assolvere la sua funzione informativa del risultato economico di gruppo secondo corretti principi contabili se redatto sulla base delle successive indicazioni.

Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non è distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:

- gestione tipica o caratteristica;
- gestione accessoria;
- gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi ed oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di valore di attività finanziarie", entrambi evidenziati separatamente dal legislatore.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è necessario fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa.

Per ciò che riguarda la gestione straordinaria occorre riferirsi alla relazione ministeriale che, a proposito del bilancio d'esercizio, recita che "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria". Secondo detta relazione, dunque, non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere; tale concetto, rapportato al bilancio consolidato, implica la necessità di tenere conto del grado di omogeneità (o disomogeneità) della gestione di gruppo, per determinare se un componente di reddito debba essere considerato di natura ordinaria o straordinaria.

Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;
- sopravvenienze ed insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;
- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;
- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

8.3 Schema di rendiconto finanziario consolidato

In modo analogo alle norme che regolano il bilancio d'esercizio, anche quelle relative al bilancio consolidato non prescrivono esplicitamente la redazione di un rendiconto finanziario consolidato. Come indicato nel Documento Principi Contabili n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra sistematicamente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni, in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore.

Per quanto attiene alla trattazione analitica degli schemi e dei principi che regolano il rendiconto finanziario consolidato, nonché delle problematiche connesse alla sua redazione, si rinvia alla esaustiva trattazione di questo argomento contenuta nel già citato Documento Principi Contabili n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", tenendo naturalmente conto degli adeguamenti che lo schema di stato patrimoniale consolidato deve subire rispetto a quello previsto per il bilancio d'esercizio. In questa sede, si ricorda che il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

- rendiconto finanziario in termini di liquidità, a sua volta distinto in:

esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;

esposizione dei flussi di liquidità.

- rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.

Per riassumere l'attività finanziaria del gruppo è necessario identificare quindi il concetto di risorse finanziarie da assumere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità nell'ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria del gruppo sono:

- disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (per esempio conti correnti postali);

- capitale circolante netto (o attività nette a breve) ossia l'eccedenza delle attività correnti (o a breve) sulle passività correnti (o a breve).

La preparazione del rendiconto finanziario utilizzando tale seconda configurazione di risorse finanziarie comporta l'evidenziazione delle attività a breve e delle passività a breve. Se tali poste non fossero indicate nella nota integrativa si renderebbe necessario indicarle come parte integrante del rendiconto finanziario, in quanto esse costituiscono un presupposto per la sua formulazione.

Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall'attività del gruppo (nei gruppi che comprendono attività dissimili, dall'attività tra esse predominante) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

Si ritiene che il rendiconto finanziario consolidato dei gruppi mercantili, industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell'esercizio per effetto della gestione, dell'attività di investimento e della attività di finanziamento, nella situazione patrimoniale finanziaria del gruppo, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto. La forma preferibile di rendiconto finanziario è quella a "flussi di liquidità", come convenzionalmente definita nel già citato Documento Principi Contabili n. 12.

Nel caso di significative acquisizioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento (o tra gli impieghi di fondi se si usa la forma di rendiconto in termini di capitale circolante) vanno

indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata. Analoghe indicazioni vanno effettuate in caso di significative cessioni di partecipate.

Il rendiconto finanziario consolidato va incluso nella nota integrativa al bilancio consolidato. Sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata in via generale e allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, tale mancanza si assume limitata soltanto ai gruppi di imprese amministrativamente meno organizzati, a causa delle loro minori dimensioni; in tali gruppi, infatti, le informazioni di natura finanziaria hanno minore rilevanza e diffusione.

8.4 Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati

Poiché, come in questo stesso documento viene illustrato, il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio risultanti dal bilancio consolidato normalmente differiscono dai rispettivi valori esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo, il bilancio consolidato deve riportare in un apposito prospetto il raccordo tra tali bilanci, ossia descrivere con chiarezza e correttezza la natura e l'ammontare delle differenze tra il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo e il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. Tale informativa può essere inclusa nella nota integrativa ovvero, se la complessità del raccordo lo rende opportuno, in un prospetto allegato alla medesima.

Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della controllante e patrimonio netto consolidato deve esporre esplicitamente quanto segue:

- il valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio desunti dal bilancio d'esercizio della controllante;
- le rettifiche operate, distinguendo tra le rettifiche operate per l'eliminazione degli effetti delle interferenze fiscali presenti nel bilancio d'esercizio delle società consolidate, le rettifiche operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi intercorrenti tra le società consolidate e le altre rettifiche di consolidamento;
- il valore complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.

Per la preparazione del prospetto di raccordo in questione, si raccomanda l'adozione di uno schema simile all'esempio riportato nell'apposito Allegato V di questo documento. Naturalmente, il grado di analiticità dell'informativa contenuta nel prospetto di raccordo deve essere rapportato alla significatività delle singole partite che lo compongono.

8.5 Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato

Come indicato al precedente punto 8.1, la nota integrativa al bilancio consolidato deve contenere un apposito prospetto che illustri i movimenti intervenuti nell'esercizio nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto consolidato.

L'illustrazione delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto consolidato rientra tra quanto richiesto dal legislatore con l'espressione generica di variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991). Dette variazioni devono essere fornite per tutte le voci comprese nello schema di stato patrimoniale consolidato nella voce "patrimonio netto", ed indicare separatamente gli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti tra i diversi conti di patrimonio netto. Allo scopo di rendere facilmente intelligibili tali informazioni, esse debbono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto che, indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di patrimonio netto consolidato all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio.

9. I PRINCIPI CONTABILI

9.1 Principio generale

Il problema del valore giuridico dei principi contabili nella formazione del bilancio consolidato si pone in modo simile a come esso si pone nei confronti del bilancio d'esercizio. I principi contabili assumono infatti, anche con riferimento alle norme sul bilancio consolidato, duplice natura e portata giuridica:

(a) di integrazione delle disposizioni di legge che sono necessariamente generiche e talora indeterminate, per la soluzione di problemi specifici del bilancio consolidato. E' il caso, ad esempio, del problema delle imposte differite connesse alle rettifiche di consolidamento;

(b) di interpretazione delle stesse disposizioni di legge, per stabilire il loro significato applicativo e la loro portata. Ad esempio, nel caso dell'eliminazione delle partecipazioni da attuarsi sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, occorre interpretare la norma per stabilire quale sia la data di riferimento (inizio o fine periodo), ovvero in quali casi utilizzare l'inizio del periodo e quando la fine dello stesso.

I principi contabili per la redazione del bilancio consolidato statuiti in questo documento non sono in contrasto con le disposizioni legislative.

I bilanci da consolidare devono essere redatti secondo corretti principi contabili italiani e, pertanto, coerenti con i postulati del bilancio di esercizio ed i principi relativi agli schemi di bilancio e criteri di valutazione applicati alle singole poste di bilancio.

Si rende, pertanto, necessario che i redattori dei bilanci consolidati effettuino un esame critico dei principi contabili adottati dalle società comprese nel consolidamento per identificare anticipatamente eventuali principi non corretti e far apportare le necessarie modifiche nelle scritture contabili delle relative società, ove ciò sia consentito (ad esempio, nel caso di una controllata estera, i principi contabili italiani potrebbero non essere conformi alla normativa locale in tema di bilancio d'esercizio).

9.2 Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato

La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico del gruppo, coerentemente con l'analoga impostazione della normativa per il bilancio d'esercizio (art. 2423 Codice Civile).

La "chiarezza" del bilancio consolidato viene ottenuta di norma utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, o se i bilanci delle società sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare il fine della rappresentazione veritiera e corretta. La chiarezza richiede in alcuni casi, come si legge in altre parti di questo documento, la modifica di quegli schemi, con l'inserimento di nuove voci (si veda ad esempio quelle inerenti la "Differenza da consolidamento" e la "Riserva di consolidamento") o l'aggiunta di informazioni nella nota integrativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo della "verità e correttezza" nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del gruppo implica coerenza con i postulati generali per la redazione del bilancio indicati nell'art. 2423 bis Codice Civile (competenza, prudenza, continuità aziendale, ecc.) e con le regole e convenzioni normalmente definite con il termine "corretti principi contabili". Questi principi devono pertanto essere applicati anche ai conti consolidati, anche se non sono stati ripresi espressamente nella norma di legge.

Inoltre "chiarezza, verità e correttezza" riferiti al bilancio consolidato implicano la corretta definizione dell'area di consolidamento, onde evitare che l'inclusione di imprese con attività non omogenea con quella del gruppo possa fornire una rappresentazione distorta (e quindi non chiara) della situazione del gruppo; la adeguatezza degli schemi di bilancio (struttura,

denominazione e contenuto delle voci), specie quando fanno parte del gruppo imprese appartenenti a settori economici diversi (manifatturiere, mercantili, di servizi, ecc.); appropriatezza dei criteri di valutazione, correttezza nell'effettuazione delle operazioni di consolidamento, così come stabilite dalla legge.

Il bilancio consolidato è, pertanto, chiaro, veritiero e corretto quando si riveli adeguato ed appropriato e rappresenti una situazione patrimoniale-finanziaria ed economica del gruppo significativa ed espressiva, che consenta a tutti i soggetti interessati di conoscere la reale consistenza del risultato economico e del patrimonio netto conseguito dal gruppo nell'esercizio ed in quello precedente.

La "rappresentazione veritiera e corretta" del bilancio consolidato implica anche verità e correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento. Dal momento che questi dati vengono trasmessi dalle imprese controllate, la correttezza degli stessi, indispensabile per le analoghe rappresentazioni a livello di bilancio consolidato, deve essere garantita dagli organi amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del bilancio consolidato devono impartire direttive generali sulla "uniformità" dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei bilanci, e sincerarsi che i dati trasmessi dalle controllate siano coerenti con queste direttive.

Gli obiettivi della verità e della correttezza vengono raggiunti nella normalità dei casi applicando le disposizioni su schemi, valutazioni e principi generali di redazione, contenute nel D.Lgs. n. 127/1991, e le disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti dello stesso decreto sulla definizione di area di consolidamento, sui principi e tecniche di consolidamento, sulla valutazione delle partecipazioni non consolidate, ecc. E' necessario fare ricorso ai principi contabili per la soluzione di numerosi problemi applicativi che riguardano il processo di consolidamento.

A differenza della normativa sulla deroga riguardante il bilancio d'esercizio, che si riferisce sostanzialmente a tutte le disposizioni sul bilancio medesimo, la previsione dell'articolo 29 (affermando: "se, in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti ...") lascia fuori dal campo di applicazione della deroga le disposizioni sulla formazione dell'area di consolidamento (artt. 25 , 26 , 27 e 28), le quali sono dunque inderogabili. La previsione dell'art. 29 è conforme in buona sostanza all'analoga disposizione prevista dalla VII Direttiva ed è coerente con la disciplina prevista per il bilancio di esercizio, art. 2423, comma quarto Codice Civile.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio d'esercizio, anche la normativa sul bilancio consolidato non ha ritenuto di esplicitare i casi eccezionali in cui occorre l'obbligo di derogare. La relazione ministeriale, a commento dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/1991 ha precisato che deve "trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti". Quindi il legislatore ha voluto limitare le deroghe a casi veramente eccezionali ma nel contempo ha imposto l'obbligo della deroga quando la stessa è necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Conseguentemente un'impresa non può fare ricorso ad utilizzo discrezionale della deroga.

9.3 Applicazione di principi contabili uniformi

Per redigere un bilancio consolidato occorre aggregare stati patrimoniali e conti economici delle società del gruppo, cosicché gli elementi dell'attivo e del passivo, e i ricavi e i costi delle imprese incluse nell'area di consolidamento siano ripresi integralmente. Per effettuare una corretta aggregazione, comunque, occorre che i bilanci delle singole società siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi.

Ad esempio, l'aggregazione di bilanci di due società che operano nello stesso settore, di cui una rileva a conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l'altra li capitalizza, pur essendo entrambe nelle medesime condizioni, non può correttamente rappresentare la situazione patrimoniale ed economica consolidata. Un altro esempio di non corretta rappresentazione si ha nel caso di una società del gruppo che contabilizza le

commesse a lungo termine sulla base dei corrispettivi pattuiti secondo il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, con quello di un'altra società che, nelle stesse situazioni, viceversa, contabilizza le stesse commesse al costo, ossia con il metodo della commessa completata o del contratto completato.

L'uniformità deve riguardare voci di denominazione e contenuto identici, ovvero analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. La omogeneità di principi va attuata, come regola generale, nei bilanci d'esercizio delle singole società con un'opportuna attività di armonizzazione. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio delle singole società; nei limiti in cui essa non può essere così attuata, l'omogeneità o armonizzazione può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i corretti principi contabili adottati dalla società capogruppo e riflessi nel suo bilancio d'esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori società del gruppo se la società capogruppo da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi la nota integrativa del bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati ed i motivi di tale difformità.

E' inoltre accettabile non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, se essi sono irrilevanti. La rilevanza deve essere modesta sia in termini quantitativi, sia qualitativi (ad esempio, di un elemento patrimoniale di importanza marginale, presente in poche imprese consolidate) rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Come si è detto, di norma, i criteri di valutazione cui si devono allineare quelli difformi, sono quelli utilizzati per il proprio bilancio di esercizio dalla società controllante che deve redigere il consolidato.

Nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non siano presenti nel bilancio della società controllante (ciò si verifica normalmente nel caso in cui le società capogruppo siano holding di partecipazioni e non operative), si dovranno utilizzare per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate, purché conformi alla legge ed ai principi contabili. Se la legge ed i principi contabili consentono l'utilizzo di principi alternativi (ad esempio: i metodi LIFO, FIFO e della media ponderata per le rimanenze oppure i metodi del costo e dei corrispettivi contrattuali per i lavori in corso su ordinazione), si deve utilizzare il criterio ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. L'utilizzo della possibilità, concessa dal comma 2 dell'art. 35, di adozione di criteri diversi da quelli della capogruppo, purché ammessi dalla normativa, deve essere limitata al caso sopra descritto (elementi patrimoniali non presenti nel bilancio della capogruppo) ed ai casi in cui il diverso criterio di valutazione è utilizzato dalla gran parte delle imprese incluse nel consolidamento, oppure esso è ritenuto più idoneo ai fini dell'ottenimento della rappresentazione veritiera e corretta.

Un esempio può essere rappresentato dalla opportunità di rilevare, nel bilancio consolidato, le operazioni di locazione finanziaria (leasing) facendo riferimento alla sostanza economica di tali operazioni, applicando conseguentemente il cosiddetto metodo finanziario, disciplinato dal Principio Contabile Internazionale, IAS n. 17: "Contabilizzazione del leasing". Viceversa, nel bilancio d'esercizio, secondo la corrente prassi civilistica e fiscale, i canoni di locazione sono rilevati sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto di locazione finanziaria. Per ulteriori considerazioni in merito al trattamento contabile dei beni in locazione finanziaria si veda il capitolo 9.8.

9.4 Bilanci predisposti con principi contabili non corretti

Nei casi in cui i bilanci da consolidare siano stati predisposti con principi contabili non corretti, ovvero con principi contabili che sono corretti nel Paese in cui la partecipata è sita ma che non sono conformi ai principi contabili italiani, ovvero includano errori, tali bilanci vanno rettificati per l'inclusione nel bilancio consolidato, con la concomitante rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti.

Esempio di bilancio redatto con principi contabili non corretti è il bilancio cui si sia fatto ricorso ad una deroga "in casi eccezionali" di dubbio fondamento.

Data la funzione legale pubblicistica del bilancio consolidato, e le analoghe funzioni, sebbene dirette a destinatari diversi, dei bilanci d'esercizio delle imprese controllate, la correzione a livello di bilancio consolidato di principi contabili non corretti o di errori nel bilancio d'esercizio delle imprese da consolidare comporta automaticamente l'ammissione di un comportamento non corretto da parte dei redattori dei relativi bilanci d'esercizio. Pertanto, anche dato il legame cui soggiacciono le imprese appartenenti ad un gruppo, è opportuno che tali problematiche (principi contabili non corretti od errori) vengano risolte prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio interessato, o, nei casi rari in cui ciò non sia possibile, nel bilancio d'esercizio immediatamente successivo. Qualora l'errore nel bilancio d'esercizio della controllata sia di rilevante gravità, è verosimile ipotizzare che gli amministratori della società controllante facciano rettificare quel bilancio e lo facciano nuovamente sottoporre (corretto) all'approvazione assembleare della società controllata.

9.5 Coerenza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento

La legge richiede che le modalità di redazione del bilancio consolidato, la struttura ed il contenuto degli elementi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, nonché i criteri di valutazione, siano mantenuti costanti nel tempo, cosicché i bilanci consolidati siano coerenti e comparabili di anno in anno. La stessa norma prevede altresì che si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali. In tali casi, la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico consolidato.

La costanza di applicazione nel tempo delle modalità di redazione, della struttura e del contenuto, nonché dei criteri di valutazione riguarda sia gli specifici criteri di esposizione e di valutazione delle poste di bilancio, sia le voci e gli aspetti che sorgono in sede di consolidamento (trattamento della differenza da consolidamento, consolidamento proporzionale, trattamento contabile delle operazioni infragruppo, stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti delle controllate, ecc.).

I cambiamenti nei procedimenti di stima (da non confondere con i cambiamenti oggetto di questo paragrafo), ove le circostanze di fatto lo richiedano, non inficiano il criterio della continuità, in quanto insiti nel processo di formazione del bilancio.

Benché non siano definibili in assoluto quali possano essere i casi eccezionali in cui è ammessa la modifica dei criteri, questi casi devono essere rari, la ragione del cambiamento deve scaturire da atti o fatti precedentemente non esistenti o non prevedibili, il cambiamento deve avvenire tra criteri parimenti accettabili tra quelli previsti dalla legge e dai corretti principi contabili ed il nuovo criterio deve essere preferibile al criterio precedente ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Ogni variazione dei criteri di redazione del bilancio consolidato o dei criteri di valutazione deve essere debitamente motivata nella nota integrativa, con l'indicazione dei suoi effetti in termini di incremento o riduzione del patrimonio netto e dell'utile (perdita) del gruppo (e della quota di pertinenza delle minoranze), nonché, se si tratta di variazioni nella classificazione degli elementi del bilancio, dei suoi effetti sulla struttura e sul contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.

9.6 Eliminazione delle partite di natura fiscale

Poiché il bilancio consolidato ha una funzione esclusivamente pubblicistica ed informativa, esso deve essere depurato dagli inquinamenti causati dalla normativa tributaria che, invece, nel bilancio d'esercizio possono essere tuttora presenti.

Di conseguenza, prima di procedere alle operazioni di consolidamento dei bilanci delle società comprese nell'area di consolidamento, questi stessi bilanci debbono essere singolarmente e totalmente depurati di tutte quelle appostazioni, sia effettuate nell'esercizio che in esercizi precedenti, contabilizzate esclusivamente in applicazione della normativa tributaria.

Qualora le partite di natura esclusivamente fiscale eliminate dai bilanci d'esercizio delle società consolidate abbiano carattere temporaneo (cioè, i bilanci d'esercizio, nel tempo, sono destinati a riallinearsi ai criteri adottati nel bilancio consolidato) deve essere contabilizzato nel bilancio consolidato il relativo effetto di imposte differite qualora lo stesso non sia già stato contabilizzato nel bilancio d'esercizio.

9.7 Contabilizzazione delle imposte differite

La normativa sia in tema di bilancio d'esercizio che di bilancio consolidato non detta particolari norme in materia di contabilizzazione delle imposte sul reddito sia correnti che differite. Tuttavia, anche l'onere per imposte deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza. Per l'applicazione di detti principi generali, si rende necessario il ricorso ad appropriate regole tecniche, che nell'attuale assenza di statuiti Principi contabili in materia sono rappresentate dal principio contabile IAS n. 12, la cui applicazione in Italia deve però tener conto della particolare realtà fiscale e contabile italiana.

Ciò premesso sorge la necessità di rilevare l'effetto delle imposte differite tutte le volte che l'utile consolidato prima delle imposte differisce, anche per effetto delle rettifiche di consolidamento, dalla sommatoria degli utili prima delle imposte rinvenienti dai bilanci d'esercizio delle società consolidate sulla cui base sono stanziati le imposte sul reddito d'esercizio, nonché per le eventuali ulteriori differenze emergenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali differenze devono avere la caratteristica della temporaneità: devono cioè riferirsi a ricavi e costi rilevanti fiscalmente in periodi diversi rispetto alla loro competenza economica. Su queste differenze temporanee devono essere rilevate le imposte differite la cui iscrizione nel bilancio consolidato permette di realizzare tendenzialmente la correlazione tra utile consolidato prima delle imposte e le relative imposte sul reddito.

Ancorché la disciplina originaria dettata dal D.Lgs. n. 127/1991 non faccia esplicito riferimento alla necessità di contabilizzare imposte differite o prepagate, è necessario, per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, rilevare l'effetto fiscale rinveniente dalla eliminazione di poste di natura esclusivamente fiscale e dalla eventuale rettifica per uniformare i criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 34, comma 2), nonché dalle altre rettifiche di consolidamento (ad esempio, dall'eliminazione degli utili/perdite infragruppo).

9.8 Trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria

Per locazione finanziaria (leasing) si intende un contratto con cui un concedente mette a disposizione di un utilizzatore un bene a quest'ultimo strumentale, per un tempo determinato e contro un corrispettivo periodico (canone). Il bene dato in locazione finanziaria può essere stato acquistato o realizzato dal concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatore, ovvero potrebbe essere stato originariamente di proprietà di quest'ultimo, come nel caso del contratto di retrolocazione finanziaria (sale and lease back). L'utilizzatore può assumere i rischi di conduzione del bene e ha la facoltà, al termine del periodo di locazione, di acquisirne la proprietà dietro versamento di un corrispettivo (riscatto) prestabilito.

Il contratto di locazione finanziaria, quindi, è un contratto atipico in cui sono presenti sia caratteristiche tipiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio, che caratteristiche del contratto di affitto. Il contratto di locazione finanziaria non è disciplinato

dall'attuale ordinamento civilistico, ed anche la norma fiscale si limita a regolamentare modalità e limiti per la deducibilità dei canoni. L'atipicità e la mancanza di una disciplina fanno sorgere problemi per la contabilizzazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria.

Per stabilire la corretta rilevazione nel bilancio consolidato delle operazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria occorre, tuttavia, distinguere la generica nozione di leasing nelle fattispecie comunemente definite leasing operativo e leasing finanziario. Il principio contabile internazionale IAS n. 17 "La contabilizzazione delle locazioni" definisce: a) leasing finanziario la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i vantaggi connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene alla fine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore; b) leasing operativo un contratto di locazione che sia diverso da quello di leasing finanziario.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene.

Il citato principio contabile internazionale, cui si rinvia, raccomanda per il leasing operativo la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al conto economico) e per il leasing finanziario una rilevazione contabile che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma. Il metodo di rilevazione raccomandato, in sintesi, consiste nella contabilizzazione dell'acquisto di un cespite (il bene), con il conseguente suo ammortamento come previsto per le immobilizzazioni materiali, accompagnata dalla rilevazione di un debito verso il concedente, con la conseguente iscrizione al conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Se, di converso, i contratti di leasing finanziario fossero contabilizzati come semplici contratti di affitto, si produrrebbero effetti distorsivi nella situazione patrimoniale finanziaria e nel risultato economico di tutti gli esercizi interessati dalla vita utile del bene, dato che l'utilizzatore registrerebbe come costi i canoni corrisposti e rilevarebbe la proprietà del bene solo al momento del suo riscatto iscrivendo un valore che, nella normalità dei casi, è molto esiguo e ben al di sotto del valore reale del bene, iniziando quindi ad ammortizzarlo da quel tempo. In altre parole, contabilizzando il contratto di leasing finanziario come se fosse operativo, si sottoesporrebbero le immobilizzazioni materiali e i loro ammortamenti, si sovraesporrebbero i costi per il godimento di beni di terzi, si ometterebbe di rilevare in bilancio l'entità dei beni utilizzati nel processo produttivo, si occulterebbe il costo reale dei finanziamenti.

Per le considerazioni qui espresse, e per la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato si ritiene che il locatario di beni dati in leasing finanziario per i quali esista la ragionevole certezza che al termine del contratto verrà esercitata la facoltà di riscatto, debba rilevare nel bilancio consolidato tali operazioni nel modo disciplinato dal ricordato documento IAS 17 (cosiddetto metodo finanziario).

Ciò comporta di rilevare nel bilancio consolidato un onere finanziario (per competenza nel periodo di durata del contratto) corrispondente all'eccedenza del totale dei canoni contrattuali rispetto al costo (valore normale) del bene dato in locazione finanziaria. Il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali alla data di entrata in vigore del contratto al valore normale del bene e del prezzo di riscatto previsto dal contratto (al netto quindi degli interessi calcolati con il metodo finanziario sulle quote capitali residue), con correlativa iscrizione al passivo di un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. Il valore del bene iscritto all'attivo viene sistematicamente ammortizzato, secondo i principi statuiti nel documento "Le immobilizzazioni materiali".

In via subordinata e transitoria, in attesa che il legislatore disciplini il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria, e tenuto conto delle prassi sinora invalse nel nostro paese, è consentito che il leasing finanziario sia rilevato nel bilancio consolidato come leasing operativo a condizione però che nella nota integrativa siano illustrati e quantificati tutti gli effetti che si sarebbero prodotti sulle diverse voci del bilancio qualora si fosse adottato il metodo finanziario.

9.9 Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate ed in controllate non comprese nell'area di consolidamento - il metodo del patrimonio netto

Le partecipazioni in imprese collegate e quelle in imprese che, pur essendo controllate, non sono state comprese nell'area di consolidamento, per una o più delle ragioni indicate nel presente documento (si veda il capitolo 5.4), debbono essere iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto, o, limitatamente ad alcune situazioni qui precisate, secondo il metodo del costo.

(a) Cenni sui metodi del costo e del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni e scelta del metodo appropriato

(i) Cenni sui metodi

Da un punto di vista sostanziale, la partecipazione rappresenta una cointeressenza nel capitale di altra impresa. Un'azione o una quota esprime una parte della consistenza patrimoniale dell'impresa cui essa si riferisce. Tale significato diventa sempre più marcato allorché si passa dalle partecipazioni di influenza notevole fino alle partecipazioni di controllo (di maggioranza o totalitarie). Soprattutto per quest'ultimo tipo di partecipazione ciò che ha importanza non è soltanto il dividendo, ma anche, e spesso, la cointeressenza al risultato d'esercizio conseguito ed alla consistenza patrimoniale della partecipata, che l'azione o la quota rappresenta.

La valutazione di una partecipazione con il metodo del costo può essere giustificata se quella partecipazione rappresenta un bene posseduto al solo scopo di conseguire un frutto finanziario - nella specie variabile - cosicché l'evidenza del costo serve per misurare il rendimento finanziario dell'investimento. In numerosi casi, soprattutto quando aumenta la percentuale di partecipazione, appare insufficiente una rappresentazione contabile incentrata solo nella misurazione dei frutti finanziari (dividendi) dell'investimento.

Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa, invece, riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali sottostanti l'investimento, rilevandoli secondo il principio della competenza. Tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In questo caso l'investitore è corresponsabile per quanto concerne la redditività del suo investimento-partecipazione, e, quindi, è appropriato includere nel suo risultato di gestione la quota di competenza degli utili o delle perdite della partecipata, misurata in termini del proprio investimento. Di contro, con il metodo del costo ciò che verrebbe riflesso periodicamente nel bilancio dell'investitore potrebbe avere soltanto un riferimento marginale sui risultati della gestione e sulla consistenza patrimoniale della partecipata, atteso che, spesso, la politica dei dividendi non riflette tali risultati.

La determinazione della quota di competenza degli utili, delle perdite e delle consistenze della partecipata non comporta una mera operazione aritmetica. Essa va effettuata misurando detti valori in termini del proprio investimento, nel rispetto dei postulati del bilancio, ivi incluso quello universalmente riconosciuto della prudenza; tale postulato vieta il riconoscimento di utili non realizzati, quali sono quelli derivanti da operazioni intragruppo che non si siano realizzati tramite operazioni con i terzi. Ciò comporta che il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti di misurazione di un procedimento di consolidamento, ossia esso deve produrre nell'azienda che lo applica lo stesso risultato di esercizio e lo stesso patrimonio netto che si otterrebbero con il bilancio consolidato o bilancio a consolidamento integrale; pertanto valutare con il metodo del patrimonio netto significa effettuare, da un punto di vista pratico, un consolidamento sintetico.

Il metodo del patrimonio netto non è, però, sufficiente a risolvere la problematica della corretta rappresentazione delle partecipazioni per numerose imprese che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; per dette imprese la valutazione delle partecipazioni è inscindibile dalla loro rappresentazione in bilancio, cosicché lo strumento adatto a cogliere tale rappresentazione è il bilancio consolidato.

(ii) Scelta del metodo di valutazione

La scelta tra il metodo del patrimonio netto e quello del costo non è lasciata alla discrezione del redattore del bilancio consolidato. La normativa disciplina la valutazione delle partecipazioni richiedendo che venga adottato il metodo del patrimonio netto:

- per le controllate che sono state escluse dal consolidamento in quanto svolgono un'attività dissimile;
- per le partecipazioni in imprese collegate.

Per la valutazione delle partecipazioni per le quali non è richiesta l'adozione del metodo del patrimonio netto, ovvero per quelle a cui tale metodo non sia applicabile, deve essere adottato il metodo del costo. E' inoltre consentita la valutazione con il metodo del costo di quelle partecipazioni che, pur rientrando nelle fattispecie per le quali è previsto il metodo del patrimonio netto, risultano essere irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Per quanto concerne gli altri casi di esclusione facoltativa delle controllate dall'area di consolidamento (lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991, e cioè: limitazioni nei diritti della controllante, impossibilità di ottenere le informazioni e partecipazioni detenute per la loro successiva alienazione, fattispecie diffusamente illustrate nel paragrafo 5.4); la norma non esplicita il criterio di valutazione da adottare, tuttavia, dal generale principio della rappresentazione veritiera e corretta discende che la scelta del criterio di valutazione da adottare deve essere coerente con il combinato delle disposizioni di legge, e deve tenere in debita considerazione le ragioni specifiche che hanno indotto la capogruppo ad escludere tali partecipazioni dall'area di consolidamento. Pertanto:

- le partecipazioni, escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo, debbono essere valutate secondo il metodo del costo, che comporta, ove necessario, la svalutazione per perdite durevoli di valore;
- le partecipazioni, escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale, debbono essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ogniqualvolta le informazioni sufficienti per l'applicazione di tale metodo siano comunque ottenibili;
- le partecipazioni, escluse dal consolidamento perché detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione, debbono essere valutate al valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (ovvero il loro valore di carico contabile nell'ipotesi che tali partecipazioni fossero state valutate, in quanto applicabile, con il metodo del patrimonio netto) ed il valore netto che si presume verrà realizzato dalla loro alienazione.

(b) Il metodo del "patrimonio netto" nel bilancio consolidato

(i) Descrizione del metodo

Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione va modificato per apportare le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata conseguiti nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini, il costo originario sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio consolidato, la quota di pertinenza degli utili o delle perdite conseguiti dalla partecipata nei periodi successivi alla data di acquisto.

(ii) Relazione tra metodo del patrimonio netto e bilancio consolidato

Come già detto, il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio del bilancio consolidato, salvo quanto indicato al punto (c)5. di questo capitolo.

La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede solo nel fatto che con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflettono sinteticamente nel valore di carico della partecipazione (in proporzione alla quota posseduta) il patrimonio netto della partecipata e nel conto economico i risultati d'esercizio, rettificati per riflettere gli effetti delle rettifiche proprie del consolidamento.

(iii) Differenza, tra costo originario di acquisto e valore netto contabile alla data di acquisto della partecipazione, e sua rappresentazione nel bilancio consolidato

Quando il costo d'acquisto della partecipazione è diverso dal valore netto contabile alla data dell'acquisizione, come spesso si verifica, la differenza tra i due valori va identificata nella sua natura e trattata contabilmente come indicato nel successivo capitolo 9.9(c)4. Tuttavia l'investimento deve essere esposto nello stato patrimoniale consolidato in un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata deve essere iscritta con chiarezza nel conto economico, salvo quanto verrà indicato nel capitolo 9.9(d).

Non è accettabile scorporare dal prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni non consolidate il valore dell'avviamento per iscriverlo separatamente nel bilancio consolidato.

(iv) Data del bilancio della partecipata

In merito alla data di riferimento del bilancio della partecipata, valgono le stesse considerazioni espresse nel capitolo 6.2 relativamente ai bilanci della controllata da consolidare. Si precisa in questa sede che il metodo del patrimonio netto va applicato sulla base dell'ultimo bilancio approvato della partecipata. Se la data di riferimento del bilancio della partecipata non coincide con quella del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché:

- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa;
- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della partecipata e quella del bilancio consolidato [4] ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa.

Nel caso in cui le date di riferimento del bilancio consolidato e di quello della partecipata divergano di oltre tre mesi, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata, di redigere un bilancio intermedio alla data di chiusura del bilancio consolidato, e il metodo del patrimonio netto viene applicato in base a tale bilancio intermedio.

(v) Determinazione dell'utile o della perdita nel caso di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto

L'utile o la perdita di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto deve essere calcolato come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione.

(vi) Riduzione del valore della partecipazione per perdite

Nel caso che il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato, a meno che non sia stato formalmente

deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano perdite per la capogruppo, sia dirette che indirette.

(vii) Svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore

La partecipazione va ulteriormente svalutata in presenza di perdite durevoli di valore, il cui concetto è trattato nel Documento "Titoli e partecipazioni" e sinteticamente ripreso nel paragrafo 10.5. Si sottolinea che in caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno ritenere una diminuzione non temporanea di valore intrinseco della partecipazione, il valore a cui la partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato, se necessario, anche in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

(viii) Il patrimonio netto in presenza di partecipazioni indirette

Il metodo del patrimonio netto si applica alle partecipazioni (collegate e controllate non consolidate) possedute sia direttamente, sia indirettamente anche tramite altre società. Nel caso in cui la capogruppo posseda una partecipazione d'influenza notevole in una società finanziaria, l'applicazione del metodo del patrimonio netto va effettuata dopo che nel bilancio di tale finanziaria le sue partecipazioni siano state valutate applicando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo.

(c) Applicazione del metodo del patrimonio netto

Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento integrale, la sua applicazione richiede che vengano operate analoghe rettifiche. In sintesi, tali rettifiche sono:

1. rettifiche derivanti dalla traduzione dei bilanci espressi in moneta estera, secondo quanto stabilito nel capitolo 7.2;
2. rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi nell'ambito del gruppo, conformemente a quanto esposto nel capitolo 9.3;
3. rettifiche derivanti dall'eventuale predisposizione del bilancio della partecipata con i principi contabili non corretti, conformemente a quanto esposto nel capitolo 9.4;
4. rettifiche per riflettere gli effetti derivanti dalla differenza tra costo e corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione secondo gli stessi criteri esposti nel capitolo 10.2 con le seguenti ulteriori precisazioni.

La differenza tra costo sostenuto e corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione deve essere distinta tra la componente attribuibile alle attività e passività in base ai loro valori correnti alla stessa data e la componente residuale:

- Componente attribuibile alle attività e passività

I maggiori e minori valori attribuiti al patrimonio netto contabile della partecipata, devono essere assoggettati allo stesso trattamento contabile dei vari elementi, attivi o passivi, ai quali essi si riferiscono.

Conseguentemente - giusto per fare qualche esempio - sul maggior valore attribuito alle immobilizzazioni dovrà essere calcolato l'ammortamento sulla base della vita utile residua dei cespiti cui si riferisce il maggior valore contabile. Il maggior valore delle rimanenze verrà ridotto in relazione alla diminuzione delle stesse rimanenze sulle quali detto maggior valore era stato calcolato; il maggior valore delle passività diminuirà man mano che esse verranno rilevate, contabilizzate ed infine estinte.

- Differenza residuale positiva (avviamento)

La eventuale ulteriore residua differenza (avviamento) deve rimanere iscritta nell'attivo, conglobata nel costo originario della partecipazione. L'avviamento verrà ammortizzato come

prescritto dall'art. 2426 , n. 6 del Codice Civile con gli stessi criteri indicati ai fini della redazione del bilancio consolidato (si veda capitolo 10.4).

Nella misura in cui non possa riconoscersi un avviamento, si è in presenza di una perdita e la differenza va imputata al conto economico consolidato quale svalutazione della partecipazione, riducendo in contropartita il valore iscritto in bilancio.

- Differenza residuale negativa

Se il valore della quota di pertinenza del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione è superiore al prezzo di acquisto, si è in presenza di una eccedenza che deve essere attribuita come indicato al capitolo 10.4(b). In estrema sintesi, tale attribuzione richiede il preventivo azzeramento dei valori di carico delle attività immobilizzate e lo stanziamento al "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della eventuale differenza residua. Nel caso eccezionale in cui, dopo tali rettifiche, permanga una residuale eccedenza, oppure quando l'intera eccedenza è dovuta al compimento di un "buon affare" essa va rilevata a patrimonio netto consolidato nella "riserva di consolidamento", con contropartita la voce "partecipazioni".

5. rettifiche derivanti dalla eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo non realizzati, secondo i criteri trattati nel capitolo 11.2, salvo quanto qui di seguito indicato:

- nel caso di vendita di giacenze di magazzino o di immobilizzazioni materiali fra società del gruppo è corretto eliminare dalla quota degli utili e delle perdite di competenza la sola quota di pertinenza della capogruppo degli utili e delle perdite relative a tali giacenze, se trattasi di normale operazione commerciale, svolta con azienda che ha fondamento economico indipendente dalla capogruppo e se gli altri azionisti sono terzi indipendenti dalla capogruppo e quest'ultima non ha garantito tutte le passività della partecipata.

Ad esempio: se la società A possiede il 40 per cento della società B e vende a detta società B prodotti con un margine di 100 milioni e tali prodotti sono alla fine dell'esercizio ancora invenduti e pertanto in possesso di B, va stornato dalla quota degli utili di B di competenza di A soltanto l'ammontare di 40 milioni (tralasciando per semplicità gli effetti fiscali);

- lo storno degli utili e delle perdite infragruppo sulle vendite dalla partecipante alla partecipata va imputato al conto partecipazioni;

- nel caso di vendite di beni (ad esempio, giacenze di magazzino o immobilizzazioni materiali) dalla partecipata alla capogruppo, l'utile o la perdita infragruppo vanno dedotti dal risultato d'esercizio della partecipata prima di determinare la quota di risultato d'esercizio di pertinenza della capogruppo, ovvero, la quota di utile o perdita infragruppo di pertinenza della capogruppo va eliminata separatamente deducendola dalla quota del risultato d'esercizio della partecipata con contropartita il conto partecipazioni.

6. rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della partecipata e quello della capogruppo se non coincidenti e comunque nel rispetto di quanto disposto nel precedente capitolo 9.9(b)(iv).

(d) Alcuni aspetti peculiari nell'applicazione del metodo del patrimonio netto

(i) Trattamento contabile del risultato d'esercizio della partecipata quale plusvalenza o minusvalenza nel bilancio consolidato

L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, rettificato come spiegato in precedenza, deve essere imputato nel conto economico consolidato secondo il principio di competenza economica. In particolare, l'utile viene iscritto tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni" con contropartita ad incremento nello stato patrimoniale della voce "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni", in imprese controllate e collegate. Di converso, la perdita viene rilevata nelle "Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni" e comporta una riduzione delle "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni". Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va

preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.

(ii) Trattamento contabile dell'incremento della partecipazione per variazioni di patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) della partecipata avvenute in esercizi successivi a quello di prima iscrizione

Se per effetto diverso dal risultato d'esercizio, il patrimonio netto contabile della partecipata è aumentato, e tale aumento non viene annullato dalle rettifiche spiegate in precedenza, la valutazione della partecipazione deve essere aumentata. Ciò comporta l'emergere di una plusvalenza da valutazione da iscrivere nella appropriata voce del patrimonio netto consolidato.

(iii) Trattamento dei dividendi

I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la capogruppo componenti positivi di reddito. Tuttavia, se erano stati già rilevati nel consolidato come utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere accreditati nel conto economico, in quanto si avrebbe evidente duplicazione.

Pertanto i dividendi rilevati nel bilancio d'esercizio della partecipante quali crediti verso imprese controllate o collegate al momento della delibera di distribuzione, devono essere portati in consolidamento a riduzione della corrispondente voce "Partecipazioni"; in sostanza la voce "Partecipazioni", a suo tempo incrementata degli utili della partecipata, diventa attivo circolante per la parte esigibile di tali utili.

Con la eliminazione dei dividendi nel bilancio consolidato, occorre riclassificare (ove non fosse già avvenuto nel bilancio d'esercizio della partecipata) i relativi crediti d'imposta eventualmente rilevati nei proventi finanziari, contro le imposte sul reddito d'esercizio. Nel bilancio consolidato avendo eliminato dal risultato prima delle imposte, i citati dividendi non può quindi esserci un onere d'imposta. Infatti le imposte sul reddito sono già rilevate nel bilancio d'esercizio della partecipata che ha distribuito i dividendi. E' bene ricordare che il credito di imposta è stato previsto proprio per rendere neutra la fiscalità sui dividendi.

In conclusione, con la eliminazione del credito d'imposta nel bilancio consolidato, ci sarà correlazione tra risultato prima delle imposte e le imposte sul reddito. Correlazione che viceversa sarebbe alterata rilevando il credito d'imposta tra i proventi finanziari ed esponendo conseguentemente un eccessivo carico fiscale.

Vale appena il caso di ricordare che i dividendi della partecipazione in società di capitali vanno contabilizzati secondo il criterio di competenza al sorgere del relativo credito, ancorché esso non sia ancora liquidabile. Al momento della riscossione deve essere contabilizzato il credito d'imposta (art. 14, DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

(iv) Imposte sugli utili indivisi

Per le partecipazioni d'influenza notevole (cosiddette collegate) per le quali la capogruppo non ha il potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, va considerato l'effetto fiscale completo. Infatti, nel caso in cui la capogruppo decidesse di alienare la partecipazione, non potrebbe deliberare la distribuzione degli utili indivisi per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, per dette partecipazioni tali imposte possono non essere stanziate se, oltre al mantenimento permanente della partecipazione, sia dimostrata, pur in assenza di maggioranza, l'esistenza di una politica di reinvestimento permanente degli utili indivisi della partecipata da accordi tra i soci.

9.10 Il trattamento contabile delle azioni proprie

(a) Le azioni proprie possedute dalla capogruppo e/o dalle controllate

Le azioni proprie della capogruppo vanno rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo.

Nel caso in cui esistano delle partecipazioni reciproche, la società capogruppo deve considerare le sue azioni possedute dalla partecipata come se fossero delle azioni proprie. Nel bilancio consolidato pertanto figureranno fra le azioni proprie, sia le azioni detenute dalla stessa capogruppo, che quelle detenute da tutte le altre imprese consolidate integralmente. Per quanto riguarda il criterio di valutazione da applicare a tali azioni, la prassi contabile consiglia di iscriverle nello stato patrimoniale consolidato, al loro costo d'acquisto. Nel patrimonio netto consolidato deve essere costituita una riserva indisponibile pari all'importo che compare nell'attivo (sia immobilizzato che circolante).

(b) Le azioni proprie delle controllate

Le azioni proprie detenute dalle controllate si eliminano in contropartita alla eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può produrre effetti sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.

Ad esempio, può verificarsi che un'impresa controllata, posseduta per una quota inferiore al 100%, acquisti proprie azioni, possedute dagli azionisti di minoranza. L'effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l'acquisizione fosse fatta dalla capogruppo: infatti si incrementa la quota di possesso dell'impresa controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d'esercizio della controllata, l'acquisto è trattato come un acquisto di azioni proprie. Nel bilancio consolidato, invece, l'acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti nel capitolo 10, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. Conseguentemente la quota di partecipazione degli azionisti di minoranza si riduce, i valori di carico delle attività e delle passività dell'impresa controllata per la quota parte acquisita vengono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data della loro prima inclusione nel consolidamento (per la quota acquistata) e viene rettificata l'eventuale differenza da consolidamento.

10. DETERMINAZIONE E TRATTAMENTO DELLA DIFFERENZA RISULTANTE DAL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

10.1 Definizione della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. Tale differenza può, quindi, essere formata sia da componenti determinatisi alla data di acquisto della partecipazione, sia da variazioni intervenute in date successive, a seguito della appostazione di rettifiche operate per procedere al consolidamento dei dati.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione della partecipata e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto.

Va peraltro osservato che la semplificazione adottata dal legislatore italiano nel prescrivere l'eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (art. 33 , comma 1), se questa data venisse interpretata come quella di chiusura dell'esercizio, comporterebbe che anche il risultato economico dell'esercizio chiuso a quella data farebbe parte del patrimonio netto da eliminare contro il valore della partecipazione, secondo le tecniche contabili descritte in questo documento. La conseguenza che sembra discendere da questa impostazione, peraltro non disciplinata esplicitamente dalla normativa, è che il conto economico consolidato può includere i risultati di dette imprese controllate solo a partire dall'esercizio successivo al loro primo consolidamento.

Se si seguisse quest'impostazione che deriva da una interpretazione letterale e restrittiva della norma, essa potrebbe risultare particolarmente fuorviante nelle situazioni in cui vengano

acquisite significative imprese nel corso dell'esercizio e la gestione delle stesse fosse stata assunta dal nuovo gruppo di controllo per un periodo significativo dell'esercizio stesso. E' raccomandata pertanto un'impostazione più ortodossa che prevede il consolidamento del conto economico nell'esercizio di acquisto della partecipazione, con le modalità indicate al capitolo 13. (a) .

Purtuttavia, il nostro legislatore non ha fatto uso dell'opzione (attribuita dall'art. 19 , paragrafo 1, lettera b, della Direttiva) di autorizzare o prescrivere che i valori siano quelli del tempo dell'acquisto della partecipazione; in considerazione di ciò si ritiene accettabile, anche se meno preferibile sotto l'aspetto tecnico, l'eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La suddetta soluzione va comunque adottata con cautela. Infatti si supponga per ipotesi che al momento dell'acquisto di una controllata al 100 per cento il costo fosse pari al patrimonio netto e che negli esercizi successivi la controllata abbia conseguito perdite e si supponga inoltre, che nel bilancio di esercizio il valore della partecipazione al costo non sia stato ridotto (gli amministratori della controllante non hanno ritenuto che si fosse verificata una perdita durevole di valore della partecipazione). In tali ipotesi, se la controllante redigesse il primo bilancio consolidato seguendo la letterale interpretazione dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 127/1991, emergerebbe una differenza di consolidamento (pari alle perdite sostenute dalla controllata successivamente al suo acquisto) che potrebbe essere imputata agli elementi dell'attivo (ivi incluso un eventuale residuo positivo da rilevare come avviamento). E' ovvio che non essendo stato riconosciuto un maggior valore dei beni patrimoniali al momento dell'acquisto, non si possono rivalutare i medesimi beni, nè tantomeno iscrivere un avviamento (non oneroso), unicamente perché si procede al primo bilancio consolidato.

Analogamente, per le controllate costituite direttamente non dovrebbero sussistere problemi applicativi nell'interpretare la nuova normativa riguardo al primo consolidamento. Infatti per tali controllate si hanno tutte le informazioni per accertare la natura della eventuale differenza risultante dal consolidamento. In tali situazioni, pertanto, il valore di carico della partecipazione (al costo) andrà eliminato a fronte del capitale sociale; gli utili indivisi di precedenti esercizi della controllata saranno rilevati negli utili indivisi consolidati, come pure le eventuali riserve diverse dagli utili indivisi (ad esempio riserve per rivalutazioni legali o contributi in conto capitale, ecc.) confluiranno nelle corrispondenti voci del patrimonio netto consolidato. Si ritiene, pertanto, che nel caso di controllata costituita direttamente, la eventuale eccedenza del patrimonio netto della controllata rispetto al valore di carico nel bilancio d'esercizio della controllante non dovrà essere rilevata nella "riserva di consolidamento" in quanto tale voce residuale non può applicarsi, per definizione, alle controllate direttamente costituite.

Per ulteriori aspetti applicativi relativi al primo consolidamento secondo il D.Lgs. n. 127/1991 si rinvia al capitolo 12.

10.2 Determinazione dei valori che compongono la differenza alla data di acquisto della partecipazione

(a) Criteri generali

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare, nell'ammontare e nella natura, la differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. Gli elementi che debbono essere utilizzati per procedere a tale determinazione sono il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione ed il valore corrente [1] delle attività e passività assunte attraverso l'acquisto della partecipazione alla data di tale acquisto. La differenza così determinata va trattata secondo quanto indicato nei paragrafi successivi.

Il bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione va quindi prima rettificato per riflettere la frazione di attività e passività in base ai valori correnti alla suddetta data. Pertanto, nel processo di consolidamento, a ciascuna attività identificabile acquistata e

passività assunta va attribuita una parte del costo corrispondente al valore corrente di tali attività e passività.

In altri termini, il costo d'acquisto originario va confrontato con il patrimonio netto della partecipata espresso ai suddetti valori correnti. La differenza tra il costo sostenuto ed il valore corrente delle attività e passività alla data d'acquisto costituisce la "differenza da consolidamento" in caso di avviamento positivo (goodwill), ovvero la "riserva di consolidamento" (dopo aver azzerato le attività immobilizzate e stanziato l'eventuale "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" con le precisazioni indicate al successivo capitolo 10.4 (b)). L'eccedenza del costo al momento dell'acquisto rispetto al valore netto contabile a quella data non va quindi confusa con l'avviamento. Infatti, è ragionevole assumere che una parte del prezzo ha inteso pagare il valore corrente delle attività e passività, prima dell'avviamento vero e proprio. Si rinvia al successivo paragrafo 10.4 per una più esauriente illustrazione del trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento.

(b) Determinazione del costo originario di acquisizione della partecipazione

Il costo originario di acquisizione della partecipazione corrisponde all'importo complessivo definitivamente pattuito alla data di acquisizione ed effettivamente corrisposto per l'acquisto della medesima.

Non concorrono, quindi, a costituire il costo originario di acquisto, altri eventuali costi ed oneri successivamente sostenuti ma non previsti alla data di acquisizione, come ad esempio eventuali perdite o utili emersi dopo l'acquisto, oneri sostenuti per il riassetto della partecipata e simili altri casi.

(c) Determinazione dei valori da attribuire alle attività e passività della partecipata

Come già detto, il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. Si applica, quindi, un procedimento di sviluppo del prezzo di acquisto della partecipazione al momento della sua acquisizione. I valori correnti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni materiali). La determinazione di alcuni valori, ed in particolare quella relativa alle immobilizzazioni materiali, comporta di solito l'utilizzo di esperti indipendenti per l'effettuazione di perizie. A tale riguardo va chiarito quanto segue:

- utilizzare valori di perizia significa usare valori che appartengono alla sfera dei valori correnti, i quali devono però essere inseriti in un bilancio a valori storici; pertanto, i redattori dei bilanci devono indicare chiaramente ai periti che i criteri da seguire nella effettuazione della perizia sono criteri di valutazione da utilizzare ai fini del bilancio e non per altri fini (quali quelli assicurativi, ecc.) e tali criteri devono rientrare tra quelli considerati corretti nell'ambito dei valori correnti e devono quindi essere definiti prima dello svolgimento della perizia;

- utilizzare una perizia significa farsi assistere da tecnici nel determinare i valori correnti, i quali, iscritti nel bilancio consolidato, ne diventano parte integrante; pertanto, i redattori dei bilanci assumono la responsabilità della attendibilità di tali valori, così come per i valori espressi a costi storici; ne consegue che i valori di perizia devono essere criticamente rivisti dai responsabili del bilancio consolidato per verificarne la recuperabilità nel contesto della destinazione che l'acquirente intende dare ai relativi beni;

- ove i principi contabili richiedano l'iscrizione dei valori correnti in un bilancio d'esercizio espresso a costi storici, tali valori correnti debbono conformarsi ai postulati enunciati nel Documento "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati".

(d) Linee generali per la determinazione dei valori correnti da attribuirsi alle attività ed alle passività della partecipata alla data del suo acquisto

Le linee generali per la determinazione dei valori correnti da attribuirsi alle attività ed alle passività, nel caso di acquisto di una partecipazione, per la ricostruzione del prezzo di cessione sono le seguenti:

Crediti : i crediti vanno valutati al loro valore di presumibile realizzazione, tenuto anche conto degli effetti della loro eventuale attualizzazione, come indicato nel Documento "I crediti".

Titoli : i titoli vanno valutati al loro valore netto di realizzo corrente.

Rimanenze : come regola generale, le rimanenze vanno valutate a valori che consentano all'impresa acquirente di realizzare i profitti derivanti dall'attività della partecipata dal momento dell'acquisto della partecipazione. In particolare:

- per i prodotti finiti va adottato il prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole profitto per l'attività della vendita;

- per i prodotti in corso di lavorazione va utilizzato il prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita ed il ragionevole profitto della vendita e del completamento;

- per le materie prime va adottato il costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze.

Beni ammortizzabili : i beni ammortizzabili vanno valutati al valore corrente appropriato, utilizzando a seconda della tipologia e della fattispecie: i valori di mercato dei beni usati, il costo corrente di sostituzione detratto il deperimento, l'obsolescenza, ecc.; il valore netto di realizzo per i cespiti che devono essere alienati; ovvero, il valore attuale dei redditi ricavabili dai cespiti, nei casi in cui questi siano determinabili ed abbiano validi fondamenti.

Beni in locazione finanziaria : per il trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria, si veda il capitolo 9.8.

Avviamento : risultante dal bilancio della partecipata non può essere considerato in quanto esso viene ricompreso nella distribuzione del prezzo di acquisto sulle attività e passività a valori correnti.

Partecipazioni : se la partecipata acquistata possiede a sua volta partecipazioni, una parte del prezzo di acquisto va attribuita alle attività ed alle passività di tali partecipazioni indirette in base ai loro valori correnti. Ai fini della preparazione del bilancio consolidato, il prezzo d'acquisto va attribuito alle attività ed alle passività consolidate. L'eventuale quota di pertinenza dei soci di minoranza va basata sul patrimonio netto contabile della partecipata e non sul patrimonio netto a valori correnti.

Terreni : i terreni vanno valutati a valore corrente.

Brevetti, marchi, ecc. : i brevetti, i marchi, ecc. vanno valutati al loro valore corrente.

Passività : i debiti a breve termine vanno generalmente valutati al loro valore di carico nell'impresa acquisita. Le passività a medio-lungo termine vanno valutate, come regola generale, al valore attuale determinato in base a tassi correnti d'interesse ed alla loro scadenza, escluse quelle che già comportano un congruo interesse passivo. I tassi correnti d'interesse sono rappresentati dai tassi di mercato al momento dell'acquisto della partecipazione, applicabili a passività con caratteristiche analoghe a quelle in esame. Pertanto, per i finanziamenti ordinari a medio e lungo termine si utilizzeranno i tassi d'interesse applicati per mutui ordinari con caratteristiche similari di durata pari a quella residua. Analogamente si procederà per i finanziamenti a tassi agevolati. Le imposte differite iscritte nel bilancio della partecipata vanno sostituite con le imposte differite risultanti dalla nuova situazione di partenza. Il fondo trattamento di fine rapporto non va attualizzato in quanto esso è già un valore attuale.

Attività potenziali : ai fini della ricostruzione del valore dei beni acquisiti, è appropriato rilevare il valore attuale a tassi d'interesse corrente del beneficio fiscale derivante dal riporto a nuovo di perdite nei pochi casi in cui il realizzo di tale beneficio è assicurato, e cioè quando il riconoscimento delle perdite a nuovo da parte dell'Amministrazione Finanziaria è ragionevolmente certo. Tale situazione si ha ad esempio quando:

- la perdita è stata originata da un evento ben identificabile, eccezionale e non ricorrente;
- la partecipata ha conseguito utili per un lungo periodo di tempo;
- non vi è alcuna evidenza o dubbio che i benefici derivanti dal riporto della perdita a nuovo verranno disconosciuti;
- è ragionevolmente certo che in futuro verranno conseguiti utili in misura sufficiente ad assorbire le perdite riportate a nuovo nel periodo ammesso dalla legislazione fiscale.

Se le condizioni qui sopra indicate non sussistono, il beneficio fiscale delle perdite riportate a nuovo deve essere rilevato quando realizzato.

Le attività e passività potenziali ed il beneficio fiscale connesso a perdite che, mancandone le condizioni, non potevano essere rilevate anteriormente alla data di acquisto della partecipazione, ma concretizzatesi nell'esercizio stesso in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno considerate come rettifiche retroattive della distribuzione del prezzo di acquisto e quindi, nella maggior parte dei casi, come rettifica del valore dell'avviamento determinato alla data dell'acquisto. Invece, le rettifiche che si riferiscono a potenzialità che si sono concretizzate in esercizi successivi a quello in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno rilevate nel conto economico dell'esercizio nel quale si concretizzano. Tali rettifiche vanno evidenziate nelle note al bilancio.

Perdite derivanti da impegni e costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione : le perdite derivanti da impegni ed i costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione vanno rilevati al loro valore attuale, scontandoli a tassi d'interesse correnti.

(e) Riconoscimento degli effetti fiscali nella determinazione dei valori correnti delle attività e delle passività per la ricostruzione del prezzo di cessione

Nell'assegnare i valori correnti alla data d'acquisto della partecipazione alle attività ed alle passività si deve tener conto degli effetti fiscali per quella parte di valore che non è fiscalmente riconosciuta.

Normalmente, se il valore originario di carico di una attività iscritta nel bilancio della partecipata venisse successivamente rivalutato, la plusvalenza derivante dalla rivalutazione sarebbe assoggettata a tassazione, salvi i casi in cui il maggior valore può essere iscritto nel bilancio della partecipata in esenzione di imposta.

Ne deriva che nei limiti in cui l'attività rivalutata nel bilancio consolidato originerà addebiti al conto economico consolidato fiscalmente indeducibili nel bilancio d'esercizio della partecipata, l'utile della partecipata rilevato nel consolidato differirà dall'utile imponibile della stessa. Pertanto, attivo e passivo vanno rettificati per tenere conto della differente base imponibile, ossia, della differenza tra valore corrente e valore storico; gli ammontari assegnati all'attivo ed al passivo della partecipata devono tener conto del fatto che se il valore di un bene o parte di esso non è deducibile fiscalmente, per l'acquirente esso è inferiore al suo valore di mercato o al valore corrente determinato senza considerazioni fiscali. In sintesi, nel caso in cui il maggior valore attribuito al patrimonio netto della partecipata non sia deducibile fiscalmente, la differenza tra valutazione a valore corrente e patrimonio netto contabile dovrà scontare l'onere d'imposta. Tale effetto si determina valutando le singole voci al netto dei relativi effetti fiscali, ossia delle imposte indeducibili afferenti le differenze di valutazione. Tuttavia, i valori di cui si è detto in precedenza appartengono alla sfera dei valori correnti e non ai valori basati su costi storici, ancorché essi divengano soggetti alle regole di un bilancio a costi storici, quando in

esso vengono iscritti. Per tale ragione, è accettabile scontare l'effetto fiscale sui valori correnti relativi all'attivo e al passivo (per questi ultimi se attualizzati) a lungo termine, per la durata residua dell'attivo o del passivo, ad un tasso d'interesse per finanziamenti a lungo termine. Tale possibilità nasce dal presupposto che l'effetto fiscale è uno degli elementi per la determinazione dei valori correnti per la ricostruzione del prezzo di cessione e che il suo calcolo dipende da numerosi fattori, tra cui il tempo di realizzo, tramite ammortamento o alienazione delle attività e della loro tassazione. In alternativa alla contabilizzazione dei valori al netto dell'effetto fiscale è possibile iscrivere nel bilancio consolidato i valori lordi di attività e passività e contabilizzare una passività per imposte differite. Dal punto di vista pratico, tuttavia, ciò comporta mantenere l'analisi delle varie componenti che hanno generato il fondo e dei successivi utilizzi a fronte di ammortamenti e realizzazioni dei plusvalori.

(f) Trattamento delle rettifiche per riflettere i valori correnti in esercizi successivi al primo consolidamento

Negli esercizi successivi all'acquisizione, la partecipata continuerà a redigere i bilanci d'esercizio utilizzando i suoi valori di carico contabile dell'attivo e del passivo. Le rettifiche per riflettere valori correnti vanno eseguite mediante apposite scritture, normalmente effettuate in sede di consolidamento.

Queste scritture continuano ad essere apportate finché le attività e le passività ad esse inerenti rimangono nel Gruppo.

10.3 Differenza di consolidamento derivante da risultati ed altre variazioni di patrimonio netto avvenute successivamente all'acquisto della partecipazione.

Se nel bilancio d'esercizio della società capogruppo una partecipazione inclusa nell'area di consolidamento è iscritta in base ad un criterio diverso dal metodo del patrimonio netto, il valore così espresso nel bilancio d'esercizio è normalmente differente dal valore netto patrimoniale che si ottiene attraverso il processo di consolidamento descritto in questo documento. Tale differenza, che in linea generale comprende i risultati e le altre variazioni di patrimonio netto avvenute negli esercizi chiusi successivamente alla data di acquisizione, non si aggiunge alla differenza determinata al momento dell'acquisto della partecipata, ma va rilevata alle specifiche voci di patrimonio netto consolidato a seconda della natura delle citate variazioni: riserve di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.

10.4 Trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il bilancio della partecipata deve essere rettificato per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla partecipante. Pertanto, i valori che risultano dalla distribuzione del costo della partecipazione sulle attività e passività in base ai valori correnti alla data di acquisto della partecipazione e la differenza residua costituiscono per la partecipante i valori di partenza da iscrivere nel bilancio consolidato. Ad esempio, se il valore corrente delle immobilizzazioni tecniche è superiore al valore iscritto nel bilancio della partecipata, si rende necessario riflettere nel bilancio consolidato il maggior valore delle immobilizzazioni tecniche, tenendo conto dei relativi effetti fiscali, e successivamente assoggettare ad ammortamento tale maggior valore. In conclusione, nel bilancio consolidato si espone il valore corrente delle immobilizzazioni tecniche che fu pagato al momento dell'acquisto della partecipazione e non il valore contabilizzato dalla partecipata e, quindi, l'ammortamento di tali beni va calcolato ai fini dei bilanci consolidati in base al loro valore corrente, tenendo conto degli effetti fiscali e del numero residuo di anni di vita utile a partire dalla data di acquisizione.

(a) Valore residuo positivo: eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore di patrimonio netto

(i) Definizione di avviamento positivo ovvero "differenza da consolidamento", così come indicata dall'art. 31 del D.Lgs. n. 127/1991

L'avviamento, in linea generale, emerge dalla differenza tra il corrispettivo pagato per tutto il, o parte del, patrimonio aziendale acquistato ed il netto (o parte del netto) tra il valore corrente delle attività e passività della società partecipata. In altri termini, esso è l'eccedenza del prezzo pagato rispetto al valore corrente della quota acquistata del patrimonio netto dell'impresa. Il valore di avviamento va considerato come attivo nello stato patrimoniale consolidato solo se derivante dal trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'impresa e sempre che non rappresenti un'eccedenza di costo imputabile ad un "cattivo affare".

L'impiego della terminologia "differenza da consolidamento", rispetto a quella di cui all'art. 2426, punto 6 del Codice Civile (che parla di avviamento), nonostante venga prescritto l'identico criterio di ammortamento, è una scelta del legislatore mirante a distinguere nettamente l'avviamento iscritto nei bilanci d'esercizio delle imprese che vengono consolidate da quello che emerge in sede di consolidamento. Ne consegue che anche i gruppi che ancora indicano come avviamento quello emergente dal consolidamento debbono modificare la terminologia adottata per uniformarsi alla normativa.

Il terzo comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 127/1991, nel prevedere che l'eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore corrente del patrimonio netto vada "iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento", ha anche considerato che la stessa possa essere portata "esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima". Sembrerebbe che la norma permetta una scelta discrezionale, ma così non deve essere interpretata. Infatti quando l'eccedenza rappresenta un effettivo maggior valore della partecipata, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa deve essere iscritta nella voce dell'attivo "differenza da consolidamento". Mentre quando l'eccedenza non corrisponde ad un reale maggior valore della partecipata, ma è dovuta ad un "cattivo affare" oppure a decisioni non direttamente correlabili con l'andamento reddituale della partecipata (ad esempio l'eliminazione di un concorrente dal mercato), essa deve essere iscritta in detrazione della "riserva di consolidamento" oppure addebitata al conto economico consolidato.

(ii) Trattamento contabile dell'avviamento

La residua differenza derivante dal consolidamento, se di segno positivo, va iscritta alla voce dell'attivo "differenza da consolidamento". Tale voce, che rappresenta l'avviamento deve essere ammortizzata in un periodo non superiore a cinque anni, ovvero, in casi particolari in un periodo più lungo, che in ogni caso non può superare i venti anni, a condizione che ne sussistano fondati e comprovati motivi.

L'avviamento iscritto all'attivo del bilancio consolidato va sistematicamente ammortizzato ed il relativo ammortamento va esposto nel conto economico consolidato alla voce "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali". L'eventuale adozione di un periodo di ammortamento che ecceda il limite di cinque anni deve essere espressamente illustrata nella nota integrativa, unitamente alle ragioni specifiche che hanno indotto a tale comportamento. L'ammortamento sistematico si realizza normalmente attraverso il metodo a quote costanti ovvero, ove raramente appropriato, a quote decrescenti.

Per quanto riguarda la durata dell'ammortamento dell'avviamento, si ritiene che il periodo indicato dalla norma di cinque anni (oppure periodo limitato di durata superiore, purché giustificato) sia ragionevole. Va, peraltro osservato che lo IASC nel documento "Business Combination", ha eliminato la possibilità di imputare direttamente a patrimonio netto (l'imputazione diretta a conto economico non era di già consentita dallo stesso IASC) l'avviamento positivo nascente dal consolidamento.

Le condizioni, che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli naturali siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato), nonché

essere coerenti con le assunzioni prese a base al momento dell'acquisizione, come possono risultare documentate dagli atti d'acquisto e da altra documentazione inerente.

Se il periodo di utilità dell'avviamento viene ad essere ridotto da circostanze o eventi nuovi, l'ammontare ancora da ammortizzare va ripartito sul minor periodo residuo di utilità.

(iii) Recuperabilità dell'avviamento

La quota non ancora ammortizzata dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio consolidato va periodicamente riesaminata per accertare se essa sia tuttora recuperabile. L'ammontare residuo da ammortizzare non deve, infatti, aver subito perdite di valore e deve costituire un'attività che possa essere realizzata in futuro tramite l'ammortamento; ossia, i futuri flussi di reddito generati dalla partecipata devono essere tali da assicurare un'adeguata remunerazione del capitale investito, incluso l'ammortamento dell'avviamento. Situazioni di dissesto della partecipata cui l'avviamento si riferisce, perdite ricorrenti della partecipata, l'eliminazione di un prodotto significativo dal mercato e l'introduzione sul mercato di prodotti concorrenziali sono esempi che fanno nascere dubbi circa la perdita di valore dell'avviamento. La svalutazione dell'avviamento va addebitata a conto economico.

Se tutta od una parte dell'azienda acquistata viene ceduta o posta in liquidazione e ad essa sia relativo un valore di avviamento ovvero un maggior valore non ancora ammortizzato attribuito ai beni della partecipata alla data di acquisizione, questi valori o la loro parte relativa alla quota ceduta o liquidata vanno inclusi nel costo delle attività vendute, al fine di rilevare la effettiva plusvalenza o minusvalenza nel bilancio consolidato.

(b) Valore residuo negativo: eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione

Se il prezzo pagato per la partecipazione è inferiore al patrimonio netto a valori correnti al netto degli effetti fiscali (valore residuo negativo), si debbono ridurre proporzionalmente i valori, determinati come indicato al paragrafo 10.2(d), delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo, come ad esempio i titoli. Se, dopo aver ridotto i valori delle attività immobilizzate, sussiste un'ulteriore eccedenza del patrimonio netto a valori correnti rispetto al prezzo pagato e la società acquirente prevede che la società acquistata sosterrà perdite negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto, prima cioè che la nuova gestione sia in grado di invertire la tendenza e conseguire utili, tale ulteriore eccedenza va accreditata alla voce del passivo "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Tale fondo va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a conto economico. Tale accredito deve avvenire in modo da realizzare l'effettiva correlazione con le perdite previste. Non è conforme ai principi generali di bilancio l'utilizzo del fondo in modo totalmente soggettivo, ovvero per attuare politiche di bilancio.

Infine, se dopo aver ridotto i valori delle attività immobilizzate ed aver costituito il "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", permane un ulteriore ammontare, esso va accreditato al patrimonio netto consolidato alla voce "Riserva di consolidamento". Se, invece, la differenza indicata è dovuta non alla previsione di perdite, bensì al compimento di un "buon affare" essa va interamente riconosciuta alla Riserva di consolidamento.

10.5 Perdite durevoli di valore

Le partecipazioni debbono essere svalutate, oltre che a seguito delle perdite gestionali riportate (si veda capitolo 9.9(b)(vi)), ulteriormente anche per perdite durevoli di valore (di cui si è accennato al capitolo 9.9(b)(vii)).

Né il testo della legge (art. 2426 Codice Civile) né la relazione che la accompagna forniscono compiute definizioni dei concetti di perdita di valore e di durevolezza. Tuttavia, poiché interpretazioni diverse di tali nozioni possono condurre a svalutare o meno il valore di carico di una partecipazione, e tenuto conto della necessità che i criteri di valutazione non siano

arbitrari, come si evince da più parti della relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 127/1991, si ritiene necessaria una loro definizione.

Una perdita di valore di una partecipazione consiste nella diminuzione del valore intrinseco o di realizzo della medesima rispetto al valore al quale essa è iscritta nei libri contabili.

Una perdita di valore, spesso, deriva da perdite d'esercizio significative riportate dalla partecipata, frequentemente accompagnate o provocate da situazioni negative interne all'impresa stessa o esterne ad essa, oppure da una combinazione di fattori interni ed esterni.

Alcuni esempi di situazioni interne all'impresa che possono condurre ad una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute ricorrenti perché derivanti da una struttura economica del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativo; un eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume di affari; l'obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per l'azienda; una caduta del valore di mercato delle immobilizzazioni dell'impresa al di sotto del loro valore di libro, il cui recupero nel breve periodo non possa essere obiettivamente dimostrato.

Esempi di fattori esterni all'azienda possono invece essere: la crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione diversa da quella utile all'impresa; un sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazioni che conducono a ridurre la redditività dell'impresa; la perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; l'abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi.

Una perdita di valore è durevole quando non si prevede che le ragioni che la hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. In buona sostanza, quindi, una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo vi sarà recupero della stessa attraverso i risultati economici dell'impresa che la soffre.

Di converso, se l'impresa è in grado di redigere (ed effettivamente porre in essere) piani e programmi operativi per il recupero della perdita di valore, ovvero che possono dimostrare che la perdita ha carattere puramente contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, e per non violare il postulato della prudenza nella formulazione del bilancio (si veda Documento dei Principi Contabili n. 11), i piani e programmi devono avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica e finanziaria);
- brevità di attuazione.

Inoltre si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi (a) risultino da formali deliberazioni degli organi societari, (b) siano analitici al punto da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (quantificati in termini economici) che da essi si attendono e (c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero della perdita di valore è atteso, che deve collocarsi nell'arco di esercizi futuri molto ravvicinati. In particolare, l'elemento tempo è di grande importanza, perché la capacità di formulare previsioni attendibili diminuisce tanto più rapidamente quanto più esse si collocano nel futuro. Se gli amministratori, trovandosi nella possibilità qui descritta, considerano la perdita di valore non durevole, di tale fatto debbono dare esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione del tempo atteso per il recupero della perdita, come qui descritti.

11. I PRINCIPI E LE TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento dei bilanci comporta le seguenti operazioni:

- (a) La somma dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell'attivo, del passivo e dei componenti il conto economico dei bilanci delle società da consolidare.
- (b) L'eliminazione od elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo, con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti (si veda 11.1 e 11.2).
- (c) L'eliminazione od elisione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata (si veda 11.3).
- (d) L'inclusione nel bilancio consolidato di eventuali imposte e/o altre spese da sostenere per rendere disponibili alla capogruppo gli utili non ancora distribuiti dalle società consolidate (si veda 11.5).
- (e) La determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato di esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato (si veda 11.6).
- (f) L'appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate (si veda 11.7).
- (g) La valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate, ossia delle partecipazioni che non hanno le condizioni per il consolidamento, con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda delle fattispecie trattate in questo documento (si veda 9.9).
- (h) L'appropriato trattamento contabile delle azioni proprie (si veda 9.10).
- (i) L'appropriato trattamento dei problemi contabili connessi all'acquisizione ed alla perdita del controllo ed al variare delle altre condizioni per il consolidamento (si veda 13).
- (l) La preparazione dei prospetti del bilancio consolidato (si veda 8).
- (m) L'estensione alle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto delle rettifiche e dei criteri necessari al consolidamento integrale (si veda 9.9).
- (n) Il consolidamento dei conti d'ordine (si veda 8.2)

11.1 Eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare (saldi ed operazioni intersocietarie)

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che le società incluse nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sulla premessa che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Prima di effettuare l'eliminazione dei saldi reciproci è quindi necessario che le operazioni intragruppo siano rilevate da tutte le società del gruppo e siano chiaramente identificate. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Esempi di operazioni effettuate tra le società da consolidare possono essere:

- le vendite di merci o prodotti;
- le vendite di cespiti;
- le vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
- le concessioni di finanziamenti;
- le prestazioni di servizi da cui originano provvigioni, ecc.

Alcune eliminazioni di saldi ed operazioni tra le società da consolidare hanno effetto sulle poste attive e passive dello stato patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico, ma non sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidati; ne sono esempi:

- i crediti ed i debiti per operazioni commerciali;
- i crediti ed i debiti per operazioni di finanziamento;
- gli acquisti e le vendite;
- le provvigioni, royalties, ecc.

Altre eliminazioni hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non realizzati con terzi, trattati nel successivo capitolo 11.2. Ne sono esempi:

- utili o perdite su merci o prodotti;
- utili o perdite su trasferimento di cespiti;
- dividendi pagati da una controllata iscritta al costo alla controllante.

Vanno quindi eliminati nel bilancio consolidato:

- i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
- i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime.

Tali eliminazioni vanno effettuate per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di azionisti di minoranza.

Le operazioni reciproche vanno eliminate solo se successive all'acquisto della partecipazione; se in precedenza erano intercorse rilevanti operazioni tra partecipante e partecipata ne va fatta menzione nella nota integrativa.

I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento possono essere non eliminati se irrilevanti, indicandone il motivo in nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali (crediti, debiti) ed economici (costi, ricavi) deve essere misurata rispetto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura.

11.2 Utili e perdite interni o infragruppo

(a) Principio generale

Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali ed immateriali o altre attività (incluso l'avviamento), devono essere eliminati. Poiché il bilancio consolidato è la rappresentazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'unica entità, esso deve essere depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalla consociata che ha venduto e che sono

ancora inclusi tra le attività della consociata che ha acquistato. In altri termini, il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall'attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra di loro. Quindi, se una partecipata ha venduto dei prodotti alla partecipante, realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della partecipante, l'utile sulla vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato mediante riduzione del valore dell'attivo della partecipante e dell'utile realizzato dalla partecipata. L'utile che viene eliminato è generalmente l'utile lordo. Il medesimo trattamento si applica al trasferimento di altri beni, come ad esempio la vendita di immobilizzazioni materiali tra società del gruppo.

(b) Casi particolari

(i) Scorporo di attività rivalutate e cessione delle stesse ad una partecipata di maggioranza e concomitante iscrizione di partecipazione nella cedente

Le attività scorporate e cedute a un'impresa del gruppo a valori rivalutati con la relativa iscrizione di una partecipazione di maggioranza nella cedente, vanno valutate ai fini del bilancio consolidato e dell'applicazione del metodo del patrimonio netto ai valori di carico della società cedente, determinati secondo i principi contabili statuiti per il bilancio consolidato.

Pertanto, il maggior valore relativo alle giacenze di magazzino, ai titoli ed altre attività derivanti da una loro valutazione a prezzi di mercato, rispetto al valore di carico originario della società cedente, determinato secondo corretti principi contabili, va stornato ai fini della preparazione del bilancio consolidato o dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, rappresentando utile infragruppo.

Le immobilizzazioni materiali, i marchi ed i brevetti acquistati vanno mantenuti al maggior valore se la rivalutazione deriva dalla applicazione di una legge speciale e se il maggior valore è stato iscritto secondo i principi che regolano la rivalutazione di tali cespiti, ivi inclusi quelli relativi alla recuperabilità di tali valori tramite l'uso, come statuito dal Documento Principi Contabili sulle immobilizzazioni materiali. L'applicazione alle attività cedute di criteri di valutazione alternativi che rientrino tra i corretti principi contabili (ad esempio la cessione a costo FIFO di giacenze di magazzino valutate originariamente a costo LIFO) rientra nei cambiamenti tra corretti principi contabili. Il maggiore valore che di solito risulta va accreditato direttamente in una riserva tra i conti di patrimonio netto.

(ii) Trasferimento di partecipazioni all'interno di un gruppo di società

Nel bilancio consolidato i trasferimenti di partecipazioni all'interno del gruppo devono produrre gli stessi effetti che si avrebbero se essi fossero stati rilevati sulla base del valore di carico della partecipazione contabilizzato dalla società venditrice secondo i principi enunciati in questo documento, ovvero dalla società che è stata la prima venditrice nel caso di più trasferimenti nell'ambito dello stesso gruppo. Se tali operazioni avvengono per valori superiori o inferiori, la differenza va stornata nel bilancio consolidato in quanto rappresenta un utile infragruppo.

(iii) Trattamento del disavanzo di fusione

Il disavanzo iscritto all'attivo patrimoniale del bilancio d'esercizio a seguito di operazioni di fusione eseguite con imprese facenti parte dell'area di consolidamento va eliminato nel bilancio consolidato per la parte di esso che rappresenta l'eccesso di costo residuo riconosciuto all'impresa incorporata che, essendo assimilabile ad un "avviamento", come tale va trattato in consolidato, secondo i principi precedentemente indicati al capitolo 10.4. Si fa notare che talvolta il cosiddetto disavanzo di fusione potrebbe essere emerso a seguito di perdite della partecipata incorporata, sostenute precedentemente alla fusione ma successivamente all'acquisizione della partecipazione da parte dell'incorporante; in questo caso non è accettabile differire il riconoscimento di vere e proprie perdite della partecipata.

Infatti, l'operazione di fusione, nella fattispecie, altro non produce che la realizzazione sul piano giuridico della realtà della singola impresa, concetto che è alla base stessa del bilancio consolidato.

Il criterio qui indicato si applica anche al caso di redazione del primo bilancio consolidato (vedi capitolo 12).

(c) Utili e perdite infragruppo da eliminare

L'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo va solitamente effettuata sulla base dell'utile o della perdita lorda; non vanno quindi considerate le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa deve comunque sostenere (cioè spese di periodo). L'eliminazione comporta una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività ed un addebito o un accredito a conto economico. Vanno altresì rilevati gli effetti fiscali relativi alle operazioni eliminate, il che vuol dire che, se a fronte degli utili infragruppo sono state stanziati imposte nel bilancio della società che li ha contabilizzati, dette imposte vanno differite fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al gruppo. Il differimento di queste imposte, se effettivamente pagate o stanziati in bilancio, va sempre riconosciuto, in quanto esso è effettuato insieme al relativo provento e pertanto, limitatamente a questi casi, esiste l'automatica certezza di avere in futuro un provento tassabile.

(d) Limite di eliminazione delle perdite infragruppo

I valori delle attività non possono essere in nessun caso aumentati a seguito di scritture di eliminazione di perdite infragruppo oltre il limite del valore netto di realizzo o valore d'uso a seconda del tipo di bene cui si riferiscono.

(e) Attribuzione di parte delle eliminazioni di utili e perdite infragruppo ai soci di minoranza

Anche in presenza di soci di minoranza nelle partecipate consolidate, vanno rettificate le attività non ancora cedute a terzi estranei al gruppo per gli ammontari complessivi degli utili e delle perdite; tali utili e perdite vanno eliminati integralmente dal valore delle attività cui si riferiscono prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei soci di minoranza.

L'eliminazione dei profitti e delle perdite infragruppo va effettuata in modo completo nel caso di consolidamento, anche in presenza di soci di minoranza, poiché è irragionevole ritenere che l'operazione di trasferimento delle attività, inclusa la determinazione del prezzo, sia avvenuta tra società dello stesso gruppo su base negoziale indipendente. Pertanto, nessuna parte dell'utile infragruppo va considerato come realizzata e l'intero ammontare va stornato.

Nel caso di vendite effettuate dalla società controllante alle partecipate, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo relativi a beni non ancora venduti a terzi ha come contropartita delle voci delle attività cui si riferiscono i beni il risultato economico consolidato. In altri termini, il risultato del bilancio consolidato deve essere quello che si sarebbe avuto qualora la vendita dei beni non ancora venduti a terzi estranei al gruppo non si fosse verificata; ossia, il consolidamento deve depurare l'utile, che nella predetta operazione trovasi nel bilancio della società madre e non in quello della partecipata. Di conseguenza la quota di risultato economico di pertinenza degli azionisti di minoranza non viene influenzata da questa rettifica di consolidamento. Nel caso di vendite effettuate dalle partecipate alla società controllante, l'effetto dello storno degli utili e delle perdite infragruppo ha, invece, come contropartita delle voci delle attività cui si riferiscono i beni, la quota del risultato economico di pertinenza dei soci di maggioranza e di minoranza proporzionalmente alla loro partecipazione. Lo stesso criterio vale anche nel caso di vendite effettuate tra partecipate.

(f) Deroche al principio di eliminazione degli utili e perdite infragruppo

La normativa vigente prevede alcune deroghe al principio generale di eliminazione degli utili e perdite infragruppo. In particolare:

(i) Possono non essere eliminati gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento se irrilevanti. L'irrilevanza dell'utile o perdita infragruppo deve essere misurata con riferimento alla sua incidenza sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tenendo conto dell'importo assoluto, dell'effetto sul risultato economico e sulla voce interessata, ed il motivo della mancata eliminazione deve essere indicato nella nota integrativa.

(ii) Gli utili relativi a lavori in corso su ordini di terzi non devono essere eliminati (art. 31 , comma 2, punto d.). Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori, tra l'una e l'altra impresa incluse nel consolidamento, quando l'opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo. E' questo il caso della commessa su ordinazione di terzi ad un'impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione l'impresa appaltatrice si avvale dell'opera di altre imprese del gruppo. Se queste ultime valutano questi lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento (definito dall'art. 2426 Codice Civile "sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza") e non con il metodo della commessa completata, gli utili interni così rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono ricompresi nell'ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici non sono altro che una parte degli utili globali predeterminati dalla commessa e quindi possono essere considerati realizzati.

Questo principio deve però trovare specifica applicazione nelle regole contenute nel criterio della percentuale di completamento, di cui al Documento Principi Contabili sulle commesse a lungo termine. Infatti, in un'ottica di gruppo, le diverse parti dei lavori subappaltate ad imprese del gruppo devono essere esaminate unitariamente come se fossero un unico lavoro in corso da valutare secondo la percentuale di completamento.

(iii) Gli utili o le perdite su operazioni infragruppo possono non essere eliminati nell'ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- che derivino da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
- che tali operazioni siano state concluse a normali condizioni di mercato;
- che l'eliminazione comporti costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

L'applicazione di questa deroga deve essere evidenziata nella nota integrativa. La normativa non definisce il significato dell'espressione "costi sproporzionati"; si ritiene che l'applicazione della stessa vada circoscritta il più possibile, anche perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato. Potrebbe, in taluni casi, rientrare nella fattispecie prevista dalla legge il caso del profitto incluso tra le rimanenze di materiali ausiliari di produzione o di consumo di provenienza da un'altra società del gruppo.

(iv) La non eliminazione di profitti infragruppo apparenti può rispondere al criterio, seguito nel bilancio consolidato, per la valutazione di una certa posta dell'attivo. Ad esempio, nel caso in cui un gruppo adotti nel consolidato il criterio di capitalizzare gli interessi sui finanziamenti acquisiti per la produzione di cespiti come parte del costo dei cespiti stessi, non deve essere operata alcuna eliminazione, se l'utile infragruppo rappresenta il costo per interessi che si sarebbe sostenuto per ottenere finanziamenti da terzi.

11.3 Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata

Tale operazione consiste nella sostituzione del conto partecipazione con le attività e le passività della partecipata. Poiché lo stato patrimoniale consolidato deve esporre la situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo come se fosse un'unica azienda, l'evidenza della proprietà tra i componenti il gruppo va eliminata.

Devono essere eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, in modo che il bilancio consolidato presenti:

- il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
- gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili e dagli utili indivisi menzionati nel paragrafo successivo, della controllante, e delle controllate, limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di acquisto delle partecipazioni ovvero, in particolari circostanze in cui ciò sia applicabile, dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento;
- le riserve di utili e gli utili indivisi consolidati, escluso l'utile dell'esercizio, rappresentati dalle riserve di utili e dagli utili indivisi della società controllante, e delle partecipate, dalla data di acquisto (ovvero come suindicato dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento) delle partecipazioni, modificati per riflettere le rettifiche di consolidamento;
- l'utile dell'esercizio consolidato;
- la quota di patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza;
- il maggior valore risultante dalla valutazione delle attività e passività delle partecipate a valori correnti al momento della loro inclusione per la prima volta nel consolidamento e l'avviamento.

Ciò si ottiene:

1. eliminando il patrimonio netto delle partecipate consolidate, attribuendo però le quote di pertinenza ai soci di minoranza;
2. distribuendo il prezzo d'acquisto delle partecipazioni secondo i criteri descritti nel precedente capitolo 10 ed apportando le relative rettifiche.

Nel caso la partecipazione sia stata acquistata, il prezzo pagato, ossia il costo dell'investimento va distribuito sulle poste attive e passive secondo i criteri indicati nel precedente capitolo 10. Anche la differenza tra prezzo pagato e valore netto delle attività e passività a valori correnti, definita come avviamento positivo (differenza da consolidamento, nella terminologia del D.Lgs. n. 127/1991) o come riserva da consolidamento o fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri va determinata e riflessa secondo i predetti criteri. Nel bilancio consolidato vanno esposti i valori di attivo e passivo rettificati a seguito dell'applicazione dei predetti criteri e l'eventuale avviamento. Il capitolo 14.(a) di questo documento tratta il caso in cui a seguito della indisponibilità dei dati si rende necessario iscrivere in un conto separato la differenza tra prezzo pagato e patrimonio netto contabile della società acquistata.

Negli esercizi successivi all'acquisto, la contabilizzazione deve avvenire sulla base dei valori rettificati; ciò comporta, ad esempio di calcolare l'ammortamento dell'eventuale differenza da consolidamento, l'ammortamento della differenza tra valori assegnati alle immobilizzazioni materiali e valore iscritto per le stesse nel bilancio della partecipata, in base alla loro vita utile residua, ecc.

11.4 Consolidamento delle riserve della impresa controllata acquisita

Nel bilancio consolidato tutte le riserve componenti il patrimonio netto della controllata esistenti alla data di acquisizione della partecipazione non entrano a far parte delle riserve del bilancio consolidato, ma vengono eliminate insieme al capitale sociale contro il valore di carico della partecipazione, in quanto l'impresa controllante ha pagato al cedente un prezzo per tali riserve. Entrano invece a far parte del patrimonio netto consolidato gli utili conseguiti dall'impresa controllata successivamente all'acquisizione e le altre variazioni di patrimonio netto, quali ad esempio le rivalutazioni di beni a seguito dell'applicazione di leggi speciali

(sempre che il valore di carico di tali beni in bilancio consolidato lo consenta, tenuto conto dell'eventuale maggior valore ad essi già attribuito in sede di imputazione del maggior prezzo pagato all'atto dell'acquisizione).

Dopo l'acquisizione, ai fini del bilancio consolidato ciò che ha rilevanza non è l'importo dell'attivo e passivo iscritto nel bilancio d'esercizio della controllata stessa, ma quello dell'attivo e passivo rettificati nel primo consolidamento a seguito dell'attribuzione della differenza risultante dall'eliminazione del costo della partecipazione contro le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste. Pertanto, nei bilanci consolidati gli ammortamenti, le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive devono essere calcolati sulla base dei valori rettificati iscritti in consolidato. In altre parole, i valori di carico da considerare ai fini dei bilanci consolidati non sono quelli esposti nei bilanci delle controllate ma i valori stabiliti in sede di prima inclusione delle controllate nel bilancio consolidato. Conseguentemente, si rendono necessarie delle rettifiche ai risultati post-acquisizione conseguiti dall'impresa acquisita.

11.5 Imposte sugli utili indivisi delle partecipate nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto

Nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate, ad eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante; in considerazione del credito d'imposta di cui beneficerà la controllante stessa.

Tuttavia, tali imposte possono non essere stanziate nei casi e nei limiti in cui si possa ragionevolmente dimostrare che gli utili sono stati e continueranno ad essere reinvestiti indefinitamente attraverso una politica di reinvestimento permanente degli utili e di permanente mantenimento delle partecipazioni; di ciò va data illustrazione nella nota integrativa. Se a seguito di impreviste situazioni i piani di reinvestimento vengono modificati, vanno stanziate le imposte sugli utili indivisi delle controllate nell'esercizio in cui si verifica la nuova situazione.

Gli stessi principi valgono anche per il caso di applicazione nel bilancio consolidato del metodo del patrimonio netto alle controllate per le quali non esistono le condizioni per il consolidamento.

Per le partecipazioni d'influenza notevole (cosiddette collegate) per le quali la capogruppo non ha il potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, che vanno valutate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, va considerato l'effetto fiscale completo. Infatti, nel caso in cui la partecipante decidesse di alienare la partecipazione, non potrebbe deliberare la distribuzione degli utili indivisi per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, per dette partecipazioni tali imposte possono non essere stanziate se, oltre al mantenimento permanente della partecipazione, sia dimostrata, pur in assenza di maggioranza, l'esistenza di una politica di reinvestimento permanente degli utili indivisi della partecipata da accordi tra i soci.

Nei casi in cui la partecipante segue il metodo del costo e fornisce in nota integrativa gli effetti sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero ottenuti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, tali effetti vanno determinati assumendo l'onere fiscale che si avrebbe qualora gli utili venissero ricevuti come dividendi, purché di ciò venga data evidenza. In altri termini, va seguito lo stesso criterio con cui si applica il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato.

11.6 Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza dei soci di minoranza

(a) La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza va indicata nello stato patrimoniale consolidato in una voce del patrimonio netto consolidato denominata "Capitale e riserve di terzi". Per separare questa voce dal patrimonio netto di spettanza del gruppo è opportuno che si effettui un sotto totale denominato "Patrimonio netto consolidato del gruppo" dopo i nove gruppi del patrimonio netto ed un totale generale dopo la voce "Capitale e riserve

di terzi" denominato "Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi". La quota del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

(b) Le quote di pertinenza dei soci di minoranza del patrimonio netto e del risultato d'esercizio rappresentano le quote del patrimonio netto contabile e del risultato d'esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificato, ove necessario, per effetto dell'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei, di errori o di storno di poste fiscali o per effetto di quanto indicato nei successivi punti (c) e (d) e nel capitolo 11.7.

La distribuzione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata in base ai valori correnti non deve avere alcun effetto sulle quote di pertinenza dei soci di minoranza.

(c) Quando le perdite totali di pertinenza dei soci di minoranza eccedono la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata, l'eccedenza, ossia il deficit, va registrato a carico degli azionisti di maggioranza, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati a rifondere le perdite, nel qual caso l'eccedenza va registrata tra le attività nel bilancio consolidato. Nel primo caso, se si dovessero verificare utili in futuro, la quota di tali utili di pertinenza dei soci di minoranza va attribuito alla quota di utile dei soci di maggioranza per l'ammontare necessario per recuperare le perdite in precedenza assorbite da questi ultimi.

(d) Se al momento dell'acquisto di una partecipazione la quota di pertinenza dei soci di minoranza è un deficit, tale deficit va valutato pari a zero, a meno che essi non siano espressamente impegnati a rifondere le perdite. Nell'attribuzione del prezzo pagato alle varie attività e passività, quanto detto, di solito, si traduce in un aumento dell'avviamento. In caso di utili successivi di pertinenza dei soci di minoranza, una parte di tali utili va a ridurre il valore dell'avviamento per l'ammontare del deficit per il quale esso era stato aumentato.

11.7 Trattamento dei dividendi nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto

I dividendi ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante vanno stornati in sede di consolidamento, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi ed una volta come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.

Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.

12. RILEVAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA REDAZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO DI LEGGE

L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. n. 127/1991 ha reso per la prima volta obbligatoria la redazione del bilancio consolidato di gruppo per le imprese che si trovano nelle fattispecie illustrate nel precedente capitolo 5.

IL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO

Occorre precisare innanzitutto cosa s'intenda per primo bilancio consolidato. Negli anni precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/1991, una quantità di imprese, per una varietà di ragioni, ha redatto comunque bilanci consolidati. Tra queste ragioni assumono particolare rilevanza i casi di imprese con azioni quotate nelle borse valori chiamate a redigere il bilancio consolidato dalla CONSOB; quelle imprese che hanno redatto il bilancio consolidato per esigenze operative e commerciali, come ad esempio la presentazione del bilancio consolidato nell'ambito di negoziazioni di finanziamenti, di alleanze operative e commerciali con altre imprese, di presentazione della situazione complessiva del gruppo ai creditori, di

partecipazione a gare di appalto, e altre numerose fattispecie, fino a comprendere quelle imprese che hanno volontariamente redatto il bilancio consolidato del proprio gruppo per il rafforzamento dell'immagine complessiva del gruppo stesso sul mercato.

Anche per quanto attiene alle formalità con cui i bilanci consolidati furono redatti negli anni precedenti l'obbligatorietà, vi è stata grande varietà di comportamenti: in taluni casi, i bilanci consolidati redatti volontariamente sono stati presentati "in visione" agli organi societari; in altri casi, tali organi hanno proceduto ad una loro "approvazione"; alcune imprese hanno presentato il bilancio consolidato ai propri azionisti, separatamente o congiuntamente al bilancio d'esercizio, eccetera.

Si deve infine tenere in considerazione che molto frequentemente, e quasi sempre nel caso di grandi imprese, il bilancio consolidato di gruppo è stato assoggettato, volontariamente o per disposizione di organi di controllo o per esplicita richiesta di terzi interessati, a certificazione.

Si è detto altrove in questo documento come il bilancio consolidato, al di là dell'ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, sia un fondamentale strumento informativo che l'impresa mette a disposizione del lettore per rappresentare una realtà di gruppo che non può trovare equivalente espressione informativa nel bilancio d'esercizio. Da questo punto di vista sostanziale, quindi, è rilevante non solo la ragione per la quale il bilancio consolidato sia stato redatto, ma anche l'uso che l'impresa ne abbia fatto, per esempio attraverso la sua diffusione, la consegna a terzi interessati, la sua certificazione, eccetera.

Il bilancio consolidato, esattamente come il bilancio d'esercizio, ha una sua importante caratteristica nella "continuità", o meglio nell'assenza di discontinuità, nella sequenza di bilanci redatti nel corso della vita dell'impresa: tale caratteristica fa sì che i valori di apertura di un esercizio trovino documentazione e ragione nel bilancio di chiusura dell'esercizio precedente.

La normativa non esplicita quale significato debba essere assegnato ai bilanci consolidati redatti per ragioni diverse dall'obbligo di legge. Tuttavia, è opinione comune che il citato criterio universale di continuità debba trovare la dovuta cittadinanza anche nel corpo delle norme attuali e che, quindi, non possa affermarsi che, decorrendo l'obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato da un certo esercizio, questo mero fatto possa da solo giustificare una discontinuità.

Si ritiene, quindi, che non possa intendersi come primo bilancio consolidato quello che rappresenta il primo consolidamento ai sensi di legge in tutti i casi in cui, per qualunque ragione, l'impresa abbia redatto e utilizzato un precedente bilancio consolidato, servendosi, quindi, come strumento di comunicazioni sociali.

Poiché, tuttavia, i bilanci consolidati così volontariamente redatti possono risultare in tutto o in parte difformi dai criteri che l'attuale legislazione impone, occorre esaminare le diverse situazioni che possono essersi prodotte, che possono essere ricondotte ai casi in cui in anni precedenti l'insorgere dell'obbligatorietà le imprese:

(a) avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo con criteri uguali o sostanzialmente in linea con quelli previsti dalla attuale normativa e con i principi contabili statuiti in questo Documento

In tale caso, il bilancio consolidato redatto ai sensi della attuale legislazione e con i criteri in essa previsti deve rappresentare la logica continuazione dei bilanci redatti per altra ragione negli esercizi precedenti; nel caso in cui alcuni criteri (di valutazione o di classificazione) adottati negli esercizi precedenti debbano essere modificati per conformare quel bilancio consolidato ai criteri stabiliti dalla vigente normativa e dai principi contabili statuiti nel presente Documento, il bilancio consolidato volontariamente redatto nell'esercizio precedente deve essere rielaborato in base ai nuovi criteri e presentato comparativamente al bilancio consolidato di legge; di tali variazioni si deve dare ampia ed analitica illustrazione nella nota integrativa, indicando l'effetto che esse hanno prodotto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, unitamente alle ragioni del cambiamento.

Nella fattispecie in esame, quindi, il primo bilancio consolidato è quello al quale in esercizi precedenti, sia stata data una qualunque forma di pubblicità o di comunicazione societaria;

(b) avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo in base a criteri significativamente difforni rispetto a quelli previsti dalla norma e dai principi contabili statuiti in questo Documento

In tale caso, se la rielaborazione del bilancio consolidato precedente quello di legge risultasse impossibile o oltremodo onerosa, la nota integrativa dovrebbe indicare tale fatto, dando illustrazione delle principali diversità di criterio adottate nei due diversi esercizi ed illustrando le ragioni che hanno impedito la rielaborazione del precedente bilancio consolidato ed assumere il bilancio consolidato ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 127/1991 come primo bilancio consolidato.

COERENZA TRA BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO D'ESERCIZIO

Nella redazione del primo bilancio consolidato assume particolare rilievo il trattamento di alcune poste rispetto a quello loro assegnato in sede di redazione del bilancio d'esercizio quali l'avviamento pagato alla data di acquisizione e le eventuali perdite riportate dalla controllata negli esercizi precedenti il primo bilancio consolidato.

In linea generale si ricorda che, dovendo il bilancio consolidato essere coerente in termini di valutazioni con il bilancio d'esercizio, le differenze tra i due bilanci debbono essere costituite esclusivamente da quelle poste che, riguardando la rilevazione dei fenomeni intragruppo ovvero la rilevazione delle rettifiche di consolidamento, come altrove illustrato in questo documento, non possono trovare accoglimento nel bilancio d'esercizio. Tuttavia, nell'anno in cui l'impresa redige il primo bilancio consolidato, potrebbero riscontrarsi alcune incoerenze con i bilanci d'esercizio che, in occasione della redazione di tale primo consolidato, occorre sanare. I più comuni casi del genere riguardano i bilanci d'esercizio degli anni antecedenti il primo bilancio consolidato in cui la partecipazione era iscritta al "costo", con ciò intendendo il corrispettivo complessivamente pagato per la sua acquisizione. In tali casi potrebbe essersi verificato che:

- la parte di costo relativa all'avviamento (come definito in questo stesso capitolo) potrebbe non essere stata considerata come tale nel bilancio d'esercizio e, quindi, non essere stata ammortizzata

Il valore attribuito all'avviamento, come indicato altrove in questo documento, deve essere ammortizzato in base ai criteri indicati al precedente 10.4(a). L'ammortamento dell'avviamento deve decorrere dalla data di acquisizione della controllata. Il valore complessivo delle quote di ammortamento dell'avviamento afferenti esercizi precedenti al primo bilancio consolidato può essere addebitato direttamente al patrimonio netto consolidato. In via eccezionale, ai fini della redazione del primo bilancio consolidato, successivamente alla pubblicazione di questo documento, è accettabile ammortizzare l'avviamento sul periodo residuo di vita utile a partire da tale data sempre che tale periodo non superi i limiti indicati al capitolo 10.4(a)(ii);

- successivamente all'acquisizione la partecipata ha riportato perdite d'esercizio che, non essendo state ritenute di carattere duraturo, non hanno comportato svalutazioni del valore della partecipazione nel bilancio d'esercizio della partecipante

Se alla data di redazione del primo bilancio consolidato tali perdite non risultano ancora essere state compensate da successivi utili d'esercizio, le perdite residue debbono essere rilevate nel bilancio consolidato attraverso la rettifica degli utili o delle perdite riportate a nuovo.

13. PROBLEMI CONNESSI ALLA ACQUISIZIONE O ALLA PERDITA DEL CONTROLLO ED AL VARIARE DELLE ALTRE CONDIZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO

(a) Consolidamento nel primo esercizio di acquisto della partecipazione

Nel caso di partecipazioni di controllo acquisite nel corso dell'esercizio, di norma, il bilancio della partecipata va consolidato integralmente dalla data in cui si determinano per la prima volta le situazioni di controllo previste dalla legge (capitolo 5.1), salvo i casi di esclusione indicati nel capitolo 5.4. E' comunque accettabile consolidare il conto economico della controllata acquisita per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta e la gestione della partecipata è stata assunta da parte del gruppo, nella prima parte dell'esercizio. Ovviamente, nel conto economico consolidato il risultato della controllata conseguito ante acquisizione sarà dedotto dal risultato consolidato di gruppo e imputato agli utili (perdite) portati a nuovo. Di tale risultato si terrà conto nella determinazione della differenza da consolidamento. I bilanci consolidati preparati negli esercizi precedenti non vanno rielaborati per includere la partecipata di recente acquisto, a meno che in considerazione della rilevanza della partecipazione acquisita non si ritenga necessario fornire in nota integrativa informazioni pro-forma. L'acquisto della società partecipata va, comunque, menzionato nella nota integrativa. Inoltre, tale acquisto va evidenziato tra gli impieghi dei fondi nel rendiconto finanziario consolidato, indicando oltre che l'ammontare pagato, le voci più significative delle attività e passività della partecipata (si veda capitolo 8.3).

(b) Perdita e acquisizione della maggioranza necessaria per il consolidamento - Casi specifici

(i) Vendita a terzi di una partecipazione di controllo

Quando un'impresa capogruppo cede interamente una partecipazione di controllo, l'ammontare dell'utile o della perdita da rilevare nel conto economico consolidato è pari alla differenza tra il corrispettivo netto realizzato e l'ammontare delle attività nette iscritte nell'ultimo bilancio consolidato, incluso l'avviamento residuo iscritto nella voce "differenza da consolidamento" e quanto eventualmente ancora rilevato nel "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" relativamente all'impresa in oggetto.

Quando la cessione riguarda solo una parte della partecipazione e la capogruppo conserva ancora un controllo di diritto o di fatto, all'operazione viene attribuita solo rilevanza patrimoniale e non si dà quindi luogo alla rilevazione di un utile o di una perdita nel conto economico consolidato. Contabilmente la diminuzione della percentuale di possesso è rappresentata attraverso una riduzione delle riserve del gruppo e un aumento nel capitale e riserve di competenza di terzi.

Quando infine la cessione riguarda una parte della partecipazione, tale da implicare la perdita di controllo, si deve attuare il deconsolidamento della partecipazione e valutare la partecipazione residua secondo il metodo del patrimonio netto o secondo il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa.

In tale caso, l'utile o la perdita iscritta nel conto economico consolidato sarà calcolata come nel caso di cessione totale della partecipazione, tenendo conto del valore della partecipazione residua iscritta in bilancio secondo il metodo del patrimonio netto o del costo.

In entrambi i casi di valutazione della partecipazione residua (secondo il metodo del patrimonio netto o del costo), dovrà assumersi come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nell'esercizio antecedente a quello in cui la partecipazione viene esclusa dal consolidamento.

(ii) Aumento di capitale di imprese controllate sottoscritto integralmente da terzi

Spesso, per motivi di ordine negoziale, fiscale o finanziario, la cessione di una quota di partecipazione in società controllata è attuata surrettiziamente attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di aumento di capitale con relativo sovrapprezzo, da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza.

Se tale operazione comporta la perdita del controllo dell'impresa, la capogruppo deve attuare il deconsolidamento della partecipazione, secondo le stesse modalità indicate al punto precedente, tenendo conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo.

Se, invece, tale operazione non comporta la perdita del controllo, occorre valutare se la differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione costituisce un utile od una perdita da riflettere nel conto economico del bilancio consolidato, ovvero un utile od una perdita da riflettere attraverso variazioni del patrimonio netto consolidato.

Poiché tale operazione appare del tutto assimilabile a una cessione totale o parziale diretta della partecipazione effettuata con contropartite monetarie, dovrà essere adottato un trattamento contabile corrispondente a quanto illustrato al precedente punto i), riflettendo pertanto gli effetti dell'operazione nel conto economico consolidato.

(iii) Conferimento a terzi di una partecipazione di controllo

Talvolta, per motivi di ordine negoziale, fiscale o finanziario, la cessione di quote di partecipazione di una propria controllata e l'acquisizione di quote di partecipazione in nuove imprese vengono effettuate attraverso il conferimento di quote della prima nella seconda, contro l'emissione di azioni da parte di questa. Poiché anche tale operazione è assimilabile alle due precedentemente esaminate, deve essere utilizzato un trattamento contabile equivalente.

L'esclusione di una partecipazione dal consolidamento va chiaramente indicata nella nota integrativa al bilancio consolidato ed in detta nota va altresì chiarito come tale partecipazione era stata trattata nell'esercizio precedente. Inoltre, la vendita va evidenziata tra le fonti di finanziamento nel rendiconto finanziario, indicando, oltre che l'ammontare incassato, le voci più significative delle attività e passività della partecipazione (si veda capitolo 8.3).

(c) Rimozione delle condizioni che precludevano il consolidamento della partecipazione

Quando le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di maggioranza vengono rimosse, la partecipata va consolidata integralmente a partire da quella data. Se tali situazioni richiedevano l'applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della partecipata, dall'acquisto della partecipazione fino alla data in cui vengono rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, vanno accreditati e le perdite della partecipata vanno addebitate direttamente a patrimonio netto ed esposti nell'analisi dei movimenti dei conti di patrimonio netto come movimenti dell'esercizio.

Se viene presentato anche il bilancio consolidato di uno o più esercizi precedenti, tale fatto va appropriatamente evidenziato nella nota integrativa al bilancio consolidato.

(d) Il consolidamento in presenza di società detenute attraverso fiduciarie

Nel caso di detenzione di partecipazioni in modo indiretto, totalitario o parziale, attraverso società fiduciarie o interposte persone, le motivazioni che sono normalmente all'origine di tale prassi sono riconducibili all'esigenza di non rendere noto ai terzi il nome del reale proprietario di tali partecipate.

L'impresa che acquista o costituisce una partecipata attraverso l'intestazione di tutte o parte delle azioni o quote ad una fiduciaria o a una interposta persona, solitamente fornisce i mezzi finanziari per effettuare il loro acquisto o sottoscrizione. Pertanto, nella maggioranza dei casi, l'impresa controllante rileva fra le proprie attività finanziarie il credito corrispondente al finanziamento concesso. Da un punto di vista sostanziale, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto instaurato con la fiduciaria, il citato credito verso la stessa rappresenta un rapporto di tipo partecipativo e, come tale, dovrebbe essere trattato nella redazione del bilancio consolidato.

Ad esempio, nel caso in cui una impresa detenga una partecipazione in altra impresa, direttamente per il 30% e indirettamente per un ulteriore 30% attraverso una fiduciaria, tale partecipata sarà da considerarsi una controllata a tutti gli effetti e dovrà essere consolidata con il metodo dell'integrazione globale.

Nella eliminazione del valore delle partecipazioni contro la corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, il finanziamento in essere dovrà essere eliminato

esattamente come se fosse una partecipazione e nella determinazione delle quote di patrimonio netto e di risultato di spettanza delle minoranze si dovrà considerare solo la quota effettivamente detenuta da soci terzi, mentre le quote di spettanza della fiduciaria sono considerate di pertinenza del gruppo. Nell'esempio in esame, pertanto, la quota di spettanza dei soci di minoranza sarà pari solamente al 40%.

Per quanto concerne l'informativa di bilancio, negli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento devono risultare, oltre alle informazioni di cui al capitolo 17 per ognuna delle partecipate, la percentuale detenuta direttamente e la percentuale detenuta indirettamente attraverso la società fiduciaria o la persona interposta. Deve, nella sostanza, emergere la reale dimensione della partecipazione posseduta.

Nella situazione in cui, la partecipante abbia motivo di avvalersi della facoltà di omettere l'indicazione del nome della controllata in quanto ciò possa causare grave pregiudizio per la stessa o per altre imprese del gruppo (art. 39 D.Lgs. n. 127/1991 comma 4), nella parte generale della nota integrativa consolidata nel commento riguardante l'area di consolidamento, si dovrà dichiarare che ci si è avvalsi di tale facoltà per una o più imprese controllate, salvo che ciò possa cagionare pregiudizio analogo a quello che deriverebbe dalla loro inclusione nell'elenco.

(e) Controllata significativa erroneamente esclusa dal consolidamento

Il bilancio di una controllata significativa per la quale esistevano le condizioni per il consolidamento integrale ma che era stato erroneamente escluso dal medesimo, va consolidato con effetto retroattivo. Pertanto, i bilanci degli esercizi precedenti che vengono presentati a fini comparativi vanno rielaborati per rifletterne l'inclusione con il metodo del consolidamento integrale dandone esauriente illustrazione nella nota integrativa.

(f) Manifestazione delle condizioni per l'esclusione dal consolidamento

Se per una partecipata consolidata si manifestano le condizioni per l'esclusione dal consolidamento, essa va esclusa dal consolidamento integrale a partire da quell'esercizio e l'ammontare che va esposto nel bilancio consolidato è rappresentato dal valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nell'esercizio antecedente a quello in cui viene esclusa dal consolidamento, rettificato per riflettere perdite permanenti di valore (nuovo valore iniziale di carico) e modificato per l'applicazione a seconda delle fattispecie del costo o del metodo del patrimonio netto.

L'esclusione va chiaramente indicata nella nota integrativa. Se viene presentato anche il bilancio consolidato dell'esercizio precedente, va indicato nella nota integrativa che tale bilancio include una partecipazione successivamente valutata, a seconda delle fattispecie, con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto.

In tali casi può essere significativo indicare l'effetto di tale esclusione sul bilancio consolidato dell'esercizio o degli esercizi precedenti.

Se una partecipata viene esclusa dal consolidamento integrale, è necessario accertare se occorra effettuare svalutazioni per perdite permanenti di valore. Inoltre, va accertato se sia necessario stanziare perdite che la partecipante o altre consociate devono sostenere per conto della partecipata.

14. ALTRI CASI PARTICOLARI

(a) Indisponibilità dei dati per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti

Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello per il quale si redige il primo bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una documentazione valida (ad esempio, perizie e valutazioni d'azienda) che consenta di determinare e giustificare i valori correnti delle attività e delle passività alla data d'acquisto della partecipazione (in particolare quelli relativi

alle immobilizzazioni) il valore netto contabile alla data d'acquisto va considerato, ai fini del bilancio consolidato, come equivalente al valore corrente delle attività acquistate e delle passività assunte specificandone nella nota integrativa la natura in base ai dati disponibili. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio della partecipata alla data del suo acquisto avesse evidenziato significative attività ammortizzabili (immobilizzazioni materiali, marchi, brevetti, ecc.), è ragionevole ritenere che la eventuale differenza rappresenti il maggior valore pagato per tali attività. Pur conservando tale natura indistinta essa va ammortizzata: a) preferibilmente sulla durata media stimata della loro vita utile residua a partire dalla data di acquisto della partecipazione, ovvero b) sulla vita utile residua al tempo di preparazione del primo bilancio consolidato, come indicato ai capitoli 10.1 e 12. Ai fini dell'iscrizione di tale posta va tenuto presente che il valore di un cespite non può in nessun caso superare il valore recuperabile tramite l'uso (si veda il documento "Le immobilizzazioni materiali"). Il criterio seguito va illustrato nella nota integrativa.

Se, invece, non è possibile reperire alcuna attendibile informazione su tale differenza, ovvero se dal bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione non emerge l'esistenza di significative attività ammortizzabili cui la differenza potrebbe essere attribuita, essa va trattata ai fini dell'ammortamento come se fosse costituita da avviamento e ammortizzata a partire dalla data di acquisto ovvero a partire dal primo consolidato, come indicato in questo documento.

(b) Acquisto di partecipazioni non totalitarie

Se la partecipazione non è acquistata per la sua interezza, tutti i calcoli di determinazione del patrimonio netto a valori correnti, dell'avviamento e degli utili e delle perdite successive debbono ovviamente riferirsi solo alla quota proporzionale di partecipazione posseduta.

(c) Regolamento differito del costo di acquisizione

L'interesse passivo a congruo tasso, incluso nel pagamento differito del prezzo d'acquisto della partecipazione, costituisce un componente negativo di reddito della partecipante da rilevarsi per competenza. Nel caso in cui il tasso di interesse non sia esplicitato (in quanto gli interessi sono compresi nel prezzo) ovvero che sia irragionevolmente basso, vale quanto indicato a proposito di scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi del Documento Principi Contabili afferente i debiti e le altre passività, e pertanto il costo della partecipazione va ridotto con i criteri indicati in quel documento.

(d) Azioni privilegiate e/o di godimento; diritti di opzione

Se la partecipata ha nel suo capitale sociale azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante deve essere calcolata applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili dovuti a tali azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso vanno esclusi ed evidenziati in nota integrativa.

15. IL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

Qualora un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione, e questa sia posseduta in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l'impresa partecipata può essere inclusa nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipata posseduta.

Come precisa la relazione ministeriale all'art. 37 del D.Lgs. n. 127/1991, trattasi dell'ipotesi in cui due o più partecipanti, solitamente paritetiche, sono in grado di controllare la partecipata solo congiuntamente (definita "filiale comune" nella relazione ministeriale ma comunemente chiamata "joint venture"), mentre nessuna di esse raggiunge da sola una posizione di dominio. L'ipotesi della joint venture gestita in via congiunta dai partecipanti è essenzialmente diversa da quella indicata nell'art. 2359 secondo comma, Codice Civile, infatti in quest'ultimo caso, una

singola impresa, che autonomamente non raggiungerebbe una posizione di controllo, grazie ad accordi con altri soci raggiunge da sola la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nella società partecipata. In sintesi le caratteristiche che distinguono una joint venture, rispetto ad una partecipazione di controllo o collegamento (come definite dall'art. 2359 Codice Civile), sono le seguenti:

- partecipazione da parte di due o più investitori in attività imprenditoriali da gestire congiuntamente;
- esistenza di accordi contrattuali per la gestione fra gli investitori;
- nessun investitore può singolarmente controllare la partecipazione in quanto gli accordi contrattuali richiedono l'assenso di due o più investitori per le decisioni strategiche;
- l'attività della joint venture è un'estensione delle attività degli investitori;
- alcuni investitori apportano risorse in natura quali crediti, immobilizzazioni materiali, conoscenze tecniche e risorse umane;
- ogni investitore può ritirare in natura la propria quota di produzione della joint venture.

Come si è detto, l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione della partecipazione posseduta. Dal momento che la attuale normativa non indica le modalità di rappresentazione del consolidamento proporzionale, è necessario fare riferimento al Documento IAS n. 31 che prevede due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

(a) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce, ovvero

(b) consolidamento proporzionale c.d. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto.

Con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non compare la voce "Patrimonio netto di terzi" né quella "Utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

Da notare infine che anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e tutte le altre rettifiche di consolidamento sono fatte su base proporzionale.

Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi di consolidamento diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di consolidamento integrale.

16. I BILANCI AGGREGATI

Mentre i bilanci consolidati sono caratterizzati dal fatto che una società controlla direttamente o indirettamente le società dell'area di consolidamento, i bilanci aggregati riflettono la situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo di società non legate tra di loro da un rapporto giuridico di partecipazione. Nel caso in cui esista un rapporto di partecipazione di controllo non è consentito predisporre un bilancio aggregato in sostituzione del bilancio consolidato.

I bilanci aggregati devono essere presentati ad integrazione dei bilanci di singole consociate, nei casi in cui:

- pur non esistendo un rapporto di partecipazione, i volumi e la natura delle operazioni che intercorrono tra esse sono tali da rendere i bilanci aggregati più significativi dei bilanci delle singole società;
- le società sono possedute da un unico soggetto economico; ad esempio, sono tutte possedute da una persona fisica o giuridica ed operano nello stesso settore;
- sono gestite dagli stessi organi direttivi;
- sono oggetto di una negoziazione. Ad esempio, un gruppo di società non legate tra loro da alcun vincolo giuridico sono prese in considerazione come un'entità economica per il loro acquisto o la loro vendita.

Il bilancio aggregato va redatto con le stesse tecniche usate per il bilancio consolidato. Il bilancio aggregato comporta quindi l'eliminazione di tutte le operazioni compiute tra le società aggregate, ivi compresi i profitti interni, ed in particolare quelli relativi alle giacenze di magazzino ed alle immobilizzazioni materiali. Non esistendo, tuttavia, la problematica della eliminazione delle partecipazioni all'interno dell'insieme aggregato, il patrimonio netto aggregato risulta dalla somma dei patrimoni netti delle singole società, al netto delle eliminazioni; dettagli di tali patrimoni netti vanno dati nella nota integrativa.

17. LA NOTA INTEGRATIVA

17.1 Bilancio consolidato

L'ordinamento giuridico novellato con il recepimento delle direttive CEE sui conti annuali e consolidati delle imprese attribuisce un ruolo di prim'ordine alla nota integrativa che è definita essere parte integrante del bilancio stesso. La funzione preminente della nota integrativa è di favorire la comprensione dei dati esposti nei prospetti numerici del bilancio attraverso analisi descrittive, esplicative e di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

L'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 definisce il contenuto minimo della nota integrativa al bilancio consolidato, prevedendo uno spazio di rilievo anche per la indicazione della composizione dell'area di consolidamento; molte delle informazioni richieste sono peraltro analoghe a quelle previste per la nota integrativa al bilancio d'esercizio, ampiamente trattate nel Documento Principi Contabili "Composizione e schemi del Bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi".

Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi contenute, si raccomanda che la nota integrativa sia chiaramente strutturata in paragrafi, come segue:

- Criteri generali di redazione e principi di consolidamento
- Criteri di valutazione
- Criteri di traduzione dei bilanci in valuta
- Informazioni di dettaglio:
 - dello stato patrimoniale
 - del conto economico
- Altre informazioni
- Allegati:

- elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
- prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato;
- prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato;
- rendiconto finanziario consolidato.

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

L'esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni offerte dalla legge, anche se non espressamente richiesta dalle norme sul bilancio consolidato, fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato. Nell'ambito di tali informazioni, a livello generale, trovano collocazione le seguenti:

- l'indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. In particolare, va chiarito se trattasi dei bilanci delle singole società a fini legali o dei bilanci predisposti dalle partecipate per riflettere i corretti principi contabili della società capogruppo. Nel caso che la data di chiusura dell'esercizio della partecipata, valutata con metodo del patrimonio netto, non coincida con la data di chiusura dell'esercizio della capogruppo, occorre indicare se è stato assunto, ai fini di tale valutazione, il risultato economico della partecipata emergente dal relativo bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto di eventi rilevanti verificatisi tra la data di bilancio della partecipata e quella del bilancio della capogruppo, oppure il risultato economico emergente da apposito bilancio intermedio redatto dalla partecipata ai fini del bilancio consolidato;
- la segnalazione se sono state apportate rettifiche per stornare eventuali poste fiscali o comunque per esporre i bilanci secondo corretti principi contabili, con la descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
- l'indicazione del fatto che si sia avvalsi delle facoltà concesse dall'art. 28 , comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 di escludere dal consolidamento imprese controllate che si trovino in specifiche condizioni;
- l'indicazione e la motivazione del ricorso alla facoltà, prevista dall'art. 30 , comma 2, del D.Lgs. n. 127/1991, di far coincidere la data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse;
- l'indicazione del motivo per cui non sono stati eliminati crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento, proventi e oneri relativi ad operazioni intercorse tra le imprese medesime, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio (diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi), ai sensi dell'art. 31 , comma 3, del D.Lgs. n. 127/1991;
- la motivazione dell'adozione, per lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati, all'interno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese incluse nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate, così come disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 127/1991;
- eventuali informazioni supplementari fornite, ai sensi dell'art. 29 , comma 3, del D.Lgs. n. 127/1991, in quanto necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
- la motivazione della deroga a una disposizione di legge, perché incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (deroga imposta in casi eccezionali dall'art. 29, comma 4,

del D.Lgs. n. 127/1991) e l'indicazione degli effetti da essa prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;

- la motivazione della modifica, da un esercizio all'altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del contenuto degli stessi, concessa in casi eccezionali dall'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 127/1991, ed i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La nota integrativa deve illustrare in modo chiaro ed analitico per ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale i criteri di valutazione applicati. Vanno inoltre indicati:

(a) i casi in cui da un esercizio all'altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato tenendo conto dei relativi effetti fiscali;

(b) la motivazione dell'utilizzo di altri criteri di valutazione, purché ammessi dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, rispetto a quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato;

(c) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell'ambito del gruppo, con la finalità di ottenere una migliore rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto.

CRITERI E CAMBI APPLICATI NELLA TRADUZIONE DEI BILANCI ESPRESSI IN MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

L'informativa sui metodi di traduzione dovrebbe essere esposta in modo sintetico, indicando anche il trattamento contabile delle differenze emergenti in sede di traduzione. In particolare devono essere fornite le indicazioni di cui al capitolo 7.9 di questo documento. Per quanto concerne i cambi usati nella traduzione vanno indicati quelli correnti, quelli medi dell'esercizio ed i cambi corrispondenti usati nell'esercizio precedente. Non si ritiene, al contrario, necessaria l'indicazione di tutti i cambi storici, qualora usati per la traduzione di alcune voci di bilancio.

In caso di pubblicazione del bilancio consolidato in ECU è necessario indicare il tasso di conversione applicato alla data di chiusura dell'esercizio.

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a) Le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

La nota integrativa deve mostrare l'entità della variazione di ciascuna voce significativa (o classe omogenea di voci) dell'attivo e del passivo consolidato rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Nel caso di modifiche nell'area di consolidamento, le variazioni ad esse relative vanno esposte separatamente. Per talune classi in luogo della semplice variazione netta è raccomandata l'esposizione della dinamica del movimento dei conti (accantonamenti e utilizzi o incrementi e decrementi). Le classi per cui tale indicazione è opportuna sono quelle che non rappresentano attività e passività a breve, e cioè le immobilizzazioni materiali e immateriali, il trattamento di fine rapporto, i fondi per rischi e oneri e soprattutto il patrimonio netto. E' altresì richiesta, oltre alla semplice evidenziazione, l'esposizione delle ragioni che hanno originato le variazioni citate, in modo da consentire una più completa comprensione della dinamica e degli effetti delle scelte gestionali operate con riferimento al gruppo.

(b) La composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"

L'analisi di tali voci viene richiesta in analogia con quanto disposto per la nota integrativa al bilancio d'esercizio. Le indicazioni da fornire riguardano la natura specifica dei costi in parola e gli ammontari relativi con un grado di analiticità correlato alla significatività delle voci in questione.

(c) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Con riferimento ai crediti e debiti di durata residua eccedente i cinque anni va data indicazione per ogni singola voce; inoltre devono essere indicate le scadenze effettive, se diverse da quelle contrattuali. L'indicazione dei debiti con garanzie reali può essere data in modo sintetico indicando l'ammontare dei debiti per ogni forma di garanzia.

(d) La composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è significativo

E' richiesta una analisi per natura di ogni singola voce con specificazione dell'ammontare relativo. Per quanto riguarda gli altri accantonamenti, si richiede il dettaglio della voce altri fondi dello stato patrimoniale, soprattutto distinguendo le voci che riguardano oneri da quelle relative a fondi rischi.

(e) L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce

Deve essere indicata la misura in cui si è esercitata, nell'esercizio, la facoltà di capitalizzare interessi sulle varie voci dell'attivo. Per una migliore comprensione dell'effetto di tale politica è opportuna l'indicazione anche dell'ammontare complessivo degli oneri finanziari inclusi nei valori dell'attivo.

(f) Se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento

Si tratta di una indicazione ovviamente aggiuntiva rispetto a quelle già contenute nei conti d'ordine consolidati, che può riguardare impegni assunti da società consolidate la cui quantificazione non può essere determinata attendibilmente e per i quali è necessario fornire una indicazione descrittiva.

(g) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche

La ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche nei gruppi la cui attività si esplica in settori diversificati e che operano anche all'estero è praticamente da considerarsi una informazione sempre significativa e quindi obbligatoria. Nel caso in cui il gruppo operi in un unico mercato geografico o attraverso una unica categoria di attività, e pertanto non si ritenga di fornire alcun dettaglio dei ricavi, ciò va specificato.

(h) La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra quelli derivanti da prestiti obbligazionari, da debiti verso banche ed altri

L'informazione da fornire deve consentire un collegamento fra la tipologia dei debiti onerosi dello stato patrimoniale e l'ammontare degli oneri finanziari imputati al conto economico prima delle eventuali capitalizzazioni.

(i) La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo

L'analisi delle classi in parola è da effettuare con riferimento a quelle voci che assumono particolare importanza per la comprensione e quindi per la formazione di un giudizio sui risultati economici del complesso delle imprese.

(k) Il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo proporzionale

Le categorie cui normalmente si deve fare riferimento sono quelle dei dirigenti, impiegati, equiparati e operai. Il numero medio può consistere nella media aritmetica dei dipendenti fra l'inizio e la fine dell'esercizio. L'indicazione dei dipendenti delle imprese consolidate proporzionalmente è da effettuare pro-quota e quindi con evidenza separata rispetto a quelli delle società consolidate integralmente. Nessuna informazione è necessaria con riferimento alle imprese non incluse nel consolidamento, per esempio per attività dissimile o escluse per altre ragioni.

(l) Cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

Tale informazione, che singolarmente non è rilevabile dalla nota integrativa delle imprese incluse nel consolidamento, mira ad evidenziare il grado di concentrazione del controllo esercitato dalla capogruppo attraverso la nomina di propri amministratori e sindaci anche in altre imprese consolidate.

(m) Una illustrazione adeguata delle voci "Riserva di consolidamento", "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", "Differenza da consolidamento", dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente

E' necessario indicare la composizione delle voci in oggetto e i movimenti (incrementi e decrementi) rispetto all'esercizio precedente; rivestono particolare importanza l'illustrazione delle compensazioni effettuate fra differenze positive e negative di consolidamento, e l'analisi degli ammontari relativi ad entrambe prima della compensazione.

ALLEGATI

Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento

Allegati alla nota integrativa vanno inseriti gli elenchi:

- (a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
- (b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- (c) delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- (d) delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.

Gli elenchi suddetti devono indicare per ciascuna impresa:

- la denominazione, la sede ed il capitale sociale;
- le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.

Oltre alla indicazione delle percentuali spettanti complessivamente nell'assemblea ordinaria è da considerarsi utile per la comprensione dei rapporti di partecipazione anche l'indicazione della interessenza complessiva del gruppo in ciascuna delle società di cui agli elenchi citati.

La ragione dell'inclusione di un'impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se ciò non è già evidente dalle indicazioni fornite. Sono quindi da specificare tutti i casi in cui in base alla percentuale dei voti in assemblea ordinaria una partecipata avrebbe dovuto essere inserita in un elenco e, al contrario è stata inserita in altro elenco.

Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato d'esercizio della capogruppo e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati

Devono essere fornite le indicazioni di cui al capitolo 8 di questo documento.

Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato

Esso ha lo scopo di mostrare analiticamente per ogni conto le variazioni (incrementi e diminuzioni) nei conti del patrimonio netto includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Come già citato tale prospetto trova collocazione più idonea nel corpo della nota integrativa piuttosto che in un prospetto allegato.

Rendiconto finanziario consolidato

Si veda il capitolo 8 di questo documento.

ALTRE INFORMAZIONI

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per il confronto fra lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

Le suddette informazioni possono essere fornite, nella nota integrativa, anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

Un altro metodo che può essere utilizzato per rendere significativo il confronto in caso di variazione dell'area di consolidamento è la presentazione di un rendiconto finanziario consolidato, nel quale compaiano come voci a se stanti le variazioni dovute a modifiche nell'area di consolidamento.

Oppure, più semplicemente, nella esposizione delle differenze riscontrate nelle varie voci di bilancio e nei relativi dettagli rispetto all'esercizio precedente, è possibile isolare l'effetto delle modifiche avvenute nell'area di consolidamento indicando: l'ammontare relativo all'esercizio precedente, le variazioni dovute alle modifiche nell'area di consolidamento, le altre variazioni dell'esercizio e l'ammontare finale.

E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate. Tale situazione può verificarsi nel caso di imprese operanti in paesi nei confronti dei quali vengono esercitate forme di boicottaggio. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 devono essere indicate le ragioni dell'esonero. In particolare, nell'ipotesi di esonero per le sub-holdings, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

17.2 Bilancio aggregato

La nota integrativa del bilancio aggregato deve contenere, ove applicabili, le medesime indicazioni previste per la nota integrativa del bilancio consolidato.

18. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

[OMISSIS]

19. IL CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

19.1 Il controllo secondo la settima direttiva CEE

L'art. 37 recita:

"1. L'impresa che redige i conti consolidati deve farli controllare da una o più persone abilitate ad eseguire il controllo dei conti a norma del diritto dello Stato membro cui l'impresa è soggetta.

2. La persona o le persone incaricate del controllo dei conti consolidati devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell'esercizio."

19.2 Il controllo secondo il D.Lgs. n. 127/1991

L'art. 41 recita:

"1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.

3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.

5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.

6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione."

19.3 Il controllo del bilancio consolidato

Il controllo del bilancio consolidato riguarda:

(a) Il rispetto delle regole di redazione

La norma ha previsto un controllo di legittimità non imponendo al controllore alcuna valutazione di merito circa i bilanci oggetto di consolidamento. Pertanto l'attività dell'organo di controllo si esplica nel verificare che il bilancio consolidato sia stato redatto secondo la normativa e nel rispetto dei principi contabili riguardanti il documento oggetto di esame.

(b) Le scritture contabili

Trattasi di verificare la conformità del bilancio consolidato con le scritture di consolidamento effettuate dalla controllante.

La normativa non prescrive alcuna formalità per la tenuta delle scritture contabili di consolidamento, lasciando quindi libero il redattore del consolidato di adottare le forme e gli strumenti che ritiene più consoni a soddisfare le sue necessità. Occorre tuttavia rilevare che, sia per consentire l'efficace svolgimento del controllo qui discusso, sia per documentare il processo seguito nel consolidamento, la società controllante deve adottare quelle forme e quegli strumenti opportuni a ciò. Si raccomanda che la documentazione a supporto delle scritture di consolidamento sia conservata in modo analogo a quanto vigente per le scritture contabili ordinarie.

(c) Le notizie pervenute dalle imprese interessate al consolidamento

Per tale controllo occorre verificare sia la corrispondenza delle voci componenti gli stati patrimoniali e i conti economici delle controllate con quanto indicato nel bilancio consolidato, sia il trattamento di particolari voci di bilancio proprie del consolidato (eliminazione di poste reciproche, differenze di consolidamento, ecc.).

19.4 Controllo della relazione sulla gestione

Il controllo della relazione sulla gestione è limitato all'accertamento dell'inesistenza di contraddizioni tra quanto in essa dichiarato e quanto emerge dal bilancio consolidato, come specificato nella relazione ministeriale all'art. 41.

19.5 Organo di controllo

Riguardo agli organi o soggetti che devono effettuare i controlli sia la normativa che la VII Direttiva si esprimono in modo molto sintetico circa l'identificazione degli stessi. Nella relazione ministeriale all'art. 41, viene precisato che se la controllante è sottoposta tanto a controllo sindacale ("organi") quanto a certificazione di una società di revisione ("soggetti") anche il bilancio consolidato dovrà essere controllato e dai sindaci e dai revisori.

Nella prassi comune il controllo sul bilancio consolidato viene effettuato:

- dal collegio sindacale nelle società controllanti non assoggettate a certificazione obbligatoria;
- dalla società di revisione nelle società controllanti assoggettate a certificazione obbligatoria (il collegio sindacale deve peraltro, in questa fattispecie, vigilare sulla legalità del processo di formazione, controllo e pubblicazione del bilancio consolidato).

La relazione redatta dall'organo preposto al controllo deve illustrare gli accertamenti effettuati secondo normativa vigente, e l'esito degli stessi.

19.6 Incombenze dell'organo amministrativo

Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione, stilata dall'organo amministrativo della controllante e la relazione redatta, dall'organo di controllo, nei modi sopra descritti, "... deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione" (comma 2 art. 41 D.Lgs. n. 127/1991). Tale incombenza è essenziale ai fini delle informazioni da fornire ai soci circa i risultati della controllante e del gruppo di cui essa è parte.

Pur essendo obbligatoria sia la redazione del bilancio consolidato sia il deposito presso la sede sociale, il documento non deve essere approvato dall'assemblea pur avendone facoltà nei casi in cui sia operata tale scelta dall'organo amministrativo.

La norma ha previsto per le società non quotate in borsa [1], un periodo transitorio di applicazione (tre esercizi successivi alla prima applicazione del decreto). In tale periodo "... il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2." (art. 46 D.Lgs. n. 127/1991, comma 4). In questo caso la controllante non può avvalersi della facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 2429 del Codice Civile di depositare, in alternativa alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle controllate, un prospetto riepilogativo contenente i dati essenziali dei bilanci delle società controllate.

19.7 Altri adempimenti

L'art. 43 D.Lgs. n. 127/1991 regola gli obblighi delle controllate, rispetto alla controllante, ai fini dell'invio tempestivo delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato.

La relazione ministeriale al suddetto articolo precisa che volutamente la norma non specifica nei dettagli gli adempimenti, lasciando "...all'impresa che redige il consolidato l'onere di attivarsi e di indicare le informazioni che le occorrono, e precisando che l'obbligo di trasmissione deve essere adempiuto tempestivamente".

Il legislatore ha inserito tale adempimento non esistendo altro esplicito obbligo giuridico di tale natura, nel nostro ordinamento.

Dalla lettura del dettato normativo si evince:

- il dovere della controllante di impartire alle controllate direttive atte a predisporre, secondo corretti principi contabili, i loro bilanci nonché tutte le informazioni utili per la formazione del bilancio consolidato;
- il dovere della controllante di rendere omogenei i metodi di rilevazione contabile, tra le società del gruppo;
- il diritto della controllante di pretendere l'invio delle informazioni in tempo utile per la redazione del bilancio consolidato;
- il dovere delle controllate di adeguare i propri metodi di rilevazione contabile e di attenersi alle istruzioni impartite dalla controllante circa le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato;
- il dovere delle controllate di inviare, nei tempi e modi richiesti, le notizie alla controllante.

20. LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'art. 42 della normativa vigente recita:

"1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'Ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

2. Dall'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo risponde dei danni verso i soci ed i terzi, per il mancato adempimento degli obblighi di deposito, presso la sede sociale, e pubblicazione del bilancio consolidato, nei modi e termini indicati dalla normativa."

21. CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

Si ritiene che il contenuto di questo Documento sia sostanzialmente in linea con quanto enunciato dall'International Accounting Standard Committee (IASC), con riferimento in particolare ai documenti IAS n. 27 (Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries) e IASC n. 22 (Business Combinations), con alcune eccezioni, le più importanti delle quali sono sotto riportate.

E' d'uopo premettere che talune divergenze sussistono, in realtà, fra le enunciazioni dello IASC e la legislazione in materia di bilanci consolidati, sia a livello nazionale che a livello comunitario. Si rammenta, in proposito, che i principi contabili italiani svolgono un ruolo di interpretazione ed integrazione della normativa di bilancio ma non possono fornire indicazioni in contrasto con la legge se quest'ultima si esprime chiaramente e tassativamente su determinati argomenti.

Ciò premesso, le più significative divergenze fra i principi contabili internazionali e quelli raccomandati nel presente Documento sono le seguenti:

a) Area di consolidamento

I principi IASC non ammettono la esclusione dall'area di consolidamento delle controllate che svolgono attività marcatamente dissimile da quella del gruppo. Questa esclusione è, invece, un obbligo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127 ed il presente Documento, al paragrafo 5.4 fornisce le indicazioni tecnicamente utili per la identificazione, in un'ottica piuttosto restrittiva, quali controllate ricadano nell'obbligo di esclusione. Si rammenta che tale obbligo si riferisce a controllate "le cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29" (cioè la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta).

Relativamente alle imprese del gruppo il cui controllo è soggetto a severe restrizioni oppure è temporaneo, i principi IASC prevedono l'obbligatorietà della esclusione dall'area di consolidamento; il presente Documento, in linea con l'art. 28 del D.Lgs. 127, consente ma non obbliga tale esclusione.

(b) Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

In linea con l'art. 27 del D.Lgs. 127, il presente Documento (paragrafo 5.2) consente l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le imprese madri di gruppi cosiddetti "minori". I principi IASC, invece, non prevedono alcun tipo di esonero per motivi di carattere dimensionale.

(c) Ingresso nell'area di consolidamento

Secondo i principi IASC, il bilancio da prendere a riferimento per l'integrazione globale, e quindi per l'attribuzione della differenza fra prezzo pagato per l'acquisizione del controllo ed il patrimonio netto rettificato, è quello alla data in cui si determina l'acquisizione del controllo. Conseguentemente, il conto economico della controllata consolidato nel bilancio di gruppo successivo all'acquisizione è quello che riflette le operazioni dalla data di acquisizione fino alla data di chiusura del bilancio di gruppo. Questa prassi è anche quella prescritta dal presente Documento, che ritiene tuttavia accettabile anche il consolidamento del conto economico dell'intero esercizio a condizioni e con modalità specificate nel paragrafo 13(a). Questo trattamento contabile alternativo non è previsto dallo IASC.

Inoltre il Presente Documento ammette in via subordinata e con alcune opportune cautele (vedere paragrafo 10.1) l'eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. Questo trattamento contabile alternativo non è previsto dallo IASC.

Come conseguenza di quanto sopra, l'ammortamento della differenza di consolidamento può al contrario di quanto stabilito dallo IASC, iniziare dal momento del primo consolidamento anziché dal momento dell'acquisto (vedere paragrafo 14.(a)).

(d) Rappresentazione contabile del patrimonio netto dei terzi

I principi IASC prevedono che la quota di patrimonio netto spettante alla minoranza sia esposta nello stato patrimoniale in una voce separata, collocata in via intermedia fra il patrimonio netto e le passività. Il presente principio contabile, in osservanza all'art. 32 del D.Lgs. 127, stabilisce che la quota di terzi sia classificata all'interno del patrimonio netto, dopo un sottotale che rappresenta il patrimonio netto di pertinenza della controllante.

(e) Differenze di consolidamento

Secondo il predente documento (paragrafo 10.4(a)) ed in linea con l'art. 33 del D.Lgs. 127, la differenza positiva non corrisponde ad effettivo avviamento, ma derivante da un cattivo affare, deve essere portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima oppure addebitata al conto economico. I principi IASC prevedono solo l'addebito al conto economico in caso di perdite di valore dell'avviamento.

(f) Criteri di valutazione

Salvo casi di irrilevanza o per una migliore rappresentazione, il presente documento prevede (paragrafo 9.3) sempre la rettifica di criteri di valutazione adottati da una controllata e difforni da quelli di gruppo. I Principi IASC consentono l'utilizzo nel bilancio consolidato di criteri di valutazione eterogenei qualora la uniformità sia di difficile realizzazione e di ciò ne venga data notizia nella nota integrativa insieme ad una esplicitazione percentuale dei diversi criteri nell'ambito delle voci di bilancio.

In via subordinata e transitoria, il presente documento consente (paragrafo 9.8) di non applicare i criteri contabili prescritti dallo IAS 17 (Accounting for Leases) per la contabilizzazione del leasing finanziario.

(g) Date dei bilanci da consolidare

In linea con l'art. 30 del D.Lgs. 127, il presente documento non consente, per le controllate consolidate con il metodo dell'integrazione globale, l'utilizzo di bilanci redatti a data diversa da quella di riferimento per il bilancio consolidato. I principi IASC permettono l'utilizzo di bilanci a date differenti purchè la differenza sia contenuta entro tre mesi e purchè si tenga conto degli eventi rilevanti intervenuti nel periodo fra le due date.